



ANNUAR



Francobolli celebrativi per il Decennale delle Agenzie fiscali

Gli altri argomenti di interesse generale, solitamente illustrati dall'Annuario del contribuente, troveranno spazio nel secondo volume della pubblicazione.

Tra i principali:

codice fiscale e tessera sanitaria - partita Iva e inizio attività - versamenti e rimborsi - servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate - ravvedimento, comunicazioni e sanzioni - imposte sugli immobili e sulle successioni e donazioni - tassazione delle rendite finanziarie - agevolazioni fiscali per le imprese - contenzioso e strumenti per evitarlo.

L'Annuario del contribuente è stato stampato in 180.000 copie e distribuito gratuitamente, fino ad esaurimento, tramite gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

I testi dell'Annuario e di tutte le altre pubblicazioni dell'Agenzia delle Entrate possono essere riprodotti liberamente, con qualunque mezzo, a condizione che siano citate la fonte e la data di aggiornamento.

PRESENTAZIONE

L'Annuario del contribuente compie dieci anni insieme all'Agenzia delle Entrate e torna con nuovi contenuti, aggiornato con le ultime disposizioni fiscali.

Questo pratico vademecum rappresenta un valido strumento per tutti i cittadini che vogliono essere in regola col fisco e conoscere i propri diritti.

Il nuovo volume, infatti, si propone come un "concentrato" di spiegazioni e informazioni utili per orientarsi in modo rapido nel mondo degli adempimenti e delle opportunità fiscali. Inoltre, offre un'ampia panoramica su tutti i temi di maggior interesse, a partire dalle istruzioni da seguire per compilare la dichiarazione dei redditi, illustrate con parole semplici e arricchite con l'aiuto di esempi.

L'Annuario, fin dalla prima edizione, illustra le regole del fisco e il modo più corretto per assolverle, con l'intento di facilitare la vita ai contribuenti e aiutarli ad adempiere spontaneamente agli obblighi fiscali.

Come ogni anno, i suoi contenuti sono rinnovati, aggiornati e, dove necessario, integrati con le ultime disposizioni fiscali, dalle novità sulla cedolare secca alle regole sulla detasazione degli straordinari.

Aprile 2011

Antonella Gorret

Portavoce e Capo Settore Comunicazione

Aggiornamento e revisione testi a cura di:

Paolo Calderone (coordinatore editoriale), Domenico Lacquaniti, Teresa Persichetti

Hanno collaborato:

Gianna Blasilli, Rodolfo Caminiti, Giovanna Caputi, Maria Ciccone, Debora Colafati, Vincenzo Covello, Luisa Desideri, Caterina Di Turi, Vincenzo Errico, Nunziata Fusco, Maria Assunta Garifo, Francesco Vittorio Gravina, Giuseppe Izzi, Vincenzo Leopoldo, Rosanna Marchesani, Giuseppe Marconi, Federico Monaco, Marco Pantano, Mario Carmelo Piancaldini, Maria Pia Protano, Adele Rega, Susi Ribon, Fabio Rossi, Gianluca Tognetti, Sara Vaccaro

INDICE

>> PARTE I > INFORMAZIONI GENERALI	7
1. LE PRIME SCADENZE FISCALI DEL 2011 (GEN-GIU)	9
2. L'AGENZIA DELLE ENTRATE: CONTATTI E SERVIZI INFORMATIVI	12
Come contattare l'Agenzia	12
Altri servizi informativi	14
PEC (Posta elettronica certificata)	14
3. IL GARANTE: UN ORGANO A TUTELA DEI CONTRIBUENTI	15
L'attività del garante	15
Come e quando rivolgersi al garante	15
I recapiti dei garanti regionali	16
>> PARTE II > LE RECENTI NOVITÀ TRIBUTARIE	17
1. LA CEDOLARE SULLE LOCAZIONI	19
In cosa consiste	19
Contribuenti e immobili interessati	19
Opzione per il nuovo regime	20
Versamento dell'imposta sostitutiva	21
Durata dell'opzione e revoca	21
Disciplina transitoria per l'anno 2011	21
2. LEGGE DI STABILITÀ 2011: LE NOVITÀ PER CONTRIBUENTI E IMPRESE	23
Ravvedimento operoso: cambia la misura delle sanzioni	23
Acquiescenza, adesione e conciliazione giudiziale: le nuove riduzioni	24
Risparmio energetico: proroga della detrazione con nuove regole	24
Accertamenti parziali: le nuove ipotesi per l'emissione	25
Detrazioni per carichi familiari ai non residenti	26
Proprietà contadina: a regime l'agevolazione per l'acquisto dei terreni agricoli	26
3. LE PRINCIPALI MISURE FISCALI DEL DECRETO LEGGE 78/2010	27
L'agevolazione fiscale per il rientro dei ricercatori dall'estero	27
Il regime fiscale di attrazione europea	28
I controlli specifici sulle imprese "apri e chiudi" e in perdita	28
L'invio telematico delle operazioni con Iva superiore a 3.000 euro (spesometro)	29
Le novità sul redditometro	30
L'esecutività degli avvisi di accertamento	31
Il divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo	32
4. AGEVOLAZIONI SU PRODUTTIVITÀ, STRAORDINARI E LAVORO NOTTURNO	34
La tassazione agevolata dei premi di produttività	34
I compensi per lavoro straordinario e notturno	35
Il rimborso per gli anni 2008-2009	36



>> PARTE III > IRPEF E DICHIARAZIONI DEI REDDITI	37
1. L'IRPEF E LE ADDIZIONALI	39
Aliquote, scaglioni di reddito, imposta netta	39
L'irpef sugli arretrati di lavoro dipendente e sul Tfr	40
La tassazione agevolata dei premi di produttività	41
Le addizionali regionale e comunale all'Irpef	41
2. LE DETRAZIONI IRPEF	44
Le detrazioni per i familiari a carico	44
Le detrazioni per tipologia di reddito	48
3. LE SPESE DEDUCIBILI DAL REDDITO	53
Contributi	53
Erogazioni liberali	54
Altri oneri deducibili	56
Come si documentano le spese	56
4. LE SPESE DETRAIBILI DALL'IRPEF	57
Le detrazioni d'imposta del 19%	57
Le altre detrazioni	65
Le detrazioni per i contratti di affitto	65
Le agevolazioni per le spese di ristrutturazioni edilizie	67
Detrazione Irpef per la riqualificazione energetica di edifici	68
5. LE AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ	71
Le agevolazioni per l'acquisto dei veicoli	71
La detrazione per gli addetti all'assistenza	74
L'aliquota Iva agevolata per ausili tecnici e informatici	75
Agevolazioni per i non vedenti	75
Agevolazioni per i servizi di interpretariato	76
Eliminazione delle barriere architettoniche	76
6. IL MODELLO 730	77
I redditi che si possono dichiarare con il Modello 730	77
Perché scegliere il Modello 730	78
I termini e le modalità di presentazione del Modello 730	79
I documenti da presentare	80
La scheda per la scelta dell'8 e del 5 per mille dell'Irpef	80
Come correggere il 730	81
7. IL MODELLO UNICO PERSONE FISICHE	83
Chi deve utilizzare il Modello Unico	83
Com'è composto il Modello Unico PF	83
Come si presenta	84
I termini di presentazione	85
Quando si versano le imposte calcolate con Unico	86
La compensazione delle imposte e dei contributi	87
La scelta per la destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'Irpef	88
Come correggere il Modello Unico	88

PARTE I > INFORMAZIONI GENERALI

1. LE PRIME SCADENZE FISCALI DEL 2011 (GEN-GIU)

GENNAIO											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	SOSTITUTI D'IMPOSTA E CONTRIBUENTI IVA Versamento unitario con modalità telematiche di ritenute, Iva, contributi previdenziali						17	18
				RAVVEDIMENTO ICI Regularizzazione, con sanzione ridotta al 2,5% più interessi, del versamento del saldo ICI 2010 non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 16 dicembre 2010							
19	20	21	22	23	24	25	26		27	28	
							RAVVEDIMENTO ACCONTO IVA Regularizzazione, con sanzione ridotta al 2,5% più interessi, del versamento dell'acconto Iva non effettuato (o effettuato in misura insufficiente) entro il 27 dicembre 2010				
29	30	CONTRATTI DI LOCAZIONE Versamento con Modello F23 dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° gennaio 2011					31	note			
CANONE RAI Versamento del canone annuale (o trimestrale o semestrale) da parte dei titolari di abbonamento alla radio o alla televisione											

ATTENZIONE Dal 1° gennaio 2011 cambia la misura del tasso legale per il calcolo degli interessi. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2010, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15 dicembre 2010, il tasso passa dal precedente 1% all'1,5%. Da rivedere, quindi, il calcolo degli interessi da versare in caso di ravvedimento operoso: fino al 31 dicembre 2010 si dovrà tener conto della vecchia misura, dal 1° gennaio 2011 del nuovo tasso legale dell'1,5%.

FEBBRAIO												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13	14	15	SOSTITUTI D'IMPOSTA E CONTRIBUENTI IVA Versamento unitario con modalità telematiche di ritenute, Iva, contributi previdenziali				16	17	18	19	20	21
				DATORI DI LAVORO Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del Tfr relativa all'anno 2010								
22	23	24	25	26	27	MODELLO CUD/2011 I sostituti d'imposta (datori di lavoro o ente previdenziale) devono consegnare la certificazione dei redditi corrisposti e delle ritenute effettuate nel 2010					28	
						CONTRIBUENTI IVA Comunicazione annuale, mediante invio telematico, dei dati Iva del 2010						
note												

ATTENZIONE Le scadenze potrebbero subire variazioni. Si raccomanda di verificare le date sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it nella sezione "Scadenze".



MARZO

1	2	3			4	5	6	7	8	9	10
CONTRATTI DI LOCAZIONE		Versamento con Modello F23 dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° febbraio 2011									
11	12	13	14	15	16					17	
SOSTITUTI D'IMPOSTA E CONTRIBUENTI IVA					Versamento unitario con modalità telematiche di ritenute, Iva, contributi previdenziali						
CONTRIBUENTI IVA					Versamento unitario con modalità telematiche dell'Iva a saldo dovuta in base alla dichiarazione Iva per il 2010						
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31					note					
CONTRATTI DI LOCAZIONE					Versamento con Modello F23 dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° marzo 2011						
DETRAZIONE RISPARMIO ENERGETICO					Invio della comunicazione per i lavori che non sono ancora terminati alla data del 31 dicembre 2010						

APRILE

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18			19	20	21	22
SOSTITUTI D'IMPOSTA E CONTRIBUENTI IVA					Versamento unitario con modalità telematiche di ritenute, Iva, contributi previdenziali						
23	24	25	26	27	28	29	30				
5 PER MILLE DELL'IRPEF					Presentazione della domanda di iscrizione negli appositi elenchi da parte degli enti della ricerca scientifica e sanitaria che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'Irpef						
note											

1. LE PRIME SCADENZE FISCALI DEL 2011 (GEN-GIU)

MAGGIO											
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
CONTRATTI DI LOCAZIONE Versamento con Mod. F23 dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° aprile 2011											
11	12	13	14	15	MODELLO 730/2011 Presentazione al proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente previdenziale) della dichiarazione Modello 730 e della busta contenente il Modello 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto e cinque per mille dell'Irpef					16	17
					SOSTITUTI D'IMPOSTA E CONTRIBUENTI IVA Versamento unitario con modalità telematiche di ritenute, Iva, contributi previdenziali						
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	note									

GIUGNO												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
					CONTRATTI DI LOCAZIONE IMMOBILI AD USO ABITATIVO Registrazione dei contratti con scadenza tra il 7/4/2011 e il 6/6/ 2011							
12	13	14	15	MOD. 730/2011 Termine per il datore di lavoro o Ente pensionistico per trasmettere al contribuente copia del Mod. 730 e del prospetto di liquidazione Mod.730-3					16			
					MODELLO UNICO 2011 Saldo 2010 e 1° acconto per il 2011 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche non tenuti ad applicare gli studi di settore. Per le persone fisiche la scadenza è posticipata al 6 luglio 2011 (così come per tutti i soggetti interessati dagli studi di settore)							
					ICI - ACCONTO Pagamento dell'acconto Ici relativo all'anno 2011							
					SOSTITUTI D'IMPOSTA E CONTRIBUENTI IVA Versamento unitario con modalità telematiche di ritenute, Iva, contributi previdenziali							
17	18	19						20	21	22	23	24
			MODELLO 730/2011 Presentazione al Caf o al professionista abilitato della dichiarazione Modello 730 e della busta contenente il Modello 730-1 per la scelta della destinazione dell'otto e cinque per mille dell'Irpef									
25	26	27	28	29	MODELLO UNICO 2011 (cartaceo) Presentazione per il tramite di un ufficio postale della dichiarazione dei redditi dell'anno 2010 da parte delle persone fisiche non obbligate alla trasmissione telematica						30	
					ICI - DICHIARAZIONE (*) Termine per i contribuenti che trasmettono la dichiarazione dei redditi in forma cartacea, per presentare la dichiarazione Ici (in caso di variazioni avvenute nel 2010) relativa agli immobili siti nei Comuni che non hanno deliberato termini diversi							

(*) La dichiarazione va presentata quando gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non si applicano le procedure telematiche del Modello Unico informatico.

ATTENZIONE Le scadenze potrebbero subire variazioni. Si raccomanda di verificare le date sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it nella sezione "Scadenze".

2. L'AGENZIA DELLE ENTRATE: CONTATTI E SERVIZI INFORMATIVI

>> COME CONTATTARE L'AGENZIA

Per mettersi in contatto con il servizio di assistenza, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei cittadini vari canali di comunicazione: telefono, internet, uffici.



con il telefono

848.800.444

seguendo le indicazioni fornite dal sistema è possibile accedere a vari servizi e informazioni

• CALL CENTER CON OPERATORE

Costo della telefonata: tariffa urbana a tempo (Tut)

Il servizio fornisce:

- Informazioni fiscali generali (normativa, scadenze, adempimenti, eccetera);
- Informazioni e assistenza su comunicazioni di irregolarità (nei casi più semplici è prevista la possibilità, se risultano errati, di annullarli direttamente);
- Assistenza dedicata agli intermediari abilitati per soli “Avvisi telematici” sulle comunicazioni relative alle dichiarazioni dei redditi;
- Informazioni relative ai rimborsi.

Per i quesiti particolarmente complessi che necessitano di particolari approfondimenti, gli operatori potranno fornire la relativa soluzione con una successiva richiamata.

• CALL BACK (Prenotazione di richiamata telefonica)

È possibile prenotare una richiamata nella giornata e nella fascia oraria che più si desidera. Il servizio consente infatti di essere contattati telefonicamente da un operatore. La prenotazione di richiamata viene proposta automaticamente quando il traffico telefonico è intenso, per evitare al contribuente di rimanere in attesa per un lungo periodo prima di poter parlare con l'operatore.

È possibile prenotare il servizio di call back anche tramite il sito internet www.agenziaentrate.gov.it dell'Agenzia.

• INFORMAZIONI RELATIVE AI RIMBORSI

È attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17, il sabato dalle ore 9 alle 13.

Il servizio fornisce informazioni sullo stato della pratica ai contribuenti in attesa di un rimborso.

• SERVIZIO AUTOMATICO (attivo 24 ore)

Il servizio fornisce informazioni automatiche su alcuni argomenti di natura fiscale:

- richiesta del codice personale Pin indispensabile per l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia. Il Codice Pin può essere richiesto anche tramite il sito internet dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it;
- conversione in cifre del codice fiscale;
- verifica delle partite Iva degli operatori comunitari. La verifica si ottiene digitando partita Iva e prefisso telefonico internazionale del Paese di residenza dell'operatore.

2. L'AGENZIA DELLE ENTRATE: CONTATTI E SERVIZI INFORMATIVI

• PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI

Il servizio consente, a coloro che hanno necessità di recarsi in ufficio, di prenotare un appuntamento con un funzionario evitando inutili attese presso gli sportelli. La prenotazione può essere effettuata, 24 ore su 24, telefonicamente o tramite il sito internet dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it, e permette di scegliere l'ufficio presso il quale recarsi, oltre al giorno e all'ora desiderati. Inoltre attraverso le indicazioni del sistema il contribuente può selezionare, tra una vasta gamma proposta, il servizio per il quale chiedere assistenza.

06.96.66.89.07

per chiamare con il **cellulare** (costo a carico del chiamante)

0039.06.96.66.89.33

per telefonare **dall'estero** (costo a carico del chiamante)

320.43.08.444 (SMS)

per ricevere informazioni via **SMS**; i messaggi possono essere inviati in qualunque momento della giornata. Il costo, a carico di chi invia il messaggio, dipende dal proprio piano tariffario. Per tutelare la privacy dei contribuenti non sarà data risposta agli SMS relativi alla propria situazione fiscale.



con una e-mail

WEB MAIL

(www.agenziaentrate.gov.it "sezione Contatta l'Agenzia")

Il servizio consente di chiedere informazioni in materia fiscale tramite l'invio di una e-mail all'Agenzia.

Per accedere è sufficiente compilare una scheda (nome e cognome, indirizzo di posta elettronica, breve sintesi della problematica fiscale – che non deve superare una decina di righe – e relativa tipologia).

ATTENZIONE

Per la corretta applicazione delle norme tributarie o l'individuazione dell'esatto trattamento fiscale di una fattispecie, è necessario, come previsto dalla normativa, fare ricorso all'interpello.



direttamente in ufficio

UFFICI DELL'AGENZIA

(www.agenziaentrate.gov.it – Sezione Uffici)

Il servizio consente di individuare l'ufficio a cui rivolgersi. È disponibile un motore di ricerca (Trova l'ufficio) per l'individuazione immediata dell'ufficio in base alla propria residenza.

PRENOTAZIONE APPUNTAMENTI

Il Servizio consente, a coloro che hanno necessità di recarsi in ufficio, di prenotare un appuntamento con un funzionario evitando inutili attese presso gli sportelli.

ASSISTENZA DEDICATA AI CONTRIBUENTI CON DISABILITÀ

In occasione della presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l'Agenzia delle Entrate attiva un servizio di assistenza per i contribuenti con disabilità, impossibilitati a recarsi presso gli sportelli de-

gli uffici. Le associazioni e gli enti interessati, che vogliono svolgere un ruolo di collegamento fra i contribuenti e l'Agenzia, devono accreditarsi presso i coordinatori di ciascuna Direzione Regionale il cui elenco è disponibile sul sito internet dell'Agenzia www.agenziaentrate.gov.it (Sezione Contatta l'Agenzia).

>> ALTRI SERVIZI INFORMATIVI



sito internet
www.agenziaentrate.gov.it

Nel sito istituzionale dell'Agenzia sono disponibili tutti i modelli di dichiarazione, versamento e comunicazione, la normativa, le circolari e le risoluzioni, i software per compilare e presentare i modelli, i servizi online, le schede sui principali adempimenti, tutte le scadenze fiscali, l'organigramma dell'Agenzia. Sono disponibili anche molti servizi di assistenza tra i quali: il calcolo del bollo auto, la "webmail", "Trova l'ufficio" e quelli per prenotare un appuntamento presso gli uffici, o una richiamata telefonica del Call center scegliendo giorno e ora. Sempre tramite il sito (Sezione "L'Agenzia comunica") è possibile iscriversi alla newsletter dell'Agenzia "Entrate news".



rivista telematica
www.fiscooggi.it

Rivista telematica che si articola in varie aree tematiche ("Attualità", "Normativa e prassi", "Giurisprudenza", "Accertamento", "Dati e statistiche", "Analisi e commenti", "Dalle regioni" e "Dal mondo") e numerose rubriche e strumenti di utilità.

>> PEC (Posta elettronica certificata)

La **Posta Elettronica Certificata** è un tipo speciale di e-mail che consente di inviare e ricevere messaggi di testo e allegati con lo stesso valore legale di una raccomandata con avviso di ricevimento. Con la Pec è possibile stabilire un canale di "Comunicazioni Elettroniche Certificate tra la Pubblica Amministrazione e Cittadini" con notevoli vantaggi sia in termini di tempo che di costi.

Le caselle di posta elettronica delle Direzioni dell'Agenzia dell'Entrate sono reperibili nella sezione "Contatta l'Agenzia" del sito www.agenziaentrate.gov.it.

3. IL GARANTE: UN ORGANO A TUTELA DEI CONTRIBUENTI

Il Garante del contribuente è un organo collegiale autonomo presente presso ogni Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate e nelle province autonome di Trento e Bolzano.

Istituito dall'art. 13 della legge 27 luglio 2000, n. 212, il Garante ha l'obiettivo di tutelare i cittadini nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.

Il Garante del contribuente opera in piena autonomia ed è composto da tre membri scelti fra altrettante categorie di soggetti particolarmente vicine ai problemi fiscali:

- notai (tra i quali viene scelto il Presidente), magistrati, docenti universitari;
- dirigenti dell'Amministrazione finanziaria o alti ufficiali della Guardia di finanza, a riposo da almeno due anni;
- avvocati, commercialisti, ragionieri, anch'essi a riposo e indicati dai rispettivi ordini professionali.

Gli incarichi hanno durata quadriennale e possono essere rinnovati senza alcuna limitazione.

>> L'ATTIVITÀ DEL GARANTE

Il Garante, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dai contribuenti:

- presenta richieste di documenti e chiarimenti agli uffici, i quali devono rispondere entro trenta giorni;
- rivolge raccomandazioni ai dirigenti degli uffici ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi e li richiama al rispetto delle norme dello Statuto del contribuente o dei termini relativi ai rimborsi d'imposta;
- accede agli uffici stessi per controllare la loro agibilità al pubblico nonché la funzionalità dei servizi di informazione e assistenza;
- attiva le procedure di autotutela, volte a determinare l'annullamento d'ufficio, totale o parziale, di atti di accertamento o di riscossione che risultano illegittimi o infondati;
- segnala norme o comportamenti suscettibili di produrre pregiudizio per i contribuenti;
- presenta una relazione semestrale al Ministro dell'Economia e delle Finanze.

>> COME E QUANDO RIVOLGERSI AL GARANTE

Al Garante si può rivolgere per iscritto (in carta libera) qualsiasi contribuente, inviando un'istanza contenente i propri dati anagrafici e il codice fiscale e segnalando eventuali disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualsiasi altro comportamento suscettibile di pregiudicare il rapporto di fiducia tra i cittadini e l'Amministrazione finanziaria.

Il Garante, al termine dell'attività svolta a seguito della segnalazione, ne comunica l'esito alla Direzione regionale o al comando di zona della Guardia di finanza competente nonché agli organi di controllo, mettendone a conoscenza anche l'autore della segnalazione.

Annualmente il Garante deve presentare direttamente al Governo e al Parlamento una relazione sull'attività svolta per fornire notizie e dati sullo stato dei rapporti tra fisco e cittadini, al fine di tutelare i diritti del contribuente.

Di seguito, l'elenco degli Uffici del Garante presenti in ogni regione e nelle province di Trento e Bolzano, con i nominativi dei componenti e i recapiti utili per contattarli.

I RECAPITI DEI GARANTI REGIONALI

<p>Sede: ABRUZZO Pres.: Prof. Avv. G. Greco Comp.: Gen. S. Maurino Comp.: Dr. B. Costanzo Telefono: 0863/432788 Fax: 0863/432776 E-mail: dr.abruzzo.garante@finanze.it Indirizzo: presso l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Avezzano, Via Don Minzoni, 9 67051 Avezzano (AQ)</p>	<p>Sede: LAZIO Pres.: Prof. Dr. F. S. d'Ayala Valva Comp.: Gen. G. C. P. Orioli Comp.: Dr. Alberto Mercuri Telefono: 06/48930340 Fax: 06/48930340 E-mail: dr.lazio.garante@finanze.it Indirizzo: Galleria Regina Margherita, 7 00184 Roma</p>	<p>Sede: SARDEGNA Pres.: Dr. C. Piana Comp.: Col. ris. G. Erriu Comp.: Dr. A. Aledda Telefono: 070/4090301-300 Fax: 070/4090585 E-mail: dr.sardegna.garante@finanze.it Indirizzo: presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate Via O. Bacaredda, 27 09127 Cagliari</p>
<p>Sede: BOLZANO Pres.: Dr. K. Manfred Comp.: Dr. B. Genovese Comp.: Dr.ssa M. Brugger Telefono: 0471/443221 Fax: 0471/272642 E-mail: dp.bolzano.garante@finanze.it Indirizzo: presso la Direzione provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Bolzano Piazza del Tribunale, 2 - 39100 Bolzano</p>	<p>Sede: LIGURIA Pres.: Dr. L. Di Noto Comp.: Dr. R. Cingano Comp.: Avv. G. Mancuso Telefono: 010/5548629-630 Fax: 010/5548680 E-mail: dr.liguria.garante@finanze.it Indirizzo: presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate Via Fiume, 2 - 16121 Genova</p>	<p>Sede: SICILIA Pres.: Dr. A. Dagnino Comp.: Dr. S. Forastieri Comp.: Dr. A. Jovane Telefono: 091/588317 Fax: 091/58831745 E-mail: dr.sicilia.garante@finanze.it Indirizzo: P.zza Marina - Salita Intendenza, 1 - 90133 Palermo</p>
<p>Sede: BASILICATA Pres.: Dr. R. Stella Comp.: Avv. G. Vorrasi Comp.: Dr. C. Maiorano Telefono: 0971/337348 Fax: 0971/410176 E-mail: dr.basilicata.garante@finanze.it Indirizzo: presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate Via dei Mille 4° piano sc. B - 85100 Potenza</p>	<p>Sede: LOMBARDIA Pres.: Dr. M. Blandini Comp.: Prof. Avv. G. Gaffuri Comp.: Dr. A. B. Mazzei Telefono: 02/65504300-304-305 Fax: 02/65504899 E-mail: dr.lombardia.garante@finanze.it Indirizzo: presso l'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Milano 1 Via della Moscova, 2 - 20121 Milano</p>	<p>Sede: TOSCANA Pres.: Dr. U. Nannucci Comp.: D.ssa E. Pascolini Comp.: Dr. F. Vannoni Telefono: 055/4978213 Fax: 055/4978295 E-mail: dr.toscana.garante@finanze.it Indirizzo: presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate Via della Fortezza, 8 - 50129 Firenze</p>
<p>Sede: CALABRIA Pres.: Dr. C. Salvatore Comp.: Ten. Col. G. Marziano Comp.: Rag. S. Muleo Telefono: 0961/542700 Fax: 0961/715425 E-mail: dr.calabria.garante@finanze.it Indirizzo: presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate Via Lombardi - 88100 Catanzaro</p>	<p>Sede: MARCHE Pres.: Dr. A. De Feo Comp.: Dr.ssa A.M. Bevilacqua Comp.: Avv. C. Perrone Telefono: 071/2080362 Fax: 071/55786 E-mail: dr.marche.garante@finanze.it Indirizzo: Corso Mazzini, 55 - 60121 Ancona</p>	<p>Sede: TRENTO Pres.: Dr. S. Coraiola Comp.: Gen. M. Porretti Comp.: Dr. I. G. Favoino Telefono: 0461/263865 Fax: 0461/265057 E-mail: dp.trento.garante@finanze.it Indirizzo: Via Vannetti, 15 - 38100 Trento</p>
<p>Sede: CAMPANIA Pres.: Dr. R. Numeroso Comp.: Dr. G. De Paola Comp.: Dr. E. Gambardella Telefono: 081/4281699 Fax: 081/4281698 E-mail: dr.campania.garante@finanze.it Indirizzo: presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate Via Diaz, 11 - 80134 Napoli</p>	<p>Sede: MOLISE Pres.: Prof. Dr. F. S. d'Ayala Valva Comp.: Dr. P. A. Ferraris Comp.: Dr. O. Caputi Telefono: 0874/435405 Fax: 0874/411125 E-mail: dr.molise.garante@finanze.it Indirizzo: presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate Via Scatolone, 4 - 86100 Campobasso</p>	<p>Sede: UMBRIA Pres.: Dr. G. Morani Comp.: Gen. G. Bianco Comp.: Dr. V. Pilone Telefono: 075/5145991 Fax: 075/5145994 E-mail: dr.umbria.garante@finanze.it Indirizzo: presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate Via Canali, 12 - 06122 Perugia</p>
<p>Sede: EMILIA ROMAGNA Pres.: Dr. F. Pintor Comp.: Dr. R. Tangari Comp.: Rag. L. Zauli Telefono: 051/6103617-618 Fax: 051/6002850 E-mail: dr.emiliaromagna.garante@finanze.it Indirizzo: presso l'ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate di Bologna 3 Via Larga, 35 - 40138 Bologna</p>	<p>Sede: PIEMONTE Pres.: Dr. S. Pieri Comp.: Dr. F. Vitullo Comp.: Dr. G. Lazzara Telefono: 011/3032945 Fax: 011/3163809 E-mail: dr.piemonte.garante@finanze.it Indirizzo: Via Sidoli, 35 - 10135 Torino</p>	<p>Sede: VALLE D'AOSTA Pres.: Dr. D. Cuzzola Comp.: Dr. P. Scrima Comp.: Dr. O. Formica Telefono: 0165/306852 Fax: 0165/34454 E-mail: dr.valledaosta.garante@finanze.it Indirizzo: presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate P.zza Manzetti, 2 - 11100 Aosta</p>
<p>Sede: FRIULI VENEZIA GIULIA Pres.: Dr. C. Dapelo Comp.: Avv. F. Franzutti Comp.: Dr. S. Varriale Telefono: 040/4198412 Fax: 040/4198495 E-mail: dr.friulivg.garante@finanze.it Indirizzo: presso la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate Via Giulia, 75 - 34135 Trieste</p>	<p>Sede: PUGLIA Pres.: (nomina in corso) Comp.: Dr. D. Fulco Comp.: Dr. N. Chiechi Telefono: 080/5210689 Fax: 080/5210901 E-mail: dr.puglia.garante@finanze.it Indirizzo: P.zza Massari, 50 - 70123 Bari</p>	<p>Sede: VENETO Pres.: Dott. S. Merz Comp.: Dr. R. Romani Comp.: Avv. L. Benvenuti Telefono: 041/2718209-308-309 Fax: 041/2718293 E-mail: dr.veneto.garante@finanze.it Indirizzo: S. Marco, Campo S. Angelo 3538 - 30124 Venezia</p>



**PARTE II > LE RECENTI
NOVITÀ TRIBUTARIE**

1. LA CEDOLARE SULLE LOCAZIONI

Dal 2011 è possibile scegliere un nuovo regime di tassazione agevolata del reddito derivante dagli immobili locati per finalità abitative, in alternativa a quello ordinario attualmente vigente.

Introdotta dal decreto legislativo n. 23/2011 (art. 3), il nuovo regime (denominato “cedolare secca”) è facoltativo e si applica anche alle pertinenze dell’abitazione locata congiuntamente ad essa.

>> IN COSA CONSISTE

Il sistema della cedolare secca consiste nell’applicare al canone annuo di locazione un’imposta fissa, in sostituzione dell’Irpef e relative addizionali, dell’imposta di registro e dell’imposta di bollo.

IMPOSTA DOVUTA CON IL NUOVO REGIME		IMPOSTE CHE NON SI VERSANO PIÙ
per i contratti di locazione a canone libero	21% del canone annuo stabilito dalle parti	Irpef Addizionale regionale Addizionale comunale
per i contratti di locazione a canone concordato e relativi alle abitazioni che si trovano: • nei Comuni ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe) • nei Comuni con carenze di disponibilità abitative (*)	19% del canone annuo	Imposta di registro (compresa quella sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione) Imposta di bollo (compresa quella, se dovuta, sulla risoluzione e sulle proroghe)
Resta l’obbligo di versare l’imposta di registro per la cessione del contratto di locazione		

(*) Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia e comuni confinanti - altri comuni capoluogo di provincia.

>> CONTRIBUENTI E IMMOBILI INTERESSATI

Il nuovo regime facoltativo è riservato alle persone fisiche titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sulle unità immobiliari locata (usufrutto, uso, abitazione). Non possono aderire le società e gli enti non commerciali.

Gli immobili per i quali si può scegliere il regime della cedolare sono:

- le unità abitative appartenenti alle categorie catastali da A1 a A11 esclusa l’A10 (uffici o studi privati);
- le relative pertinenze (solo se locata congiuntamente all’abitazione).

Sono esclusi tutti gli immobili strumentali e quelli relativi all’attività di impresa o di arti e professioni.

ATTENZIONE

Chi decide di avvalersi del nuovo regime ha l’obbligo di comunicarlo al conduttore dell’immobile locato con lettera raccomandata. Con la comunicazione il locatore rinuncia alla facoltà di chiedere l’aggiornamento del canone, anche se era previsto nel contratto, incluso quello per adeguamento Istat.

» OPZIONE PER IL NUOVO REGIME

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 7 aprile 2011 ha stabilito le modalità di esercizio dell'opzione, i termini e le modalità di versamento in acconto e a saldo della cedolare secca. Con lo stesso provvedimento sono stati approvati i modelli da presentare per richiedere l'applicazione del nuovo regime.

ESERCIZIO DELL'OPZIONE

Per avvalersi del regime della cedolare occorre esercitare l'opzione compilando, a seconda dei casi, il "modello **Siria**" o il "modello **69**" (entrambi disponibili gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate in formato elettronico).

Il modello Siria

È un modello semplificato di denuncia per la registrazione del contratto di locazione e per l'esercizio dell'opzione per la cedolare secca.

The image shows the SIRIA form, titled "DENUNCIA PER LA REGISTRAZIONE TELEMATICA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI BENI IMMOBILI AD USO ABITATIVO E RELATIVE PERTINENZE ED ESERCIZIO DELL'OPZIONE PER LA CEDOLARE SECCA". It includes fields for registration date, protocol number, and office details. A section titled "LOCATORE" contains fields for the landlord's name, address, and tax code. A declaration at the bottom states: "Il sottoscritto dichiara la finalità abitativa della locazione degli immobili sotto indicati e dichiara di optare per il regime della cedolare secca alle condizioni previste dall'art. 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23".

Può essere utilizzato per fattispecie più semplici con un numero limitato di locatori e di conduttori, con omogeneità di opzioni e con contenuto contrattuale limitato alla disciplina del rapporto di locazione.

Il modello deve essere presentato esclusivamente in via telematica (utilizzando l'apposito software messo a disposizione dall'Agenzia delle Entrate), direttamente dal contribuente interessato o tramite i soggetti abilitati (Caf, professionisti).

In particolare, il modello Siria può essere utilizzato solo se il contratto di locazione presenta le seguenti caratteristiche:

- numero di locatori non superiore a tre;
- tutti i locatori esercitano l'opzione per la cedolare secca;
- numero di conduttori non superiore a tre;
- una sola unità abitativa e un numero di pertinenze non superiore a tre;
- tutti gli immobili sono censiti con attribuzione di rendita;
- contiene esclusivamente la disciplina del rapporto di locazione (e non ulteriori pattuizioni).

Il modello 69

Nelle ipotesi diverse da quelle sopra descritte, l'opzione per la cedolare secca deve essere espressa mediante il modello per la richiesta di registrazione degli atti (modello 69), per il quale, con il provvedimento del 7 febbraio 2011, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha approvato le integrazioni necessarie per l'esercizio dell'opzione.

The image shows the MOD. 69 form, titled "RICHIESTA DI REGISTRAZIONE E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI". It includes a table for registration details and a section for the tax code of the property.

PARTE RISERVATA ALL'UFFICIO		DATA		IMPORTI		RIFERENZE AI CODICI DI FISCATO DEI RELATIVI IMPOSTATI		
SERIE	NUMERO					SERIE	NUMERO	SERIE

Il modello si presenta in modalità cartacea, in duplice copia, agli uffici dell'Agenzia delle Entrate. Esso va compilato per le proroghe, le risoluzioni anticipate, eccetera.

In caso di contitolarità dell'immobile l'opzione deve essere esercitata distintamente da ciascun locatore. I locatori contitolari che non esercitano l'opzione sono tenuti a versare l'imposta di registro calcolata sulla parte del canone di locazione loro imputabile in base alle quote di possesso.

>> VERSAMENTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA

L'imposta deve essere versata entro lo stesso termine previsto per il versamento dell'Irpef (acconto e saldo) e con le modalità stabilite dall'articolo 19 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

VERSAMENTO DELL'ACCONTO

Per il 2011 è previsto un versamento in acconto dell'85% dell'imposta dovuta (dal 2012 la misura dell'acconto sarà pari al 95%).

Il versamento dell'acconto 2011 va effettuato con gli stessi criteri di versamento dell'acconto Irpef. In particolare, in un'unica soluzione, entro il 30 novembre 2011, se l'importo è inferiore a 257,52 euro. Se l'importo dovuto è superiore a 257,52 euro, si versa in due rate:

- la prima, del 40%, entro il 6 luglio 2011 (o 5 agosto 2011 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse);
- la seconda, del restante 60%, entro il 30 novembre 2011.

Per i contratti con decorrenza successiva al 31 maggio 2011 il versamento dell'acconto va effettuato, in unica rata, entro il 30 novembre 2011.

L'acconto non deve essere versato per i contratti con decorrenza dal 1° novembre 2011.

ATTENZIONE

La prima rata dell'acconto della cedolare secca può essere versata ratealmente. Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, secondo le medesime disposizioni previste per la rateazione dell'Irpef.

VERSAMENTO A SALDO

Per il versamento a saldo dell'imposta sostitutiva si applicano le stesse regole previste per il versamento del saldo dell'Irpef.

>> DURATA DELL'OPZIONE E REVOCA

L'opzione obbliga il locatore ad applicare il regime della cedolare secca per l'intero periodo di durata del contratto (o della proroga), o per il residuo periodo di durata del contratto nei casi in cui l'opzione sia esercitata nelle annualità successive alla prima.

Il locatore ha la facoltà di revocare l'opzione in ciascuna annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata esercitata la stessa. La revoca deve essere effettuata entro il termine previsto per il pagamento dell'imposta di registro relativa all'annualità di riferimento e comporta il versamento della stessa imposta. E' sempre possibile esercitare l'opzione nelle annualità successive.

>> DISCIPLINA TRANSITORIA PER L'ANNO 2011

La cedolare secca può essere applicata, per il periodo di imposta 2011, ai contratti in corso nell'anno 2011, anche con scadenza anteriore al 7 aprile, e a quelli oggetto di risoluzione volontaria prima di tale data.

Per i seguenti contratti che alla data del 7 aprile 2011 risultano:

- scaduti o risolti volontariamente
- ancora in corso e per i quali è già stata eseguita la registrazione
- prorogati, per i quali è già stato effettuato il pagamento dell'imposta di registro

il locatore può applicare la cedolare secca in sede di dichiarazione relativa ai redditi 2011 da presentare nell'anno 2012.

In tali casi, le imposte di registro e di bollo già versate non sono rimborsabili e il locatore è tenuto per il periodo d'imposta 2011 al versamento dell'acconto dell'imposta sostitutiva.

Per i contratti registrati a partire dalla data del 7 aprile 2011, l'opzione si esercita in sede di registrazione. Per i contratti prorogati per i quali il termine per il pagamento dell'imposta di registro non è ancora scaduto alla data del 7 aprile 2011 l'opzione si esercita con il modello 69.


ATTENZIONE

In considerazione dell'entrata in vigore il 7 aprile della nuova disciplina normativa, tenuto conto dell'art. 3 della legge n 212/2000, per consentire ai contribuenti di avere adeguata conoscenza del funzionamento della cedolare, sono previsti specifici termini per la registrazione e l'esercizio dell'opzione. In particolare, per i contratti per i quali il termine di registrazione scade tra il 7 aprile e il 6 giugno 2011 la registrazione, anche ai fini dell'opzione, può essere effettuata entro il **6 giugno 2011**.

In caso di risoluzione del contratto di locazione in corso alla data del 7 aprile 2011 o di risoluzione per la quale, alla stessa data, non è scaduto il termine per il pagamento dell'imposta di registro dovuta per la risoluzione stessa, l'opzione per la cedolare secca si può esprimere anche entro il termine di versamento dell'imposta di registro relativa alla risoluzione, mediante il modello 69, e ha effetto per l'applicazione della cedolare secca per il periodo d'imposta 2011.

L'opzione espressa in sede di risoluzione del contratto consente di non versare l'imposta di registro e l'imposta di bollo, se dovuta, sulla risoluzione stessa. Il locatore è però tenuto a versare l'acconto dell'imposta sostitutiva relativamente all'anno 2011.

In caso di...



EFFETTI DELLA CEDOLARE SUL REDDITO

Il reddito assoggettato a "cedolare secca" concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini della spettanza di deduzioni, detrazioni, benefici legati al possesso di requisiti reddituali e per la determinazione dell'Isee (indicatore della situazione economica equivalente).

Per informazioni più dettagliate sul nuovo regime di tassazione agevolata delle locazioni, si rinvia ai provvedimenti emanati in materia dall'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

2. LEGGE DI STABILITÀ 2011: LE NOVITÀ PER CONTRIBUENTI E IMPRESE

La legge di stabilità 2011 (legge n. 220 del 13 dicembre 2010) contiene alcune importanti disposizioni fiscali delle quali i contribuenti devono tener conto già dai primi mesi del 2011.

Riportiamo di seguito le principali misure.

>> RAVVEDIMENTO OPEROSO: CAMBIA LA MISURA DELLE SANZIONI

È stata modificata la misura delle sanzioni ridotte previste in caso di ricorso all'istituto del ravvedimento operoso. Le nuove misure si applicano per la regolarizzazione delle violazioni commesse a partire dal 1° febbraio 2011.

MANCATO PAGAMENTO DI TRIBUTI

La sanzione ordinariamente prevista nella misura del 30% per l'omesso o insufficiente versamento delle imposte dovute a titolo di acconto o di saldo in base alla dichiarazione dei redditi e dell'Iva, e per l'omesso o insufficiente versamento delle ritenute alla fonte operate dal sostituto d'imposta, è così ridotta:

- 1/10 del 30%, cioè il 3%, se il versamento è effettuato entro 30 giorni dalla scadenza (ravvedimento breve);
- 1/8 del 30%, cioè il 3,75%, se il versamento è effettuato con ritardo superiore a 30 giorni, ma entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d'imposta in cui la violazione è stata commessa (ravvedimento lungo).

VIOLAZIONI DI NATURA SOSTANZIALE

Gli errori e le omissioni rilevabili in sede di liquidazione e di controllo formale della dichiarazione (articoli 36-bis e 36-ter del Dpr n. 600/1973), quali:

- errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte
- indicazione in misura superiore a quella spettante di detrazioni di imposta, di oneri deducibili o detraibili, di ritenute d'acconto e di crediti d'imposta

potranno essere regolarizzati mediante il pagamento della sanzione ridotta al 3,75% (pari a 1/8 del 30%) della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato.

Gli errori e le omissioni che configurerebbero la violazione di infedele dichiarazione, quali:

- omessa o errata indicazione di redditi
- errata determinazione di redditi
- esposizione di indebite detrazioni o deduzioni

potranno essere regolarizzati mediante il pagamento della sanzione ridotta al 12,50% (pari a 1/8 della sanzione minima prevista del 100%) della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito spettante.

PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE CON RITARDO NON SUPERIORE A 90 GIORNI

Se la dichiarazione è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni la violazione potrà essere regolarizzata mediante il pagamento di una sanzione di 25 euro (pari a 1/10 del minimo di 258 euro), ferma restando l'applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi, qualora non regolarizzate.

>> ACQUIESCENZA, ADESIONE E CONCILIAZIONE GIUDIZIALE: LE NUOVE RIDUZIONI

La legge di stabilità 2011 ha modificato anche la misura delle sanzioni ridotte dovute dai contribuenti in caso di:

- acquiescenza;
- accertamento con adesione;
- definizione agevolata delle sanzioni;
- adesione agli inviti al contraddittorio e ai processi verbali di constatazione;
- conciliazione giudiziale.

Si tratta degli istituti introdotti nell'ordinamento tributario al fine di evitare il contenzioso tributario o chiudere una lite fiscale pendente.

Dal 1° febbraio 2011 si applicano le seguenti misure:

ISTITUTO	SANZIONE RIDOTTA DOVUTA DAL 1° FEBBRAIO 2011 (*)	LA VECCHIA MISURA
acquiescenza	1/3	1/4
accertamento con adesione		
definizione agevolata delle sanzioni		
adesione agli inviti al contraddittorio	1/6	1/8
adesione ai verbali di constatazione		
conciliazione giudiziale	40%	1/3

(*) La nuova misura della sanzione ridotta si applica con riferimento agli atti definibili emessi dagli uffici dell'Agenzia delle Entrate e ai ricorsi presentati a partire dal 1° febbraio 2011

>> RISPARMIO ENERGETICO: PROROGA DELLA DETRAZIONE CON NUOVE REGOLE

La detrazione del 55% prevista per gli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti è stata prorogata al 31 dicembre 2011. È stato introdotto, tuttavia, l'obbligo di ripartire la detrazione in dieci quote annuali di pari importo (in luogo delle cinque rate previste nel 2010).

Le agevolazioni consistono in riduzioni dall'Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) e dall'Ires (Imposta sul reddito delle società) e sono riconosciute per interventi che aumentino il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti e che riguardano, in particolare, le spese sostenute per:

- la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento;
- il miglioramento termico dell'edificio (finestre, comprensive di infissi, coibentazioni, pavimenti);
- l'installazione di pannelli solari;
- la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

I limiti d'importo sui quali calcolare la detrazione variano in funzione del tipo di intervento, come indicato nella seguente tabella:

TIPO DI INTERVENTO	DETRAZIONE MASSIMA
riqualificazione energetica di edifici esistenti	100.000 euro (55% di 181.818,18 euro)
involucro edifici (pareti, finestre, compresi gli infissi, su edifici esistenti)	60.000 euro (55% di 109.090,90 euro)
installazione di pannelli solari	60.000 euro (55% di 109.090,90 euro)
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale	30.000 euro (55% di 54.545,45 euro)

Per gli interventi eseguiti nel 2011 sarà obbligatorio ripartire la detrazione in dieci rate annuali di pari importo.

Negli anni precedenti era invece prevista una diversa ripartizione. E precisamente:

- per interventi realizzati nel 2007 la detrazione andava ripartita in tre quote annuali di pari importo;
- per quelli realizzati nel 2008, la detrazione poteva essere ripartita in un numero di quote annuali, sempre di pari importo, tra tre e dieci, su scelta irrevocabile del contribuente da esprimere all'atto della prima detrazione;
- per gli interventi realizzati dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2010, la detrazione doveva essere ripartita in cinque quote annuali.

Per informazioni più dettagliate sulle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici, si rinvia alla guida “Le Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico” consultabile sul sito dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

>> ACCERTAMENTI PARZIALI: LE NUOVE IPOTESI PER L’EMISSIONE

L'accertamento parziale è una delle tante modalità di controllo fiscale effettuato dall’Agenzia delle Entrate sui contribuenti.

È disciplinato dall’art. 41-bis del Dpr 600/1973 per le imposte dirette e dall’art. 54 del Dpr 633/72 per l’Iva.

In sintesi, è prevista la possibilità per i competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate di stabilire l’esistenza di un reddito (o corrispettivi, per quanto riguarda l’Iva) non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, sulla base di elementi risultanti da:

- accessi, ispezioni e verifiche;
- segnalazioni effettuate dalla Direzione centrale accertamento, da una Direzione regionale o da un ufficio della stessa Agenzia o di altre Agenzie fiscali;
- dati in possesso dell’anagrafe tributaria;
- segnalazioni da parte della Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici.

L’emissione di un avviso di accertamento parziale non pregiudica la possibilità per gli uffici di emettere successivi avvisi di accertamento, quando vengono a conoscenza di nuovi elementi.

A seguito della previsione contenuta nella legge di stabilità 2011, gli uffici dell’Amministrazione finanziaria possono effettuare accertamenti parziali, in materia di imposte sui redditi e di Iva, anche in presenza di altre ipotesi.

In particolare, oltre che nei casi già previsti, si potrà ricorrere all'accertamento parziale anche sulla base degli elementi, dei dati e delle notizie raccolti a seguito di:

- un invito a comparire;
- un invito a esibire o trasmettere atti e documenti;
- un questionario inviato al contribuente.

» DETRAZIONI PER CARICHI FAMILIARI AI NON RESIDENTI

È stata prorogata al 2011 la detrazione per i familiari a carico in favore dei contribuenti non residenti. L'agevolazione spetta a condizione che il contribuente dimostri di non godere, nel paese in cui risiede, di un beneficio fiscale assimilabile a quello per carichi di famiglia concesso in Italia, e che le persone a carico non possiedono un reddito complessivo superiore al limite di 2.840,51 euro.

ATTENZIONE

Poiché la detrazione sarà in vigore fino al periodo d'imposta 2011, nel calcolo dell'acconto Irpef dovuto per l'anno 2012, il cittadino non residente non dovrà tener conto delle detrazioni godute.

» PROPRIETÀ CONTADINA: A REGIME L'AGEVOLAZIONE PER L'ACQUISTO DEI TERRENI AGRICOLI

Passano a regime nell'ordinamento tributario italiano le agevolazioni per l'acquisto dei terreni agricoli e relative pertinenze da parte della piccola proprietà contadina.

I benefici consistono nella tassazione agevolata sulla cessione di terreni agricoli nei confronti di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, e per le operazioni fondiari effettuate attraverso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (Ismea).

In particolare, per tali atti è prevista la seguente tassazione:

- le imposte di registro e ipotecaria sono dovute in misura fissa (168 euro ciascuna);
- l'imposta catastale va corrisposta nella misura dell'1%.

Inoltre, è prevista una riduzione del 50% dell'onorario da corrispondere al notaio.

ATTENZIONE

I benefici si perdono se, prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto, i terreni vengono venduti o non sono più coltivati o condotti direttamente.

3. LE PRINCIPALI MISURE FISCALI DEL DECRETO LEGGE 78/2010

Con la conversione del decreto n. 78 del 2010 – avvenuta con la legge n. 122 del 30 luglio 2010 – sono entrate in vigore misure finalizzate al contrasto dell'evasione fiscale e all'agevolazione in favore delle imprese e di alcune categorie di contribuenti.

Di seguito, alcune tra le novità più significative.

>> L'AGEVOLAZIONE FISCALE PER IL RIENTRO DEI RICERCATORI DALL'ESTERO

Per favorire il rientro in Italia di docenti e ricercatori che hanno trasferito la propria residenza all'estero, l'art. 44 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 ha introdotto una specifica agevolazione fiscale.

Il beneficio consiste nell'esclusione dal reddito di lavoro dipendente o autonomo – ai fini delle imposte sui redditi – del 90% dei compensi derivanti dall'attività di ricerca e docenza svolta in Italia. I medesimi compensi non concorrono alla formazione del valore della produzione netta ai fini Irap.

I REQUISITI PRINCIPALI INDICATI DALLA NORMA

I docenti e i ricercatori che vogliono usufruire dell'agevolazione devono:

- aver conseguito un titolo di studio universitario o equiparato;
- essere residenti all'estero in modo non occasionale;
- aver svolto per almeno due anni continuativi documentata attività di ricerca o docenza all'estero presso centri di ricerca, pubblici o privati, o università;
- rientrare in Italia per svolgere qui la loro attività dal 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto) ed entro i cinque anni solari successivi, acquisendo – conseguentemente – la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

L'agevolazione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011: è possibile farla valere nel periodo d'imposta in cui il ricercatore o il docente diviene fiscalmente residente in Italia e nei due periodi di imposta successivi, sempre che permanga la residenza fiscale nel territorio dello Stato.

L'AGEVOLAZIONE IN SINTESI	
A CHI SPETTA	docenti - ricercatori
IN COSA CONSISTE	<ul style="list-style-type: none"> • per il pagamento delle imposte dirette si considera solo il 10% dei compensi percepiti • i compensi non concorrono a formare la base imponibile Irap
REQUISITI SOGGETTIVI	<ul style="list-style-type: none"> • titolo di studio universitario o equiparato • abituale residenza all'estero • almeno 2 anni di attività all'estero in centri di ricerca o università • svolgimento in Italia, entro il 2015, dell'attività di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, con conseguente acquisizione della residenza fiscale
DURATA DEL BENEFICIO	tre periodi d'imposta (a partire dal 1° gennaio 2011)

>> IL REGIME FISCALE DI ATTRAZIONE EUROPEA

Le imprese residenti in uno Stato membro dell'Unione europea – diverso dall'Italia – potranno applicare un regime tributario diverso da quello italiano. Lo prevede l'articolo 41 del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010.

In particolare, questa possibilità riguarda le imprese che intraprendono in Italia nuove attività economiche. Esse potranno scegliere il regime fiscale vigente nel proprio Stato d'origine o quello di un altro Stato membro per un periodo di tre anni.

Tali attività economiche, però, non devono risultare già avviate in Italia prima del 31 maggio 2010 e devono essere effettivamente svolte nel territorio dello Stato.

Il regime tributario scelto dall'impresa troverà applicazione anche nei confronti di dipendenti e collaboratori della stessa.

ATTENZIONE

Per l'attuazione di questa previsione occorrerà attendere le disposizioni che saranno stabilite da un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

>> I CONTROLLI SPECIFICI SULLE IMPRESE “APRI E CHIUDI” E IN PERDITA

Per contrastare situazioni a rischio di evasione e di frode fiscale e contributiva, il decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010 ha previsto specifici controlli e una sistematica vigilanza da parte dell'Agenzia delle Entrate sulle seguenti imprese:

- **Imprese che cessano l'attività entro un anno**

Attraverso l'attività di individuazione dei contribuenti da sottoporre a controllo, l'Agenzia delle Entrate, la Guardia di Finanza e l'Inps dedicheranno particolare attenzione a quelle imprese che cessano l'attività entro un anno dalla data di inizio (le cosiddette imprese “apri e chiudi”).

Obiettivo della norma è quello di impedire quei fenomeni nei quali si attivano posizioni fiscali solo per il tempo necessario per realizzare determinate transazioni commerciali e subito dopo chiudere l'attività senza il pagamento delle imposte dovute.

- **Imprese in perdita fiscale**

Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza effettueranno attenta e costante vigilanza nei confronti di quelle imprese che – per più di un periodo d'imposta – presenteranno dichiarazioni in perdita fiscale e non abbiano deliberato e interamente effettuato nello stesso periodo uno o più aumenti di capitale a titolo oneroso di importo almeno pari alle perdite fiscali stesse.

Sono escluse le situazioni in cui le perdite sono dovute a compensi erogati agli amministratori e ai soci.

Inoltre, nei confronti dei contribuenti per i quali non si applicano gli studi di settore e non soggetti a tutoraggio saranno realizzati – dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza – coordinati piani di intervento annuali, elaborati sulla base di analisi di rischio a livello locale che riguardano almeno un quinto della platea di riferimento.

>> L'INVIO TELEMATICO DELLE OPERAZIONI CON IVA SUPERIORE A 3.000 EURO (SPESOMETRO)

Con lo scopo di rafforzare gli strumenti a disposizione dell'Amministrazione finanziaria - necessari alla prevenzione e al contrasto dei comportamenti fraudolenti sia in materia di Iva (frodi "carosello" e false fatturazioni) e sia in ambito di imposizione sul reddito - l'art. 21 del decreto legge n. 78/2010 ha introdotto l'obbligo di comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni Iva di un determinato valore.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010 sono stati individuati criteri, modalità e termini per la trasmissione della comunicazione telematica.

COSA COMUNICARE

L'obbligo di comunicazione telematica ha per oggetto esclusivamente le operazioni rilevanti ai fini Iva (di importo pari o superiore a 3.000 euro, al netto dell'imposta sul valore aggiunto) e si applica esclusivamente ai soggetti passivi di tale imposta che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi - rilevanti agli effetti del tributo - nel territorio dello Stato.

Per le operazioni Iva per le quali non vi è l'obbligo di emettere la fattura (per esempio, quelle riguardanti il commercio al dettaglio) il limite è elevato a 3.600 euro al lordo dell'imposta applicata.

Per i contratti di appalto, di fornitura, di somministrazione e gli altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici, l'operazione è da comunicare solo quando i corrispettivi dovuti in un anno solare sono complessivamente pari o superiore a 3.000 euro.

Per il periodo d'imposta 2010 l'importo al di sopra del quale scatta l'obbligo della comunicazione è elevato a 25.000 euro e occorre comunicare solo le operazioni soggette all'obbligo di fatturazione.

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione:

- le importazioni;
- le esportazioni (art. 8, comma 1, lettere a e b del Dpr 633/72);
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti *black list*;
- le operazioni già comunicate all'Anagrafe tributaria (per esempio, fornitura di energia elettrica, servizi di telefonia, contratti di assicurazione, eccetera).

In fase di prima applicazione, sono inoltre escluse le operazioni rilevanti ai fini dell'Iva, effettuate fino al 30 giugno 2011, per le quali non vi è l'obbligo di emissione della fattura.

QUANDO

L'invio telematico va effettuato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferiscono le operazioni. Per il periodo d'imposta 2010 il termine entro cui deve essere effettuata la comunicazione è stato ampliato fino al 31 ottobre 2011.

È possibile trasmettere una comunicazione in sostituzione di un'altra già inviata, a condizione che si riferisca allo stesso periodo d'imposta e la sostituzione avvenga, previo annullamento della precedente comunicazione, non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei dati.

COME TRASMETTERE I DATI

La trasmissione deve avvenire tramite il servizio telematico Entratel o Internet (Fisconline), anche avvalendosi degli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, e secondo le specifiche tecniche allegate al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010.

ATTENZIONE

L'omessa presentazione della comunicazione o la trasmissione della stessa comunicazione con dati incompleti o non veritieri prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa da un minimo di 258 a un massimo di 2.065 euro.

>> LE NOVITÀ SUL REDDITOMETRO

Con il decreto legge n. 78/2010 (articolo 22) è stato modificato parzialmente l'articolo 38 del Dpr 600/1973 che disciplina, oltre all'accertamento sintetico di tipo analitico (quarto comma), l'accertamento sintetico di tipo induttivo (il cosiddetto "redditometro").

Il redditometro è lo strumento attraverso il quale l'Amministrazione finanziaria può determinare "induttivamente" il reddito delle persone fisiche – al verificarsi di determinate condizioni – calcolandolo sulla base di una serie di indici di capacità contributiva.

ATTENZIONE

Per l'applicazione del nuovo strumento occorrerà attendere un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze e sono ancora da definire le regole attuative.

Le novità si riferiscono, in particolare, alle diverse modalità di calcolo del reddito e alla possibilità di utilizzare nuovi indicatori di capacità contributiva.

L'obiettivo è quello di adeguare all'attuale contesto socio-economico questa particolare forma di accertamento, di renderlo più efficiente e dotarlo di maggiori garanzie per i contribuenti.

Il nuovo redditometro, che potrà produrre i suoi effetti già a partire dal periodo d'imposta 2009, presenta, nella sua versione aggiornata, alcune caratteristiche che lo differenziano sostanzialmente da quello utilizzato in passato.

IL NUOVO REDDITOMETRO IN SINTESI

COSA PREVEDE LA NORMA: l'ufficio potrà sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta. È fatta salva la prova contraria del contribuente, il quale potrà dimostrare che il finanziamento delle spese effettuate è avvenuto:

- con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta;
- con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;
- con redditi che non concorrono alla formazione del reddito imponibile.

QUANDO È AMMESSO: l'accertamento sintetico sarà ammesso solo quando il reddito complessivo accertabile – reddito presunto – risulterà superiore di almeno il 20% di quello dichiarato (nella versione precedente del redditometro tale percentuale era pari al 25%).

NUOVI INDICI: la determinazione sintetica del reddito potrà essere fondata, inoltre, sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza.

Gli indici utilizzati per la ricostruzione induttiva del reddito saranno determinati con appositi decreti ministeriali che saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale con periodicità biennale.

OBBLIGATORietà DEL CONTRADDITTORIO: sarà obbligatorio per l'ufficio invitare il contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione.

RICONOSCIMENTO DEGLI ONERI DEDUCIBILI E DELLE DETRAZIONI D'IMPOSTA: dal reddito complessivo determinato sinteticamente sarà possibile dedurre gli oneri di cui all'art. 10 del Dpr n. 917/1986 (contributi previdenziali, erogazioni liberali, eccetera).

La maggior imposta lorda accertata sarà diminuita dalle detrazioni previste dalla legge (per familiari a carico, per tipologia di reddito, spese mediche, eccetera).


>> L'ESECUTIVITÀ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

Per rendere più veloce ed efficiente la procedura di riscossione, l'art. 29 del decreto legge n. 78/2010 ha modificato alcune disposizioni riguardanti gli avvisi di accertamento che saranno notificati a partire da luglio 2011.

In particolare, gli avvisi di accertamento (ai fini delle imposte sui redditi e dell'Iva) che l'Agenzia delle Entrate emetterà dal 1° luglio 2011 e il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, avranno le seguenti caratteristiche.

- A. dovranno contenere l'intimazione ad adempiere - entro il termine di presentazione del ricorso - all'obbligo di pagare gli importi in essi indicati oppure il 50% delle maggiori imposte accertate - a titolo provvisorio - nel caso in cui si decida di ricorrere davanti alla Commissione tributaria.
L'intimazione ad adempiere al pagamento dovrà essere contenuta anche nei successivi atti emessi in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
- B. diventeranno esecutivi dopo 60 giorni dalla notifica e dovranno espressamente riportare l'avvertimento che dopo 30 giorni dal termine utile per il pagamento la riscossione delle somme richieste sarà affidata agli agenti della riscossione, concentrando nell'avviso la qualità di titolo esecutivo.
In pratica, si passerà dalla riscossione con emissione del ruolo e della cartella di pagamento a una procedura di riscossione che non prevede più la notifica della cartella.
Le modalità operative di tale disposizione saranno contenute in un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.

- C. se esiste un giustificato pericolo per il positivo esito della riscossione, trascorsi 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e del provvedimento di irrogazione delle sanzioni, l'esazione delle somme in essi indicate potrà essere affidata agli agenti della riscossione anche prima del decorso dei termini previsti nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni.



Infine, è previsto che l'agente della riscossione dovrà attivare l'espropriazione forzata – a pena di decadenza – entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

ATTENZIONE

Gli avvisi di accertamento interessati dalle nuove disposizioni sono quelli relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi.

>> IL DIVIETO DI COMPENSAZIONE IN PRESENZA DI DEBITI ISCRITTI A RUOLO

Dal **1° gennaio 2011** il contribuente nei confronti del quale risultano iscrizioni a ruolo

- per imposte erariali e relativi accessori
- di importo superiore a 1.500 euro
- per le quali è scaduto il termine di pagamento

non può più utilizzare in compensazione gli eventuali crediti di cui dispone (se non estingue prima il debito). Si tratta della compensazione prevista dalla legge 241/97 che si effettua utilizzando il modello di pagamento F24.

Questa nuova disposizione (prevista dall'art. 31 del decreto legge 78/2010) garantisce efficienza al sistema dell'accertamento e della riscossione delle imposte ed evita che i debitori di importi iscritti a ruolo scaduti possano non versare imposte dovute.

ATTENZIONE

La limitazione all'utilizzo della compensazione è applicabile in presenza di ruoli per i quali, oltre a essere scaduto il termine di pagamento, non è stato emesso un provvedimento di sospensione. Quando il debito iscritto a ruolo non supera i 1.500 euro non vi è alcuna limitazione all'utilizzo in compensazione dei crediti.

Per l'inosservanza del divieto si applica la **sanzione del 50%** dell'importo dei debiti iscritti a ruolo e fino all'ammontare indebitamente compensato.

La sanzione non può essere applicata fino a quando sull'iscrizione a ruolo pende contestazione giudiziale o amministrativa. In tal caso, la norma prevede che il termine di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione o dell'atto di irrogazione (31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione) decorre dal giorno successivo alla data della definizione della contestazione.

ESEMPIO: consideriamo il caso di un contribuente che ha un debito scaduto iscritto a ruolo per 4.000 euro e, allo stesso tempo, è creditore nei confronti dell'Erario di Iva per 10.000 euro. Supponiamo che egli utilizzi nel modello F24 il credito Iva per pagare 6.000 euro per Irpef senza aver prima estinto il debito. In questa situazione, al contribuente incorso nella compensazione indebita sarà applicata una sanzione di 2.000 euro pari, cioè, al 50% dell'importo del debito.

Per informazioni più dettagliate sul divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti si rinvia alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E dell'11 marzo 2011.

ATTENZIONE

Coerentemente con le nuove disposizioni in materia di compensazioni, dal 1° gennaio 2011, per i ruoli di ammontare fino a 1.500 euro, non opera più, in sede di erogazione di un rimborso d'imposta, il procedimento di pagamento delle somme iscritte a ruolo mediante compensazione volontaria con crediti di imposta, disciplinato dall'articolo 28-ter del Dpr 602/73.

LE ALTRE NOVITÀ IN MATERIA

Accanto al divieto di compensazione la norma introduce nuove possibilità di utilizzo dei crediti fiscali per estinguere le cartelle di pagamento. La nuova disposizione prevede la possibilità di pagare, anche parzialmente e con le modalità definite dal decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2011, le somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.

Per consentire tale pagamento l'Agenzia delle Entrate ha istituito l'apposito codice tributo (risoluzione n. 18/E del 21 febbraio 2011).

Un'altra novità – contenuta nell'art. 31 del decreto legge 78/2010 – riguarda la possibilità di compensare i crediti vantati nei confronti degli enti territoriali e gli enti del Servizio sanitario nazionale con somme iscritte a ruolo.

La norma stabilisce, infatti, che possono essere compensati i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle Regioni, dei Comuni, delle Asl, dovuti per somministrazione, forniture e appalti. In questo caso, il contribuente creditore degli enti e debitore dell'agente di riscossione dovrà acquisire la certificazione della certezza e dell'esigibilità dei crediti: ma se entro 60 giorni l'ente non riversa l'importo del credito compensato, l'agente della riscossione farà scattare nei confronti dello stesso una procedura esecutiva.

4. AGEVOLAZIONI SU PRODUTTIVITÀ, STRAORDINARI E LAVORO NOTTURNO

>> LA TASSAZIONE AGEVOLATA DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ

Dal 2008 esiste un regime fiscale agevolato per i dipendenti del settore privato che, a livello aziendale, ricevono somme legate a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e ad altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

L'agevolazione consiste in una tassazione agevolata delle somme ricevute, entro i seguenti limiti:

- **3.000 euro** lordi, per l'anno 2008;
- **6.000 euro** lordi, per gli anni 2009 e 2010.

Su queste somme è dovuta un'**imposta del 10%** che sostituisce l'Irpef e le addizionali regionali e comunali.

Il beneficio spetta ai lavoratori del settore privato che nell'anno precedente hanno avuto un reddito da lavoro dipendente non superiore ai seguenti importi:

- **30.000 euro** lordi, nel 2007;
- **35.000 euro** lordi, negli anni 2008 e 2009.

È comunque possibile, per il lavoratore che lo ritiene, rinunciare al regime fiscale agevolato, se questo è meno favorevole della tassazione ordinaria.

DIPENDENTI DEL SETTORE PRIVATO: ALIQUOTA 10% SUI PREMI DI PRODUTTIVITÀ



LE NORME PER L'ANNO 2011

Il decreto legge n. 78 del 2010 (art. 53) ha prorogato questo regime fiscale fino al 2011, introducendo qualche novità.

Nell'anno 2011 è possibile beneficiare del regime fiscale agevolato **solo per i premi di produttività erogati in base ad accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali (anche preesistenti)**, sempre connessi a incrementi della produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.


Per maggiori dettagli sugli istituti agevolabili e sui casi particolari, si rinvia alla circolare n. 3/E del 14 febbraio 2011 emanata dall'Agenzia delle Entrate e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (consultabile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate).

4. AGEVOLAZIONI SU PRODUTTIVITÀ, STRAORDINARI E LAVORO NOTTURNO

Inoltre, l'agevolazione è riservata ai soli lavoratori del settore privato titolari di un reddito di lavoro dipendente (riferito all'anno 2010) non superiore a **40.000 euro** e nel limite di un importo massimo annuo di **6.000 euro**.

La legge di stabilità 2011 dà attuazione all'art. 53, comma 1, del decreto legge n. 78 del 2010, confermando, per il 2011, la possibilità di applicare ai premi di produttività erogati ai lavoratori dipendenti privati, nei limiti e alle condizioni sopra indicate, un'**imposta del 10%** che sostituisce l'Irpef e le addizionali regionale e comunale.

IL REGIME AGEVOLATO PER L'ANNO 2011



>> I COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

Il regime agevolato dei premi di produttività può essere applicato anche alle retribuzioni corrisposte negli anni 2009 e 2010 per le prestazioni di lavoro straordinario e lavoro notturno, se da queste attività deriva per l'azienda un incremento della produttività.

Con la risoluzione n. 83 del 17 agosto 2010 l'Agenzia delle Entrate ha infatti precisato che possono essere assoggettati all'imposta sostitutiva del 10%, in luogo dell'Irpef ordinaria (che prevede un'aliquota minima del 23%) e delle addizionali, anche i compensi erogati per prestazioni di lavoro straordinario e per il lavoro notturno.

Restano esclusi dal beneficio i dipendenti della Pubblica amministrazione.

LAVORO STRAORDINARIO

Può essere applicata l'imposta sostitutiva del 10% a qualsiasi forma di lavoro straordinario, purché l'azienda dimostri che esso è ricollegato a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa.

ATTENZIONE

Non è possibile ricondurre nell'ambito dell'agevolazione il lavoro straordinario in quanto tale ma solo quando esiste un nesso tra il lavoro straordinario stesso e gli incrementi di produttività. Questa correlazione deve essere documentata e trovare riscontro in una specifica documentazione proveniente dall'azienda che può consistere, per esempio:

- in una comunicazione scritta al lavoratore nella quale è indicata la motivazione della somma corrisposta;
- in una dichiarazione con la quale l'azienda attesta che la prestazione lavorativa ha determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

L'azienda non deve invece dimostrare che l'incremento di produttività ha prodotto un utile.

In tutti i casi in cui non è possibile ricondurre le retribuzioni per straordinario tra i premi di produttività, l'imposta sostitutiva non può trovare applicazione.

LAVORO NOTTURNO E SU TURNI

Anche i compensi erogati per lavoro notturno e di lavoro organizzato su turni può essere assoggettato all'imposta sostitutiva del 10% (anziché a tassazione ordinaria). L'agevolazione è sempre subordinata al perseguimento di un incremento di produttività che trovi riscontro in una dichiarazione dell'impresa. Rientrano nell'agevolazione non soltanto le indennità o le maggiorazioni erogate per prestazioni di lavoro notturno ma anche il compenso ordinario corrisposto per quella stessa prestazione lavorativa.

Per quanto concerne il lavoro organizzato su turni, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

- se il turno di lavoro ricade durante l'orario diurno, il lavoratore turnista può usufruire del regime agevolato in relazione alle sole indennità o maggiorazioni di turno;
- se il lavoratore presta lavoro notturno - così come individuato dalla contrattazione collettiva - il lavoratore può usufruire della tassazione agevolata con riferimento all'intero compenso percepito (retribuzione ordinaria più maggiorazione).

Sono ammessi al regime agevolato (con riferimento sia al compenso ordinario che alla maggiorazione) anche i lavoratori non turnisti che prestano il loro lavoro giornaliero normale nel periodo notturno e coloro che, occasionalmente, si trovano a rendere prestazioni che rientrano nella nozione di lavoro notturno, così come definito dalla contrattazione collettiva.

>> I RIMBORSI PER GLI ANNI 2008 e 2009

Con riferimento alle retribuzioni che negli anni passati (periodi d'imposta 2008 e 2009) sono state assoggettate a tassazione ordinaria - anziché all'imposta sostitutiva del 10% - la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 83 del 17 agosto 2010 ha precisato che i lavoratori dipendenti possono comunque far valere la tassazione più favorevole.

In particolare, è possibile:

- produrre una dichiarazione dei redditi integrativa per gli anni interessati
- presentare un'istanza di rimborso secondo quanto prevede l'articolo 38 del Dpr 602/73.

Il datore di lavoro dovrà ovviamente certificare l'importo delle somme erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro sulle quali non ha applicato l'imposta sostitutiva.

COME PROCEDERE

Considerate le difficoltà operative richieste per permettere ai dipendenti di poter fruire della tassazione agevolata anche per gli anni passati, rappresentate dalle associazioni dei datori di lavoro, dai sindacati e dalla Consulta dei Caf, la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 48 del 27 settembre 2010 ha indicato una strada più agevole e semplificata.

In particolare, è possibile richiedere il rimborso delle maggiori imposte versate, per entrambi i periodi d'imposta 2008 e 2009, attraverso i modelli di dichiarazione e di certificazione, opportunamente integrati, che si utilizzano nel 2011.

Pertanto, il datore di lavoro indica nel Cud 2011 le somme erogate ai dipendenti negli anni 2008 e 2009 per il conseguimento di elementi di produttività e redditività, o per lavoro straordinario, assoggettabili a imposta sostitutiva in tali anni.

Il dipendente, in tal modo, ha la possibilità di recuperare il proprio credito attraverso la presentazione della prossima dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico).

**PARTE III > IRPEF
E DICHIARAZIONI
DEI REDDITI**

1. L'IRPEF E LE ADDIZIONALI

L'Irpef è l'imposta dovuta dalle persone fisiche. È un'imposta che aumenta progressivamente con il crescere del reddito imponibile e si calcola applicando determinate aliquote, diverse a seconda dello scaglione in cui si colloca lo stesso reddito.

L'Irpef **non è dovuta** dai contribuenti il cui reddito complessivo è composto da:

- redditi di pensione fino a 7.500 euro (7.750 euro per i contribuenti di età pari o superiore a 75 anni), se goduti per l'intero anno;
- redditi di lavoro dipendente o assimilato fino a 8.000 euro (per un periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni);
- redditi di pensione fino a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze;
- redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro;
- rendita catastale dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze;
- redditi dominicali dei terreni, redditi agrari e redditi dei fabbricati per un importo complessivo non superiore a 500 euro;
- compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche fino a 28.158,28 euro;
- assegni periodici corrisposti dal coniuge fino a 7.500 euro;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, o altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro, fino a 4.800 euro.

>> ALIQUOTE, SCAGLIONI DI REDDITO, IMPOSTA NETTA

Sono previsti cinque scaglioni di reddito cui corrispondono altrettante aliquote d'imposta.

REDDITO IMPONIBILE	ALIQUOTA	IRPEF (LORDA)
fino a 15.000 euro	23%	23% del reddito
oltre 15.000 e fino a 28.000 euro	27%	3.450 + 27% sulla parte eccedente 15.000 euro
oltre 28.000 e fino a 55.000 euro	38%	6.960 + 38% sulla parte eccedente 28.000 euro
oltre 55.000 e fino a 75.000 euro	41%	17.220 + 41% sulla parte eccedente 55.000 euro
oltre 75.000 euro	43%	25.420 + 43% sulla parte eccedente 75.000 euro

COME CALCOLARE L'IRPEF

Per determinare il reddito imponibile (prima colonna dello schema) è sufficiente sottrarre dal reddito complessivo gli oneri deducibili (vale a dire tutte le somme indicate nell'articolo 10 del Tuir) e la deduzione per l'abitazione principale (e sue pertinenze).

Una volta quantificato il reddito imponibile ai fini Irpef, si ottiene l'imposta (lorda) applicando a questo importo le aliquote (seconda colonna dello schema).

Si arriva al prelievo Irpef effettivo (imposta netta), diminuendo l'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, di tutte le detrazioni riconosciute (per familiari a carico, per tipologia di reddito posseduto, per spese sostenute, eccetera).

Si riporta uno schema di sintesi per il calcolo dell'Irpef.

Reddito complessivo (al netto delle perdite)	Reddito imponibile
-	X
Oneri deducibili	Aliquota
-	=
Deduzione per abitazione principale e sue pertinenze	Irpef lorda
=	-
Reddito imponibile	Detrazioni d'imposta
	=
	IRPEF netta

>> L'IRPEF SUGLI ARRETRATI DI LAVORO DIPENDENTE E SUL TFR

L'imposta dovuta su arretrati di lavoro dipendente e trattamento di fine rapporto è calcolata in via preventiva dal datore di lavoro attraverso il sistema della "tassazione separata".

È poi l'Agenzia delle Entrate ad effettuare il calcolo definitivo dell'imposta dovuta tenendo conto dei redditi posseduti dal contribuente negli anni precedenti.

L'IMPOSTA SUGLI ARRETRATI DA LAVORO DIPENDENTE

Occorre anzitutto calcolare il reddito complessivo medio posseduto nei due anni precedenti a quello in cui sono percepiti gli arretrati; per far questo è necessario sommare i redditi complessivi dei due anni precedenti e dividere il risultato per 2. Sul reddito ottenuto si calcola l'Irpef in base alle aliquote in vigore e, quindi, la percentuale d'imposta (incidenza media) sul reddito medio.

Tale percentuale sarà l'aliquota da applicare alle somme percepite.

Se in uno dei 2 anni precedenti il lavoratore non ha avuto alcun reddito, il calcolo si effettua sul 50% del reddito dell'unico anno. Se in tutti e due gli anni precedenti non si ha reddito, si applica l'aliquota minima Irpef (23%).

Il calcolo descritto viene comunque effettuato dal sostituto d'imposta.

Sarà poi l'Agenzia delle Entrate a controllare e "riliquidare" l'imposta in maniera definitiva, verificando se il sistema di tassazione separata è per il contribuente più favorevole; in caso contrario, applicherà quello della tassazione ordinaria, restituendo al contribuente le somme pagate in eccesso già trattenu- te dal sostituto d'imposta.

L'IRPEF SU TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Anche l'imposta sul Tfr e sulle altre somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro è calcolata, in via provvisoria, dal datore di lavoro e, in maniera definitiva, dall'Agenzia delle Entrate.

Per la tassazione si tiene conto dell'aliquota media dei 5 anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione del Tfr.

Per la tassazione del Tfr il datore di lavoro applica le aliquote in vigore dal 1° gennaio 2007. È prevista, però, la possibilità di determinare l'imposta dovuta, laddove risulti più conveniente, utilizzando le aliquote in vigore al 31 dicembre 2006. Questo per evitare che il regime fiscale introdotto dal 2007 determini un carico fiscale più gravoso rispetto a quello che si otterrebbe applicando le vecchie aliquote.

Se le somme sono erogate da un sostituto d'imposta, la verifica del trattamento più favorevole è effettuata direttamente da questi. L'Agenzia delle Entrate, nel momento in cui controlla e riliquida l'imposta, effettua nuovamente la verifica della tassazione più favorevole, confrontando i risultati ottenuti applicando il sistema della tassazione separata e quello della tassazione ordinaria. In base alla verifica, sarà applicata la tassazione più favorevole per il contribuente.

Per le somme erogate da chi non riveste la carica di sostituto d'imposta, per le quali è previsto il versamento dell'imposta in acconto nella misura del 20%, la verifica del trattamento più favorevole è effettuata, in sede di riliquidazione, unicamente dall'Agenzia delle Entrate.

ATTENZIONE

L'Irpef sul Tfr il cui diritto alla percezione è sorto a partire dal 1° aprile 2008 è ridotta di:

- 70 euro, se il reddito di riferimento non supera 7.500 euro;
- 50 euro, aumentato del prodotto fra 20 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e 20.500 euro, se l'ammontare del reddito di riferimento è superiore a 7.500 euro ma non a 28.000 euro;
- 50 euro, se il reddito di riferimento è superiore a 28.000 euro ma non a 30.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 30.000 euro, diminuito del reddito di riferimento, e l'importo di 2.000 euro.

Nell'ipotesi di trasferimento integrale del Tfr al fondo pensione complementare, la riduzione del prelievo fiscale spetta sulle altre indennità e somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro.

>> LA TASSAZIONE AGEVOLATA DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ

È previsto un regime fiscale agevolato per i dipendenti del settore privato che, a livello aziendale, ricevono somme legate a incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e ad altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.

L'agevolazione consiste in una tassazione agevolata delle somme ricevute: imposta sostitutiva al 10%, in luogo dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale. Per maggiori dettagli si rinvia alla [Parte II, cap. 4](#).

>> LE ADDIZIONALI REGIONALE E COMUNALE ALL'IRPEF

Le addizionali Irpef sono imposte sul reddito che vanno versate a Regioni e Comuni da tutti i contribuenti (residenti e non), per i quali, nell'anno di riferimento, risulta dovuta l'Irpef.

Se il contribuente non deve pagare l'Irpef, anche se per effetto di detrazioni spettanti o crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero (che hanno subito la ritenuta a titolo definitivo), non deve versare alcuna addizionale.

Inoltre, non sono obbligati al pagamento delle addizionali i contribuenti che possiedono soltanto:

- redditi esenti dall'Irpef;
- redditi soggetti ad imposta sostitutiva dell'Irpef;
- redditi soggetti a tassazione separata, salvo che, hanno facoltativamente scelto la tassazione ordinaria facendoli concorrere alla formazione del reddito complessivo.

LA BASE IMPONIBILE E IL CALCOLO DELLE IMPOSTE



La base imponibile per il calcolo delle addizionali è costituita dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef, al netto degli oneri deducibili e della rendita dell'abitazione principale (e delle relative pertinenze).

Per calcolare gli importi da versare occorre applicare al reddito imponibile l'aliquota fissata dalla Regione e dal Comune di residenza.

L'aliquota dell'addizionale regionale è stabilita nella misura dello 0,9%, ma le Regioni possono elevarla fino all'1,4%. Nelle Regioni che presentano in bilancio un disavanzo sanitario è obbligatoria l'applicazione dell'aliquota massima dell'1,4%.

ATTENZIONE

Oltre al mantenimento dell'attuale aliquota massima, è previsto un ulteriore incremento della stessa per quelle Regioni che, trovandosi in deficit, non rispettano gli impegni di risanamento.

L'aliquota dell'addizionale comunale può essere stabilita dai Comuni fino allo 0,8%. Ogni Comune può comunque prevedere, per i contribuenti in possesso di specifici requisiti reddituali, una soglia di esenzione. Inoltre, per quei Comuni che non hanno rispettato il "Patto di stabilità" l'aliquota applicabile deve essere maggiorata dello 0,3%, anche se nel Comune è stata deliberata l'aliquota massima dello 0,8%. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere alla Direzione federalismo fiscale del Dipartimento delle Finanze.

Per conoscere le aliquote si può consultare il sito internet del Dipartimento delle Finanze (www.finanze.gov.it), sezione "Fiscalità locale", o direttamente i siti internet delle Regioni e degli Enti locali.

Nelle istruzioni alla compilazione del Modello Unico Persone Fisiche è riportata una tabella con le aliquote delle addizionali regionali.

I provvedimenti con i quali le Regioni determinano le aliquote dell'addizionale hanno effetto dall'anno successivo a quello nel corso del quale il provvedimento viene adottato. Tuttavia, le Regioni possono disporre che la variazione deliberata, se più favorevole al contribuente, si applichi anche al periodo d'imposta nel quale è intervenuta la delibera.

L'efficacia delle delibere dei Comuni che hanno stabilito la misura dell'addizionale decorre, invece, dalla data della loro pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it.

COME SI PAGANO LE ADDIZIONALI

L'**addizionale regionale** all'Irpef è dovuta alla Regione nella quale il contribuente ha il domicilio fiscale al **31 dicembre** dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

L'**addizionale comunale** all'Irpef è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale al **1° gennaio** dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa.

Per l'addizionale comunale è dovuto anche un acconto per l'anno successivo nella misura del 30%, che si calcola sull'addizionale dovuta sull'imponibile dell'anno precedente, in base alle aliquote stabilite dal Comune.

ATTENZIONE

Gli effetti delle variazioni del domicilio fiscale, che generalmente coincide con la residenza anagrafica, decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

Lavoratori dipendenti e pensionati

Per i titolari di redditi di lavoro dipendente e assimilati, e di pensioni, le addizionali regionale e comunale all'Irpef vengono determinate dai sostituti d'imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) all'atto dell'effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a tali redditi.

Il saldo delle imposte dovute è trattenuto in un numero massimo di 11 rate mensili entro il mese di novembre, oppure in un'unica soluzione alla cessazione del rapporto di lavoro, se antecedente alla fine del periodo d'imposta.

L'acconto dell'addizionale comunale è trattenuto a partire dal mese di marzo in un numero massimo di 9 rate mensili.

Altri contribuenti

Per i possessori di redditi diversi da quelli di lavoro dipendente e assimilati, la determinazione e il pagamento delle addizionali avvengono in sede di dichiarazione dei redditi. In questo caso, il contribuente deve individuare la Regione e il Comune a cui effettuare il versamento (dopo aver controllato, nel caso dei Comuni, se questo è dovuto), in base al proprio domicilio fiscale.

Il versamento deve essere effettuato direttamente all'ente interessato (individuato da appositi codici) mediante il modello F24, che si può pagare in via telematica oppure recandosi ad uno sportello bancario o postale.

Il termine per effettuare il versamento è lo stesso di quello previsto per il pagamento dell'Irpef.

2. LE DETRAZIONI IRPEF

>> LE DETRAZIONI PER I FAMILIARI A CARICO

QUANDO E A CHI SPETTANO

I contribuenti che hanno familiari a carico, in possesso di un reddito complessivo non superiore a **2.840,51 euro**, hanno diritto a detrazioni dall'Irpef annualmente dovuta.

Possono essere considerati a carico i seguenti familiari:

- il **coniuge** non legalmente ed effettivamente separato;
- i **figli**, compresi quelli naturali, riconosciuti, gli adottivi, gli affidati e affiliati;
- **altri familiari**, se conviventi con il contribuente o ricevono da quest'ultimo un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Rientrano tra gli altri familiari a carico i **genitori** (anche adottivi) -- *fratelli e sorelle – discendenti dei figli – coniuge separato – generi, nuore, suoceri – ascendenti prossimi* (anche naturali).

Le detrazioni vanno rapportate a mese e competono dal mese dell'anno in cui si verificano a quello in cui cessano le condizioni previste, indipendentemente dal numero dei giorni.

Le detrazioni per il coniuge e per i figli a carico spettano anche se questi non convivono con il contribuente o non risiedono in Italia.

La detrazione per i figli compete indipendentemente dalla circostanza che gli stessi abbiano o meno superato determinati limiti di età o che siano o non siano dediti agli studi o a tirocinio gratuito.

Spetta per intero ad uno solo dei genitori nei seguenti casi:

- quando l'altro genitore è a carico;
- per i figli del contribuente rimasto vedovo/a che, risposatosi, non si sia poi legalmente ed effettivamente separato;
- per i figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato.

Nei seguenti casi, invece, per il primo figlio si può richiedere, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge a carico:

- quando l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato;
- quando ci sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato.

Anche i contribuenti non residenti hanno diritto alle detrazioni per carichi di famiglia se dimostrano di non godere, nel Paese in cui risiedono, di un beneficio fiscale assimilabile a quello per carichi di famiglia concesso in Italia, e che le persone a carico non possiedono un reddito complessivo superiore al limite di 2.840,51 euro.

Il requisito del reddito

La condizione principale per usufruire della detrazione è che il familiare per il quale si chiede abbia un reddito complessivo annuo fino ad un massimo di **2.840,51 euro**, al lordo degli oneri deducibili.

2. LE DETRAZIONI IRPEF

In detto importo si devono considerare anche la rendita dell'abitazione principale e le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa Cattolica.

Ai fini del calcolo del tetto di 2.840,51 euro, i lavoratori dipendenti che prestano l'attività in Paesi limitrofi o di frontiera (cosiddetti frontalieri) come, ad esempio, Montecarlo e San Marino, devono considerare i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa, e come oggetto esclusivo del rapporto.

ATTENZIONE

Per avere le detrazioni per carichi di famiglia in busta paga, i lavoratori dipendenti devono dichiarare "annualmente" al datore di lavoro di averne diritto e indicare il codice fiscale delle persone per le quali intendono usufruire delle detrazioni stesse.

In sostanza, la dichiarazione non ha più effetto, come in passato, anche per i periodi d'imposta successivi, ma deve essere presentata anno per anno, anche quando non sono intervenute variazioni nei presupposti del diritto.

L'IMPORTO DELLE DETRAZIONI

L'ammontare della detrazione spettante non è fisso ma varia in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d'imposta.

In sostanza, sono state stabilite detrazioni di base (o teoriche), ma l'importo effettivo diminuisce man mano che aumenta il reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro per le detrazioni dei figli e a 80.000 euro per quelle del coniuge e degli altri familiari.

PER I FIGLI

La detrazione base per i figli è di **800 euro** (**900 euro** per i figli di età inferiore a tre anni), importo che aumenta di:

- **220 euro**, per il figlio disabile, riconosciuto tale ai sensi della legge 104/92;
- **200 euro**, per tutti i figli, quando sono più di tre.

Le detrazioni base per i figli a carico

FIGLI A CARICO		DETRAZIONE
figlio di età inferiore a 3 anni		900 euro
figlio di età superiore a 3 anni		800 euro
figlio portatore di handicap	inferiore a 3 anni (900 + 220)	1.120 euro
	superiore a 3 anni (800 + 220)	1.020 euro
con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo		

Per determinare la detrazione effettiva è necessario moltiplicare la detrazione teorica per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 95.000, diminuito del reddito complessivo (al netto dell'abitazione principale e delle sue pertinenze), e 95.000. Tale coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento.

La formula per il calcolo:

$$\text{detrazione teorica} \times \frac{95.000 - \text{reddito complessivo (al netto dell'abitazione principale e sue pertinenze)}}{95.000}$$

Se i figli sono più di uno, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Ad esempio, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

Come va divisa la detrazione tra i genitori

La detrazione per i figli non può essere ripartita liberamente tra i genitori. È prevista, infatti, la suddivisione al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

In alternativa, e se c'è accordo tra le parti, si può scegliere di attribuire tutta la detrazione al genitore che possiede il reddito più elevato, così da consentire a quest'ultimo, nel caso di incapienza dell'imposta del genitore con reddito più basso, il godimento per intero delle detrazioni.

Si ha incapienza quando la misura complessiva delle detrazioni di cui un contribuente può beneficiare è superiore alla sua imposta lorda. In tal caso, l'importo eccedente non può essere chiesto a rimborso o a compensazione di altri tributi, né è possibile riportarlo nella successiva dichiarazione dei redditi. In sostanza, parte delle detrazioni spettanti andrebbero perdute.

Figli di ex coniugi

Precise regole sono previste per i coniugi separati e divorziati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, è disposto per legge che:

- se non c'è accordo tra i genitori, la detrazione spetta al genitore affidatario o, se l'affidamento è congiunto o condiviso, va ripartita al 50%;
- quando il genitore affidatario (o uno dei genitori affidatari, in caso di affidamento congiunto) ha un reddito tale da non consentirgli di usufruire in tutto o in parte della detrazione (cioè nelle ipotesi di incapienza), questa è assegnata per intero all'altro genitore.

In questo caso, salvo diverso accordo tra le parti, il genitore che sfrutta per intero la detrazione ha l'obbligo di riversare all'altro genitore affidatario un importo pari alla maggiore detrazione fruita;

- se solo uno dei genitori è titolare di reddito, egli potrà beneficiare della detrazione nella misura del 100%, a condizione che sia raggiunto tra i due un accordo in merito alla titolarità della detrazione e al successivo riversamento dell'importo spettante al genitore che non può usufruire del beneficio.


PER IL CONIUGE

La detrazione "teorica" per il coniuge a carico è pari a **800 euro**. L'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito.

L'unico caso in cui si dispone di un importo fisso (**690 euro**) è quando il reddito complessivo del beneficiario (al netto dell'abitazione principale e delle sue pertinenze) è compreso tra 15.001 e 40.000 euro.

Inoltre, per i contribuenti che si collocano all'interno di questa fascia, e precisamente per coloro il cui reddito è compreso tra 29.001 e 35.200 euro, è previsto un leggero incremento della detrazione fissa, variabile tra 10 e 30 euro.

Negli altri casi, per calcolare l'importo effettivamente spettante occorre utilizzare una delle formule indicate nello schema seguente.



2. LE DETRAZIONI IRPEF

Tale detrazione fissa di 690 euro aumenta se il reddito complessivo (al netto dell'abitazione principale e delle sue pertinenze) è superiore a 29.000 euro ma non a 35.200 euro.

Questi gli incrementi:

REDDITO COMPLESSIVO	MAGGIORAZIONE
oltre 29.000 e fino a 29.200 euro	10 euro
oltre 29.200 e fino a 34.700 euro	20 euro
oltre 34.700 e fino a 35.000 euro	30 euro
oltre 35.000 e fino a 35.100 euro	20 euro
oltre 35.100 e fino a 35.200 euro	10 euro



Il coefficiente derivante dai rapporti indicati nelle formule va assunto nelle prime quattro cifre decimali arrotondate con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del rapporto è pari a 0,569487, il coefficiente da prendere in considerazione sarà 0,5694).

La detrazione per il coniuge a carico spetta anche se questi non convive con il contribuente o non risiede in Italia.

PER ALTRI FAMILIARI

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a **750 euro**. Anche questo importo diminuisce man mano che cresce il reddito complessivo.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene dal rapporto tra 80.000, diminuito del reddito complessivo (considerato al netto dell'abitazione principale e delle sue pertinenze), e 80.000.

La formula per il calcolo:

$$750 \times \frac{80.000 - \text{reddito complessivo (al netto dell'abitazione principale e sue pertinenze)}}{80.000}$$

Anche la detrazione per gli altri familiari a carico non può essere assegnata in modo discrezionale ma ripartita pro quota tra coloro che ne hanno diritto.

PER LE FAMIGLIE NUMEROSE

Per le famiglie numerose, in cui siano presenti **almeno quattro figli a carico**, è prevista, in aggiunta a quelle ordinarie, un'ulteriore detrazione di importo pari a **1.200 euro**. Detto importo spetta in misura piena e non dipende dal livello di reddito del beneficiario, né va ragguagliato al periodo dell'anno in cui si verifica l'evento che dà diritto alla detrazione stessa.

La detrazione deve essere ripartita, nella misura del 50%, tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati.

In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice.

Questi criteri di ripartizione non possono essere modificati sulla base di accordi intercorsi tra i genitori. Ovviamente, se uno dei coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo.

ATTENZIONE

Se l'ulteriore detrazione di 1.200 euro è superiore all'imposta lorda, diminuita delle altre detrazioni spettanti per altri motivi, il contribuente ha diritto a un **credito** di ammontare pari alla quota che non ha trovato capienza nell'imposta dovuta.

Tale credito:

- è determinato nella dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Modello Unico);
- può essere utilizzato sia in compensazione nel modello F24 o, a scelta del contribuente, computato in diminuzione dell'Irpef relativa al periodo d'imposta successivo o chiesto a rimborso;
- è attribuito ai lavoratori dipendenti tramite sostituto d'imposta.

>> LE DETRAZIONI PER TIPOLOGIA DI REDDITO

A seconda del tipo di reddito posseduto (lavoro dipendente, pensione, lavoro autonomo, impresa in contabilità semplificata e alcuni redditi diversi) sono concesse detrazioni Irpef (cioè riduzioni dall'imposta lorda) in misura decrescente man mano che il reddito aumenta, fino ad annullarsi alla soglia di 55.000 euro.

Poiché sono stati stabiliti importi "di base", per determinare la detrazione spettante occorre effettuare un semplice calcolo, facendo riferimento al proprio reddito complessivo.

ALCUNE REGOLE GENERALI

Le detrazioni per i lavoratori dipendenti e i pensionati devono essere rapportate al periodo di lavoro o di pensione (espresso in giorni).

Le altre si applicano a prescindere dal periodo di attività svolta nell'anno.

Se un contribuente possiede più tipologie di reddito, gli importi delle detrazioni non sono cumulabili ma ci si può avvalere della detrazione più conveniente.

La non cumulabilità della detrazione di lavoro dipendente e di quella di pensione è prevista quando nello stesso periodo dell'anno il contribuente ha percepito sia redditi di lavoro dipendente che di pensione. Invece, se i redditi di lavoro dipendente e di pensione si riferiscono a periodi diversi dell'anno, spettano entrambe le relative detrazioni, ciascuna delle quali va rapportata al periodo di lavoro o di pensione considerato.

Maggiori agevolazioni sono state previste per i pensionati di età pari o superiore a 75 anni e per i lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato. Per questi ultimi, quando il reddito complessivo non supera 8.000 euro, è stato individuato un livello minimo di detrazione (1.380 euro), indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro.

2. LE DETRAZIONI IRPEF

ATTENZIONE

Le detrazioni per “tipo di reddito” possono essere riconosciute dal sostituto d’imposta anche se il contribuente non le richiede ogni anno (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 15 del 5 marzo 2008). Il sostituto deve riconoscere le detrazioni sulla base del reddito da lui stesso erogato.

Il contribuente che ha interesse a vedersi riconosciute detrazioni in misura diversa, in quanto, ad esempio, è in possesso di altri redditi, può comunicarlo al proprio sostituto affinché questi ne adegui l’importo.

Vediamo come calcolare le riduzioni effettivamente spettanti.

PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Le detrazioni “base” (o teoriche) di cui i lavoratori dipendenti possono fruire sono quelle indicate nei seguenti riquadri.



Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell’anno, ma l’importo effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 euro. Se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva non può essere inferiore a 1.380 euro.



Se il reddito complessivo è superiore a 55.000 euro la detrazione non spetta.

Il risultato derivante dal rapporto contenuto nelle formule va assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento (ad esempio, se il risultato del rapporto è pari a 0,623381, il coefficiente da prendere in considerazione è 0,6233).

Il reddito complessivo va sempre assunto al netto della rendita catastale dell’abitazione principale e di quelle delle relative pertinenze.

Se il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non supera i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi:

REDDITO COMPLESSIVO	MAGGIORAZIONE
oltre 23.000 e fino a 24.000 euro	10 euro
oltre 24.000 e fino a 25.000 euro	20 euro
oltre 25.000 e fino a 26.000 euro	30 euro
oltre 26.000 e fino a 27.700 euro	40 euro
oltre 27.700 e fino a 28.000 euro	25 euro

La detrazione per lavoro dipendente spetta anche per alcuni redditi a questo assimilati, tra i quali:

- redditi percepiti dai lavoratori soci di cooperative;
- indennità e compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti con contratto di lavoro interinale (detto anche temporaneo o in affitto);
- somme percepite a titolo di borsa di studio;
- compensi percepiti in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
- remunerazioni dei sacerdoti;
- prestazioni pensionistiche erogate dalla previdenza complementare;
- compensi percepiti dai lavoratori socialmente utili.

PER I PENSIONATI

Le detrazioni “base” (o teoriche) per chi ha un reddito di pensione sono indicate nelle due seguenti tabelle.

LE DETRAZIONI PER I PENSIONATI DI ETÀ INFERIORE A 75 ANNI

REDDITO COMPLESSIVO	DETRAZIONE
fino a 7.500 euro	1.725 euro
oltre 7.500 e fino a 15.000 euro	1.255 + l'importo derivante dal seguente calcolo: $470 \times \frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.500}$
oltre 15.000 e fino a 55.000 euro	1.255 x l'importo derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$
oltre 55.000	zero

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di pensione nell'anno. Quella effettivamente spettante ai pensionati con reddito fino a 7.500 euro non può comunque essere inferiore a 690 euro. I coefficienti risultanti dai rapporti contenuti nelle due formule vanno assunti nelle prime quattro cifre decimali e arrotondati con il sistema del troncamento.

LE DETRAZIONI PER I PENSIONATI DI ETÀ PARI O SUPERIORE A 75 ANNI

REDDITO COMPLESSIVO	DETRAZIONE
fino a 7.750 euro	1.783 euro
oltre 7.750 e fino a 15.000 euro	1.297 + l'importo derivante dal seguente calcolo: $486 \times \frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.250}$
oltre 15.000 e fino a 55.000 euro	1.297 x l'importo derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$
oltre 55.000	zero

2. LE DETRAZIONI IRPEF

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di pensione nell'anno. Quella effettivamente spettante ai pensionati con reddito fino a 7.750 euro non può comunque essere inferiore a 713 euro. I coefficienti risultanti dai rapporti contenuti nelle formule vanno assunti nelle prime quattro cifre decimali e arrotondati con il sistema del troncamento.

Il reddito complessivo va sempre assunto al netto della rendita catastale dell'abitazione principale e di quelle delle relative pertinenze.

PER GLI ASSEGNI PERCEPITI DALL'EX-CONIUGE

Le medesime detrazioni previste per i pensionati di età inferiore a 75 anni (sopra indicate) sono riconosciute anche ai contribuenti che ricevono assegni periodici, ad esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, a seguito di separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili, se risultanti da provvedimenti del giudice.

La detrazione non va rapportata ad alcun periodo dell'anno, anche se gli assegni sono stati percepiti solo in una frazione di anno.

PER CHI POSSIEDE ALTRI REDDITI

Le detrazioni "base" (o teoriche) per i possessori di altri redditi sono indicate nella seguente tabella:

REDDITO COMPLESSIVO	DETRAZIONE
fino a 4.800 euro	1.104 euro
oltre 4.800 e fino a 55.000 euro	1.104 x il risultato derivante dal calcolo: $55.000 - \text{reddito complessivo}$ 50.200
oltre 55.000	zero

Le detrazioni si applicano a prescindere dal periodo di attività svolta nell'anno.

Il coefficiente risultante dal rapporto contenuto nella formula va assunto nelle prime quattro cifre decimali e arrotondato con il sistema del troncamento.

Il reddito complessivo va sempre assunto al netto della rendita catastale dell'abitazione principale e di quelle delle relative pertinenze.

I redditi per i quali si può fruire di questa detrazione sono i seguenti:

- alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e, in particolare, quelli indicati dal Tuir all'articolo 50, comma 1, lettere e), f), g), h) e i), ad esclusione di quelli derivanti dagli assegni periodici percepiti dagli ex-coniugi;
- i redditi di lavoro autonomo (articolo 53 del Tuir);
- i redditi derivanti da imprese minori (articolo 66 del Tuir);
- i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (articolo 67 del Tuir, comma 1, lettera i);
- i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere (articolo 67 del Tuir, comma 1, lettera l).

Detrazione per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico

Anche per l'anno 2010 è prevista una particolare detrazione in favore del personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico. Introdotta in via sperimentale per l'anno 2009 dal decreto legge n. 185/2008, l'agevolazione è stata confermata per il 2010.

Essa consiste in una riduzione dell'Irpef e delle addizionali regionale e comunale (fino a 149,50 euro) e spetta ai lavoratori del predetto comparto che nell'anno 2009 hanno percepito un reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro.

Tra il personale ammesso a fruire dell'agevolazione rientra quello delle forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, il personale del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il Corpo delle Capitanerie di porto.

L'importo concesso viene riconosciuto dalla singola amministrazione di appartenenza, quale sostituto d'imposta, sul trattamento economico accessorio erogato. Il sostituto applica la riduzione di imposta in un'unica soluzione, fino a capienza dell'imposta lorda.

Per il personale volontario non in servizio permanente delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per gli allievi delle accademie, delle scuole e degli istituti di istruzione dello stesso comparto sicurezza, difesa e soccorso, la riduzione d'imposta si calcola sulla metà del trattamento economico complessivamente percepito.

3. LE SPESE DEDUCIBILI DAL REDDITO

Le spese deducibili sono quelle che possono essere sottratte dal reddito complessivo in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi, determinando un beneficio fiscale che è pari all'aliquota massima raggiunta dal contribuente.

Tra le principali spese deducibili rientrano i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e volontari, i contributi per la previdenza complementare e i premi e contributi versati alle forme pensionistiche individuali, le erogazioni liberali a favore del "non profit" e delle istituzioni religiose, le spese mediche generiche e di assistenza specifica per i portatori di handicap.

Per essere considerate nella dichiarazione, le spese devono essere state sostenute nel corso dell'anno per il quale essa viene presentata, anche se le relative prestazioni sono eseguite in anni precedenti (criterio "di cassa").

>> CONTRIBUTI

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI

Per i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge è ammessa la deducibilità senza limiti di importo.

È consentita la piena deducibilità anche dei contributi versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza.

Si tratta dei contributi versati per il riscatto degli anni di laurea, quelli versati per la ricongiunzione di periodi assicurativi, nonché dei contributi versati al fondo di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, ad esempio dalle casalinghe.

La deducibilità dei contributi facoltativi è consentita anche se essi sono versati dal contribuente per i familiari fiscalmente a carico.

CONTRIBUTI PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

I contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi chiusi e fondi aperti) e di previdenza individuale (contratti di assicurazione sulla vita disciplinati dall'articolo 9-ter del decreto legislativo n. 124 del 1993), comprese quelle istituite negli stati membri dell'Unione europea e negli stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef per un importo non superiore a 5.164,57 euro.

La deduzione compete, sempre nel limite dei 5.164,57 euro, anche in caso di versamento di contributi a favore delle persone fiscalmente a carico (ad esempio, il coniuge) se il reddito complessivo di queste ultime non è capiente al punto di consentire in tutto o in parte la deduzione dei contributi.

Il predetto limite di deducibilità non si applica ai soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Questi contribuenti possono quindi dedurre senza limiti i contributi versati nell'anno d'imposta.

ATTENZIONE

Una maggiore deduzione è stata prevista in favore dei lavoratori con prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007, cioè per quei lavoratori che alla data di entrata in vigore del Decreto legislativo n. 252 del 2005 non erano titolari di una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria.

In particolare, limitatamente ai primi 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, di dedurre dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro, fino a un ammontare pari alla differenza positiva tra l'importo di 25.822,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche, e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro l'anno. In sostanza, l'importo massimo annuale complessivamente deducibile sale per questi lavoratori a 7.746,86 euro.

ONERI CONTRIBUTIVI PER GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI

È possibile dedurre dal reddito complessivo, fino all'importo di 1.549,37 euro, i contributi previdenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare, per la parte a carico del datore di lavoro.

>> EROGAZIONI LIBERALI**A FAVORE DEL "NON PROFIT"**

Le persone fisiche e gli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società (in particolare società ed enti commerciali e non commerciali), possono dedurre dal reddito complessivo dichiarato, nel limite del 10% del reddito e comunque nella misura massima di 70.000 euro, le liberalità in denaro o in natura erogate a favore dei soggetti di seguito elencati:

- Onlus;
- associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro nazionale;
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per oggetto statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico;
- fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica individuate dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 maggio 2007, se effettuate dopo tale data.

ALLE POPOLAZIONI COLPITE DAL SISMA DEL 6 APRILE 2009 NELLA PROVINCIA DELL'AQUILA

I titolari di reddito d'impresa possono dedurre da tale reddito le erogazioni liberali effettuate in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nel territorio della provincia dell'Aquila tramite gli enti individuati dal decreto del Prefetto dell'Aquila del 5 maggio 2009.

Tali enti sono i seguenti:

- Onlus;
- fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, istituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono tra le proprie finalità interventi umanitari in favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali e di categoria.

ALLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE PER I PAESI IN VIA DI SVILUPPO

Poiché le organizzazioni non governative (cosiddette Ong) operanti nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo sono comprese nella categoria delle Onlus di diritto, è possibile innanzitutto

3. LE SPESE DEDUCIBILI DAL REDDITO

fruire della deduzione nella misura massima del 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque non superiore a 70.000 euro (vedi sopra il paragrafo “contributi a favore del non profit”).

L'elenco delle organizzazioni non governative riconosciute idonee dal Ministero degli Esteri, Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, è reperibile nel sito Internet del Ministero degli Esteri (www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it).

Questa deduzione non può cumularsi, potendo sceglierla in alternativa, con le seguenti agevolazioni fiscali previste per i contributi, le donazioni e le oblazioni versati in favore delle Ong:

- deducibilità entro la misura massima del 2% del reddito complessivo;
- detrazione d'imposta del 19% prevista per le erogazioni liberali in favore delle Onlus.

ALLE ISTITUZIONI RELIGIOSE

Le erogazioni liberali a favore delle istituzioni religiose sono deducibili dal reddito complessivo fino all'importo di 1.032,91 euro per ciascuna erogazione (compresi, per le Comunità ebraiche, i contributi annuali).

I contribuenti interessati devono conservare le ricevute di versamento in conto corrente postale, le quietanze liberatorie o le ricevute in caso di bonifico bancario.

In particolare, sono deducibili le erogazioni liberali in denaro a favore:

- dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica Italiana;
- dell'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del settimo giorno, per il sostentamento dei ministri di culto e dei missionari e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- dell'Ente morale Assemblee di Dio in Italia, per il sostentamento dei ministri di culto e per esigenze di culto, di cura delle anime e di amministrazione ecclesiastica;
- della Chiesa Valdese, Unione delle Chiese metodiste Valdesi, per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti facenti parte dell'ordinamento valdese;
- dell'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia per fini di culto, istruzione e beneficenza che le sono propri e per i medesimi fini delle Chiese e degli enti aventi parte nell'Unione;
- della Chiesa Evangelica Luterana in Italia e delle Comunità ad essa collegate per fini di sostentamento dei ministri di culto e per specifiche esigenze di culto e di evangelizzazione;
- dell'Unione delle Comunità Ebraiche italiane, nonché delle Comunità ebraiche per i contributi annuali.

A UNIVERSITÀ ED ENTI DI RICERCA

Le persone fisiche possono dedurre dal reddito complessivo dichiarato le erogazioni liberali in denaro effettuate in favore di:

- università, fondazioni universitarie di cui all'art. 59 della legge 388/2000;
- istituzioni universitarie pubbliche;
- enti di ricerca pubblici, o enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compreso l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;
- gli enti parco (compresi quelli nazionali e regionali).

Tra i destinatari delle erogazioni liberali deducibili dal reddito complessivo delle persone fisiche possono essere ricondotte anche le aziende ospedaliero-universitarie, in forza della loro partecipazione alla realizzazione delle finalità istituzionali delle università (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 68/E del 7 luglio 2010).

>> ALTRI ONERI DEDUCIBILI**ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI AL CONIUGE**

Sono deducibili gli assegni periodici corrisposti al coniuge a seguito di separazione legale ed effettiva, o di scioglimento o annullamento del matrimonio, o cessazione degli effetti civili dello stesso.

Gli importi destinati al mantenimento dei figli non sono invece deducibili. Quando il provvedimento dell'autorità giudiziaria non distingue la quota dell'assegno periodico destinata al coniuge da quella destinata ai figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà dell'importo.

Non sono deducibili gli importi corrisposti in un'unica soluzione al coniuge separato.

SPESE SANITARIE E MEZZI D'AUSILIO PER I DIVERSAMENTE ABILI

Le spese mediche generiche (ad esempio, prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e quelle di assistenza specifica sostenute dai disabili sono interamente deducibili dal reddito complessivo.

Costituiscono spese di assistenza specifica quelle rese da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica (ad esempio, infermieri professionali o personale autorizzato ad effettuare prestazioni sanitarie specialistiche, come i prelievi ai fini di analisi e le applicazioni con apparecchiature elettromedicali).

Sono inoltre interamente deducibili dal reddito complessivo:

- le spese sostenute per le prestazioni rese dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all'assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, se dedicato esclusivamente all'assistenza diretta della persona;
- le spese per le prestazioni fornite dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, dal personale con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto ad attività di animazione e di terapia occupazionale.

ATTENZIONE

Tali spese sono deducibili anche se sono sostenute dai familiari dei disabili che non risultano fiscalmente a carico.

LE SPESE SOSTENUTE PER L'ADOZIONE DI MINORI STRANIERI

Le spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri sono deducibili nella misura del 50% ma devono essere certificate, nell'ammontare complessivo, dall'ente autorizzato che ha ricevuto l'incarico di curare la procedura di adozione.

L'albo degli enti autorizzati è stato approvato dalla Commissione per le Adozioni Internazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è consultabile sul sito www.commissioneadozioni.it.

>> COME SI DOCUMENTANO LE SPESE

La documentazione delle spese deducibili (e detraibili) è generalmente costituita dalle fatture, ricevute o quietanze rilasciate al contribuente da chi ha percepito le somme, con indicazione del suo codice fiscale o numero di partita Iva.

Il contribuente non deve allegare alla dichiarazione alcuna documentazione, che va però conservata in originale per tutto il periodo durante il quale l'Agenzia delle Entrate ha la possibilità di richiederla.

Per la dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta 2010, modello 730/2011 o UNICO Persone Fisiche 2011, i documenti vanno conservati fino al 31 dicembre 2015.

4. LE SPESE DETRAIBILI DALL'IRPEF

I contribuenti che effettuano alcune spese di particolare rilevanza sociale, come ad esempio quelle sostenute per motivi di salute, per il pagamento degli interessi sul mutuo dell'abitazione, per l'istruzione, possono usufruire di significative riduzioni dall'Irpef annualmente dovuta.

Queste riduzioni si ottengono tramite la presentazione della dichiarazione dei redditi e possono essere fatte valere mediante una detrazione dall'imposta dovuta.

Per essere considerate nella dichiarazione, le spese devono essere state sostenute nel corso dell'anno per il quale essa viene presentata, anche se le relative prestazioni sono eseguite in anni precedenti (cosiddetto criterio "di cassa").

Nel caso di importi consistenti che scadono tra dicembre e gennaio (ad esempio, mutui fondiari) è quindi conveniente pagarli entro il 31 dicembre, in modo da poter applicare la detrazione nella dichiarazione successiva (senza doverla rimandare di un anno ancora).

Le spese, di regola, devono essere sostenute dal dichiarante, nel proprio interesse. Per le spese mediche, le spese relative ad assicurazioni e contributi volontari, nonché quelle di frequenza di corsi di istruzione secondaria o universitaria, la detrazione è concessa anche quando l'onere è sostenuto nell'interesse di familiari fiscalmente a carico.

Quando l'onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestata la ricevuta della spesa. Se il documento è intestato al figlio, le spese devono essere suddivise al 50% tra i due genitori. Se i genitori intendono ripartire la somma in misura diversa dal 50% devono annotare sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione.

Ovviamente, se uno dei due coniugi è fiscalmente a carico dell'altro, quest'ultimo può sempre considerare l'intera spesa sostenuta.

La detrazione è riconosciuta, di norma, solo per le spese effettivamente rimaste a carico del contribuente.

Nel caso di rimborsi ricevuti da enti previdenziali o assistenziali (ad esempio, i rimborsi della Asl o dei fondi assistenziali aziendali che hanno ricevuto dal contribuente o dal datore di lavoro contributi che non hanno concorso alla formazione del reddito del dipendente) le spese mediche non possono essere considerate "rimaste a carico del contribuente" e, quindi, non danno diritto alla detrazione.

La detrazione spetta invece per le somme rimborsate dalle assicurazioni, nel caso in cui il premio pagato non fruisce del beneficio fiscale (esempio, polizze sanitarie).

>> LE DETRAZIONI D'IMPOSTA DEL 19%

Tra i principali oneri che danno diritto alla detrazione d'imposta del 19% vi sono le spese sanitarie, gli interessi passivi sui mutui destinati all'acquisto dell'abitazione principale, gli interessi passivi sui mutui stipulati a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale, gli interessi passivi per prestiti e mutui agrari, le tasse scolastiche e altre spese illustrate di seguito.

LE SPESE SANITARIE

Le spese sanitarie di qualunque tipo (medico/generiche, specialistiche, chirurgiche, farmaceutiche, eccetera) danno diritto alla detrazione d'imposta del 19% dopo aver tolto la franchigia di 129,11 euro dal loro ammontare complessivo.

Il contribuente dovrà quindi sommare tutte le spese sostenute e sottrarre la franchigia: la detrazione spettante sarà pari al 19% dell'importo ottenuto.

Ovviamente, se l'insieme delle spese sostenute nell'anno non supera l'importo della franchigia, non si ha diritto ad alcuna detrazione.

La detrazione si applica sull'intera spesa (senza togliere alcun importo) se questa riguarda i mezzi necessari per l'accompagnamento, la deambulazione, la locomozione e il sollevamento di portatori di handicap e l'acquisto di sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare la loro autosufficienza e possibilità di integrazione.

Nel calcolo delle spese mediche su cui spetta la detrazione del 19% possono essere considerate anche quelle rimborsate dalla compagnia assicuratrice a seguito di polizze stipulate dal contribuente o dal suo datore di lavoro (i relativi premi di assicurazione pagati dal datore di lavoro non sono infatti detraibili né deducibili da parte del dipendente), nonché la quota di spese rimborsate per effetto di contributi per assistenza sanitaria che hanno concorso a formare il reddito.

Se le spese sanitarie superano, nell'anno, il limite di 15.493,71 euro è possibile ripartire la detrazione spettante in quattro quote annuali di pari importo. Il superamento del limite deve essere verificato considerando l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno, senza togliere la franchigia di 129,11 euro.

Per usufruire della detrazione occorre essere in possesso della documentazione che certifica la spesa (fattura, parcella, ricevuta quietanzata o scontrino).

In particolare, per i medicinali occorre essere in possesso della fattura o dello "scontrino parlante" che indichi la natura ("farmaco" o "medicinale"), la qualità (denominazione del farmaco), la quantità dei beni acquistati e l'indicazione del codice fiscale del destinatario del medicinale.

Per assicurare la privacy dei cittadini, dal 1° gennaio 2010 lo scontrino fiscale non deve più riportare la denominazione commerciale del farmaco, in quanto si tratta di una "informazione sensibile" in grado di far conoscere a terzi lo stato di salute e la presenza di eventuali patologie. Sullo scontrino fiscale, la denominazione è stata sostituita dal numero di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC).

Per quanto concerne l'indicazione della natura del prodotto acquistato è sufficiente che il documento di spesa indichi la dizione generica di "farmaco" o di "medicinale" o riporti comunque la natura del prodotto attraverso sigle, abbreviazioni o terminologie chiaramente riferibili ai farmaci.

Ad esempio, l'indicazione sullo scontrino della natura del bene acquistato si considera soddisfatta nelle ipotesi in cui il documento di spesa, in luogo della dicitura "farmaco" o "medicinale", riporti la dicitura "omeopatico".

Allo stesso modo, la dicitura "ticket", soddisfa l'indicazione della natura del prodotto acquistato, poiché può essere riferita solo a medicinali erogati dal servizio sanitario.

Anche le sigle SOP e OTC riguardano una specifica categoria di farmaci disciplinata direttamente dal decreto legislativo n. 219 del 2006, che ha previsto la categoria dei medicinali non soggetti a prescrizione.

4. LE SPESE DETRAIBILI DALL'IRPEF

ne medica (SOP), suddividendoli in medicinali da banco o di automedicazione (OTC) e i restanti medicinali non soggetti a prescrizione medica.

Pertanto, anche lo scontrino fiscale sul quale, invece della dicitura “farmaco” o “medicinale”, è riportata una delle citate sigle (SOP o OTC) soddisfa il requisito dell'indicazione della natura del bene acquistato.

Con la circolare n. 39/E del 1° luglio 2010 l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto come detraibili le spese sostenute per le prestazioni rese da operatori abilitati alle professioni sanitarie riabilitative (fisioterapista, podologo, logopedista, terapeuta della psicomotricità dell'età evolutiva) purché le stesse siano prescritte da un medico.

In precedenza, la circolare 21/E del 23 aprile 2010 aveva stabilito che le spese sostenute per prestazioni chiropratiche sono ammesse in detrazione se i trattamenti avvengono in centri autorizzati allo svolgimento di tali terapie e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista (resta inteso che se il chiropratico è anche dottore in medicina può eseguire le prestazioni sotto la propria responsabilità).

SPESE SANITARIE PER ASSISTENZA SPECIFICA E PER PARTICOLARI TIPOLOGIE

La detrazione del 19% spetta anche per le spese sanitarie sostenute per l'assistenza specifica resa da personale paramedico in possesso di una qualifica professionale specialistica.

La detrazione spetta, senza limiti di spesa, sull'importo che eccede i 129,11 euro, a tutte le persone che necessitano di assistenza specialistica, ad esempio in conseguenza di traumi da incidente automobilistico.

Inoltre, il contribuente che sostiene spese relative a patologie esenti dalla spesa sanitaria per conto del coniuge, dei figli e degli altri familiari, non a carico, che sono titolari di redditi bassi, ma comunque superiori a 2.840,51 euro, può usufruire della detrazione del 19%, sulla parte che non trova capienza nell'imposta dovuta dai familiari affetti dalle predette patologie, calcolata su un importo massimo della spesa pari a 6.197,48 euro.

Questi ultimi, infatti, possono usufruire della detrazione soltanto nei limiti dell'imposta che devono pagare: se, ad esempio, risulta dovuta un'imposta di solo 51,64 euro, la detrazione spetterà fino a questa cifra e non oltre.

INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER L'ACQUISTO DI IMMOBILI

La normativa vigente in materia di detrazioni fiscali per gli interessi passivi ed oneri accessori derivanti da contratti di mutuo ipotecario è piuttosto articolata in quanto nel corso dei vari anni ha subito diverse modifiche, con la conseguenza che le detrazioni fiscali spettano secondo limiti e modalità che variano in relazione al tipo di fabbricato (abitazione principale, abitazione secondaria, altri fabbricati non abitativi) e all'anno in cui è stato stipulato il contratto di mutuo.

Mutui stipulati dal 1993

Per i mutui stipulati dal 1993 le detrazioni sono concesse solo quando si acquista l'abitazione principale.

Dal 1° gennaio 2008 il limite di spesa per interessi passivi sul quale è possibile calcolare la detrazione d'imposta del 19% è pari a 4.000 euro (in precedenza era 3.615,20 euro), pertanto, l'importo massimo di detrazione di cui si può fruire è di 760 euro (19% di 4.000 euro).

A prescindere dal limite massimo sul quale calcolare la detrazione, la spesa massima detraibile deve essere riferita complessivamente a tutti gli intestatari, ed eventualmente a più contratti di mutuo stipulati per l'acquisto.

La detrazione del 19% per l'acquisto dell'abitazione principale spetta a condizione che:

- l'immobile sia adibito ad abitazione principale entro un anno dall'acquisto. La condizione di dimora abituale deve sussistere nel periodo d'imposta per il quale si chiedono le detrazioni, con eccezione delle variazioni di domicilio dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro;
- l'acquisto dell'immobile avvenga entro un anno antecedente o successivo alla stipulazione del contratto di mutuo ipotecario.

Ciò significa che si può prima acquistare ed entro un anno stipulare il contratto di mutuo, oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno quello di acquisto.

In caso di contitolarità del mutuo, l'importo di 4.000 euro, su cui spetta la detrazione del 19%, va suddiviso tra i cointestatari.

In caso di mutuo ipotecario intestato a due coniugi, in relazione ad entrambe le quote, la detrazione spetta al coniuge che ha l'altro fiscalmente a carico, purché il mutuo sia stato stipulato a partire dal 1993.

Per il personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia si prescinde dal requisito della dimora abituale relativamente ai mutui ipotecari per l'acquisto dell'unica abitazione di proprietà.

Dal 2001, inoltre, la detrazione spetta anche:

- dalla data in cui l'immobile è adibito ad abitazione principale e comunque entro due anni dall'acquisto, se l'immobile è oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovati dalla relativa concessione edilizia o da un atto equivalente;
- nel caso di acquisto di un immobile locato se, entro tre mesi dall'acquisto, l'acquirente notifica al locatario l'atto d'intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e se, entro un anno dal rilascio, l'immobile è adibito ad abitazione principale;
- al contribuente acquirente e intestatario del contratto di mutuo, anche se l'immobile viene adibito ad abitazione principale di un familiare;
- se il contribuente trasferisce la propria dimora per motivi di lavoro o si trasferisce in un istituto di ricovero o sanitario, a condizione che l'immobile non sia affittato.

Il diritto alla detrazione degli interessi permane anche quando il contribuente trasferisce la propria residenza in un Comune limitrofo a quello in cui si trova la sede di lavoro. Se cessano le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale, dal periodo d'imposta successivo non si potrà più fruire della detrazione (circolare n. 21/E del 23 aprile 2010).

ATTENZIONE

Quando un contribuente contrae un mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale la detrazione spettante sui relativi interessi passivi deve essere calcolata esclusivamente sul costo di acquisto dell'immobile che è dato dalla somma del prezzo di acquisto, delle spese notarili e degli altri oneri accessori.

Pertanto, quando l'ammontare del mutuo supera il prezzo di acquisto dell'immobile, determinato con i criteri appena descritti, sarà necessario quantificare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione. Per determinare la quota di interessi passivi sulla quale calcolare la detrazione si può utilizzare la formula seguente:

$$\frac{\text{(costo acquisto dell'immobile + oneri accessori)} \times \text{interessi passivi pagati}}{\text{capitale erogato a titolo di mutuo}}$$

Nel caso in cui l'originario contratto di mutuo, stipulato da uno solo dei coniugi per l'acquisto in comproprietà dell'abitazione principale, è estinto e sostituito da un nuovo mutuo cointestato ad entrambi i coniugi com-

4. LE SPESE DETRAIBILI DALL'IRPEF

proprietari, dei quali uno fiscalmente a carico dell'altro, è possibile usufruire della detrazione sugli interessi passivi anche per la quota di competenza del coniuge fiscalmente a carico (circolare 23 aprile 2010, n. 21/E).

La detrazione compete solo per gli interessi riferibili alla residua quota di capitale del precedente mutuo e nei limiti di 4.000 euro complessivi per entrambi i coniugi.

Mutui stipulati prima del 1993

Per i mutui stipulati negli anni 1991 e 1992, le detrazioni spettano per l'acquisto di propria abitazione anche diversa da quella principale.

L'importo massimo di spesa su cui applicare la detrazione è per ciascun intestatario del mutuo di 4.000 euro se si tratta di abitazione principale, e di 2.065,83 euro se si tratta di altra abitazione.

In quest'ultimo caso, la detrazione non spetta se il tetto massimo di spesa è stato raggiunto dai costi relativi ad altro mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale. Se questi sono stati inferiori al limite predetto, la detrazione si applica sulla differenza.

Per i mutui stipulati in anni anteriori al 1991, le detrazioni spettano anche per l'acquisto di immobile non abitativo, con un limite di spesa di 2.065,83 euro per ciascun intestatario.

La successiva tabella riassume i limiti e le condizioni per la detraibilità dei mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale che si sono susseguiti negli anni.

QUADRO RIASSUNTIVO: MUTUI PER L'ACQUISTO DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE			
DATA STIPULA MUTUO	LIMITE DETRAIBILITÀ (valido dall'anno 2008)	TERMINE PER ADIBIRE AD ABITAZIONE PRINCIPALE	DATA DI ACQUISTO DEL FABBRICATO
prima del 1993	4.000 euro per ciascun cointestatario	8/12/1993	
nell'anno 1993	4.000 euro complessivi (anche se per motivi di lavoro dal 9/12/93 è variata l'abitazione principale)	8/12/1994	sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipulazione del mutuo
1994/2000	4.000 euro complessivi	sei mesi dall'acquisto	sei mesi
dal 2001		un anno dall'acquisto (due anni se è in corso la ristrutturazione)	un anno antecedente o successivo alla data di stipulazione del mutuo

LE DETRAZIONI SULLE EROGAZIONI LIBERALI

Erogazioni liberali alle Onlus

I contribuenti possono detrarre dall'Irpef il 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle Onlus per un importo non superiore a 2.065,83 euro (se effettuate dalle imprese le erogazioni sono deducibili dal reddito).

Le Onlus (organizzazioni non lucrative di utilità sociale), figura giuridica apparsa nel 1998 nell'ordinamento italiano, sono enti privati con vocazione solidaristica che operano esclusivamente per il perseguimento di finalità sociali.

La maggior parte di queste organizzazioni deve essere inserita nelle apposite anagrafi regionali gestite dalle Direzioni Regionali dell'Agenzia delle Entrate, ad eccezione delle c.d. Onlus di diritto, che sono iscritte nei registri regionali quando si tratta di organizzazioni di volontariato, presso l'Albo delle socie-

tà cooperative gestito dal Ministero dello Sviluppo economico tramite le Camere di Commercio quando si tratta di cooperative sociali e presso l'elenco gestito dal Ministero degli Esteri quando si tratta di Organizzazioni Non Governative.

Tutte le Onlus possono beneficiare di esenzioni e agevolazioni ai fini dei tributi più importanti.

ATTENZIONE

Le liberalità alle Onlus e alle associazioni di promozione sociale, in alternativa alla detrazione sopra illustrata, possono essere dedotte dal reddito complessivo (vedi capitolo LE SPESE DEDUCIBILI DAL REDDITO).

Erogazioni liberali alle Associazioni di promozione sociale

È possibile detrarre dall'imposta dovuta il 19% delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 euro, effettuate in favore delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri previsti dalle legge 383/2000.

Erogazioni liberali per iniziative umanitarie, religiose o laiche

È possibile detrarre dall'imposta dovuta il 19% delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 2.065,83 euro, effettuate a favore delle iniziative umanitarie, religiose o laiche gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con Dpcm 20/06/2000 nei Paesi non appartenenti all'Ocse.

Erogazioni liberali nel settore dello spettacolo

È possibile detrarre dall'imposta dovuta il 19% delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, devolute a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nel settore dello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo.

Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici

Sono detraibili nella misura del 19% del loro ammontare le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa.

Gli istituti devono appartenere al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62 e successive modificazioni.

La detrazione spetta a condizione che tali erogazioni vengano effettuate mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.

Contributi a società di mutuo soccorso

È possibile detrarre dall'imposta dovuta il 19% dei contributi associativi, per un importo non superiore a 1.291,14 euro, versati tramite banca o ufficio postale dai soci alle società di mutuo soccorso che operano esclusivamente nei settori di cui all'art. 1 della legge 3818/1886.

Erogazioni liberali per attività di rilevante valore culturale o artistico

È possibile detrarre dall'imposta dovuta l'importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore dello Stato, delle Regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di comitati organizzatori appositamente istituiti con decreto del Ministro per i Beni Culturali e ambientali, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, che svolgono o promuovono attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale o artistico o che organizzano e realizzano attività culturali, effettuate in base ad apposita convenzione, per l'acquisto, la manutenzione, la protezione o il restauro delle cose individuate ai sensi del decreto legislativo 42/2004 e del Dpr 1409/63.

Partiti e movimenti politici

È possibile detrarre dall'imposta dovuta il 19% delle erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti e movimenti politici per importi compresi tra 51,65 euro e 103.291,38 euro, effettuate mediante versamento bancario o postale.

La detrazione non spetta ai singoli soci per le erogazioni effettuate dalle società semplici.

La detrazione d'imposta spetta anche alle società di capitali e agli enti commerciali che possono detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19% dell'erogazione ai movimenti e partiti politici, purché compresa tra gli stessi limiti indicati nel periodo precedente.

L'erogazione deve essere effettuata mediante versamento postale o bancario a favore di uno o più movimenti o partiti; questi possono raccogliere le erogazioni sia per mezzo di un unico conto corrente nazionale che per mezzo di più conti correnti periferici. Non rientra tra le erogazioni liberali detraibili il versamento effettuato per il tesseramento al partito.

Società di cultura La Biennale di Venezia

È possibile detrarre dall'imposta dovuta il 19% delle erogazioni in denaro effettuate in favore della Società di cultura La Biennale di Venezia per un importo non superiore al 30% del reddito complessivo dichiarato.

Società ed Associazioni sportive dilettantistiche

È possibile detrarre dall'Irpef il 19% delle erogazioni liberali in denaro a favore delle associazioni sportive dilettantistiche, per un importo non superiore a 1.500 euro.

Calamità e altri eventi straordinari (Erogazioni liberali a favore delle popolazioni colpite)

È possibile fruire della detrazione d'imposta del 19% per le erogazioni liberali in denaro in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, effettuate, oltre che per il tramite di Onlus, anche attraverso:

- organizzazioni internazionali di cui l'Italia è membro;
- altre fondazioni, associazioni, comitati ed enti che, costituiti con atto costitutivo o statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, tra le proprie finalità prevedano interventi umanitari in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o da altri eventi straordinari;
- amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali, enti pubblici non economici;
- associazioni sindacali di categoria.

Le erogazioni, cumulate con le eventuali altre erogazioni in denaro a favore delle Onlus effettuate nello stesso periodo di imposta, non devono superare il limite massimo di 2.065,83 euro.

Rientrano in questo tipo di spese detraibili anche le erogazioni liberali effettuate in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 6 aprile 2009 nella provincia dell'Aquila.

ALTRE SPESE

Premi assicurativi

I contribuenti possono detrarre dall'Irpef, per le polizze stipulate o rinnovate entro il 31 dicembre 2000, il 19% dei premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, per un importo complessivo non superiore a 1.291,14 euro. I contratti per l'assicurazione sulla vita devono avere durata non inferiore ai 5 anni e in tale periodo non deve essere consentita la concessione di prestiti.

Per i contratti stipulati dal primo gennaio 2001, la detrazione è consentita sempre entro il limite complessivo non superiore a 1.291,14 euro ma solo se il contratto ha per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana.

In questo caso l'impresa di assicurazione non deve avere la facoltà di recesso dal contratto. Nel caso di polizze c.d. "miste" è detraibile solo la quota di premio relativa ai rischi sopra indicati.

Le spese d'istruzione

Le spese sostenute per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria, universitaria, di perfezionamento e/o di specializzazione universitaria, tenuti presso istituti o università italiane o straniere, pubbliche o private, sono ammesse alla detrazione Irpef del 19%. È ammessa alla detrazione anche l'iscrizione agli anni fuori corso.

Con risoluzione n. 11/E del 17 febbraio 2010 l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto come detraibili anche le spese sostenute per l'iscrizione al dottorato di ricerca.

Per le spese relative all'iscrizione a corsi di studio presso istituti o università straniere pubbliche o private, nonché presso università italiane non statali, l'importo massimo sul quale calcolare la detrazione spettante non deve essere superiore a quello stabilito per le tasse e i contributi degli istituti statali italiani.

Spese per la frequenza di asili nido

Sono detraibili al 19% le spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di asili nido da parte dei figli di età compresa tra i tre mesi e i tre anni. Il limite di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 632 euro; pertanto, lo sconto massimo di imposta è pari a 120,08 euro. Il beneficio fiscale spetta per le rette pagate per ogni figlio per la frequenza di asili nido sia pubblici che privati. La detrazione segue il principio di cassa e compete in relazione alle spese sostenute nel periodo d'imposta, indipendentemente dall'anno scolastico cui si riferiscono.

La documentazione della spesa può essere costituita da fattura, bollettino bancario o postale, ricevuta o quietanza di pagamento e va divisa tra i genitori sulla base dell'onere da ciascuno sostenuto. Quando il documento di spesa è intestato al bambino o ad uno solo dei due coniugi è possibile indicare la percentuale di spesa imputabile a ciascuno degli aventi diritto annotandola sul documento stesso.

Spese veterinarie

I contribuenti possono detrarre dall'Irpef il 19% delle spese veterinarie fino all'importo di 387,34 euro e limitatamente alla somma che eccede i 129,11 euro: la detrazione spetta per le spese mediche sostenute per gli animali detenuti legalmente a scopo di compagnia o per la pratica sportiva (quindi per cani, gatti, volatili in gabbia e cavalli da corsa).

Non spetta, al contrario, per gli animali destinati all'allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare, per gli animali allevati o detenuti nell'esercizio di attività agricole o commerciali, per quelli utilizzati per attività illecite e per quelli detenuti in casa illegalmente.

In pratica la detrazione può consentire al massimo un risparmio d'imposta di 49,06 euro, cioè il 19% di 258,23 euro (importo massimo al netto della franchigia di 129,11 euro).

Agevolazioni per le commissioni immobiliari

È possibile detrarre dall'Irpef il 19% degli oneri sostenuti per i compensi corrisposti agli intermediari immobiliari per l'acquisto dell'abitazione principale.

Il beneficio spetta anche se il compenso al mediatore è stato corrisposto prima della stipula del rogito o della registrazione del preliminare: il requisito essenziale è che l'immobile sia stato effettivamente acquistato ed adibito ad abitazione principale.

L'importo complessivo sul quale calcolare la detrazione non può essere superiore a 1.000 euro e la possibilità di portare in detrazione questa spesa si esaurisce in un unico periodo d'imposta.

Iscrizione annuale a strutture sportive

È possibile fruire di una detrazione d'imposta per le spese sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica.

4. LE SPESE DETRAIBILI DALL'IRPEF

La detrazione è ammessa nella percentuale del 19%, calcolabile su un importo non superiore a 210 euro e riguarda le spese di iscrizione ed abbonamento sostenute per i ragazzi di età compresa tra i 5 ed i 18 anni.

Spese per addetti all'assistenza personale

Le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale (c.d. badanti), nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana sono detraibili nella percentuale del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro.

Condizione per fruire della detrazione è che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.

>> LE ALTRE DETRAZIONI

EROGAZIONI ALL'OSPEDALE GALLIERA

È detraibile, nei limiti del 30% dell'imposta lorda dovuta, l'importo delle donazioni effettuate all'ente ospedaliero "Ospedale Galliera" di Genova, finalizzate all'attività del Registro nazionale dei donatori di midollo osseo.

SOSTITUZIONE FRIGORIFERI

Per gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2010 è consentito detrarre le spese sostenute e documentate per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad A+. La detrazione dall'imposta lorda è pari al 20% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio in una unica rata.

ATTENZIONE

Ai fini del riconoscimento della detrazione è necessaria:

- la documentazione attestante l'acquisto dell'apparecchio, costituita da fattura o da scontrino recante i dati identificativi dell'acquirente, la classe energetica non inferiore ad A+ dell'elettrodomestico acquistato e la data di acquisto;
- la documentazione attestante l'avvenuta sostituzione dell'elettrodomestico; a tal fine, il contribuente è tenuto a redigere apposita autodichiarazione (da esibire a richiesta) dalla quale risulti la tipologia dell'apparecchio sostituito e le modalità utilizzate per la dismissione dello stesso.

ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI MOTORI AD ELEVATA EFFICIENZA DI POTENZA ELETTRICA E DI VARIATORI DI VELOCITÀ (INVERTER)

Per le spese documentate, sostenute fino al 2010, per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, anche in sostituzione di vecchi motori, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20% degli importi rimasti a carico del contribuente. La detrazione compete in un'unica rata, fino ad un valore massimo di 1.500 euro per motore.

Analoga detrazione è prevista per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2010, per l'acquisto e l'installazione di variatori di velocità (inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW.

>> LE DETRAZIONI PER I CONTRATTI DI AFFITTO

DETRAZIONE D'IMPOSTA PER GLI INQUILINI A BASSO REDDITO

È prevista una detrazione per chi sostiene le spese dell'affitto per la casa adibita a propria abitazione principale.

In particolare, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale stipulati o rinnovati a norma della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una detrazione complessivamente pari a:

- **300 euro**, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro
- **150 euro**, se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro, ma non superiore a 30.987,41 euro.

DETRAZIONE PER I GIOVANI CHE VIVONO IN AFFITTO

Per i giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'unità immobiliare da destinare a propria abitazione principale, a condizione che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati, è prevista la detrazione pari a **991,60 euro**.

Tale detrazione spetta per i primi tre anni, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro.

DETRAZIONE D'IMPOSTA PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONVENZIONATO

Una detrazione d'imposta spetta ai contribuenti intestatari di contratti di locazione stipulati sulla base di appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale (c.d. contratti convenzionali ai sensi della legge del 9 dicembre 1998 n. 431).

In nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (ad esempio i contribuenti titolari di contratti di locazione stipulati con gli Istituti case popolari non possono beneficiare della detrazione).

La detrazione d'imposta è di:

- **495,80 euro** se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro;
 - **247,90 euro** se il reddito complessivo è superiore a 15.493,71 euro ma non superiore a 30.987,41 euro.
- Se il reddito complessivo è superiore a quest'ultimo importo non spetta alcuna detrazione.

DETRAZIONE PER TRASFERIMENTO PER MOTIVI DI LAVORO

A favore dei lavoratori dipendenti che abbiano stipulato un contratto di locazione, è prevista una detrazione, nella misura di 991,60 euro se il reddito complessivo non supera i 15.493,71 euro; nella misura di 495,80 euro se il reddito complessivo supera i 15.493,71 euro ma non i 30.987,41 euro, alle seguenti condizioni:

- abbiano trasferito la propria residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo;
- il nuovo comune si trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione;
- la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione.

La detrazione può essere fruita nei primi tre anni in cui è stata trasferita la residenza. Ad esempio, se il trasferimento della residenza è avvenuto nel 2010 può essere operata la detrazione in relazione ai periodi d'imposta 2010, 2011 e 2012.

Questa detrazione non spetta per i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio, borse di studio).

ATTENZIONE

Le diverse detrazioni per gli inquilini devono essere ragguagliate al periodo dell'anno in cui ricorrono le condizioni richieste e non possono essere cumulate.

CONTRATTI DI LOCAZIONE PER STUDENTI UNIVERSITARI

Anche il contratto di locazione stipulato dagli studenti iscritti ad un corso di laurea presso una università ubicata in un Comune diverso da quello di residenza permette di fruire di un'agevolazione fiscale.

In particolare, la detrazione spetta nella misura del 19%, calcolabile su un importo non superiore a 2.633 euro.

Gli immobili oggetto di locazione devono essere situati nello stesso comune in cui ha sede l'università o in comuni limitrofi. Essi inoltre devono essere distanti almeno 100 Km dal comune di residenza e comunque devono trovarsi in una diversa provincia.

I contratti di locazione devono essere stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

La detrazione si applica anche ai canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative.

Per i contratti di sublocazione la detrazione non è ammessa.

>> LE AGEVOLAZIONI PER LE SPESE DI RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE

Fino al 31 dicembre 2012 è possibile fruire della detrazione d'imposta per i lavori di recupero del patrimonio edilizio per una quota pari al 36% delle spese sostenute.

Le principali condizioni e i limiti per fruire della detrazione sono i seguenti:

- il limite massimo di spesa sul quale calcolare la detrazione è di 48.000 euro e, a partire dal 1° ottobre 2006, detto ammontare deve essere riferito alla singola unità immobiliare (ad esempio marito e moglie cointestatarci di un'abitazione possono calcolare la detrazione spettante sull'ammontare complessivo di spesa di 48.000 euro);
- la percentuale di detrazione d'imposta, a decorrere dal 1° ottobre 2006, è del 36%;
- la detrazione deve essere ripartita in 10 anni; tuttavia per gli interventi effettuati da soggetti anziani, proprietari o titolari di un diritto reale sull'immobile oggetto dell'intervento edilizio, la detrazione può essere ripartita in un periodo inferiore di tempo rispetto ai dieci anni previsti dalla norma e precisamente in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo per i soggetti di età non inferiore rispettivamente a 75 ed 80 anni;
- nel caso in cui gli interventi consistano nella prosecuzione di interventi relativi alla stessa unità immobiliare iniziati successivamente al primo gennaio 2002, ai fini del computo del limite massimo delle spese detraibili (48.000 euro) occorre tener conto delle spese già sostenute;
- l'impresa che esegue i lavori (dal 4 luglio 2006) deve evidenziare in fattura in maniera distinta il costo della manodopera utilizzata.

ATTENZIONE

È prevista anche una detrazione d'imposta sull'acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione o ristrutturazione o da cooperative. L'agevolazione è applicabile agli edifici ristrutturati entro il 31 dicembre 2012 ed acquistati entro il 30 giugno 2013.

I lavori per i quali spettano le agevolazioni fiscali sono quelli elencati nell'articolo 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380 (precedentemente individuati dall'art. 31, lettere a), b), c) e d) della legge 5 agosto 1978, n. 457).

In particolare, la detrazione Irpef riguarda le spese sostenute per eseguire gli interventi di manutenzione straordinaria, le opere di restauro e risanamento conservativo e i lavori di ristrutturazione edilizia per i singoli appartamenti e per gli immobili condominiali.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all'agevolazione Irpef solo se riguardano le parti comuni di edifici residenziali (come individuati dall'art. 1117 del codice civile).

Tra le spese per le quali compete la detrazione sono comprese inoltre:

- eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione);
- realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
- esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

ATTENZIONE

Per le prestazioni di servizi relative agli interventi di recupero edilizio di manutenzione ordinaria e straordinaria realizzati sugli immobili a prevalente destinazione abitativa privata si applica l'aliquota Iva agevolata del 10%.

La legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (Finanziaria 2010) ha disposto che tale regime agevolato dell'Iva, il cui termine di scadenza era stato fissato al 31 dicembre 2011, debba considerarsi permanente.

COSA DEVE FARE CHI RISTRUTTURAZIONE PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE

- 1) Prima dell'inizio dei lavori è necessario inviare, con raccomandata, la comunicazione di inizio lavori redatta su apposito modello che si può reperire presso gli uffici territoriali dell'Agenzia o nel sito internet www.agenziaentrate.gov.it, al seguente indirizzo:

Agenzia delle Entrate - Centro operativo di Pescara - Via Rio Sparto 21 - 65100 Pescara

- 2) Contestualmente alla comunicazione al Centro Operativo di Pescara, a cura dei soggetti interessati alla detrazione, deve essere inviata all'Azienda sanitaria locale competente per territorio, nei casi in cui è prevista, una comunicazione con raccomandata A.R.
- 3) Per fruire della detrazione è necessario, infine, che le spese detraibili siano pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Per informazioni più dettagliate: www.agenziaentrate.gov.it (Guide fiscali - Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali).

»» DETRAZIONE IRPEF PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI EDIFICI

Fino al 31 dicembre 2011 è prevista una detrazione del 55% per quei contribuenti che effettuano interventi di riqualificazione energetica di edifici già esistenti.

In sintesi, le agevolazioni sono quelle indicate di seguito.

- A. È prevista una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% delle spese, rimaste a carico del contribuente, relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati in un'apposita tabella (i parametri cui far riferimento sono quelli definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). Il valore massimo della detrazione è pari a **100.000 euro**.

- B.** Per le spese relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di **60.000 euro**. La condizione per fruire dell'agevolazione è che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m^2K , riportati in un'apposita tabella (i nuovi valori di trasmittanza, validi dal 2008, sono stati definiti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico dell'11 marzo 2008, così come modificato dal decreto 26 gennaio 2010). In questo gruppo rientra anche la sostituzione dei portoni d'ingresso a condizione che si tratti di serramenti che delimitano l'involucro riscaldato dell'edificio, verso l'esterno o verso locali non riscaldati, e risultino rispettati gli indici di trasmittanza termica richiesti per la sostituzione delle finestre (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 21/E del 23 aprile 2010).
- C.** Un'altra detrazione per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente è prevista per le spese relative all'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università. Il valore massimo della detrazione è di **60.000 euro**.
- D.** Infine, per le spese sostenute per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, fino ad un valore massimo della detrazione di **30.000 euro**. Dal 1° gennaio 2008 tale agevolazione si applica anche alle spese relative alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia. Se in uno stabile alcuni appartamenti hanno il riscaldamento ed altri no, la detrazione non può essere riconosciuta sull'intera spesa sostenuta per l'installazione di un nuovo impianto centralizzato di climatizzazione invernale, riferibile anche al riscaldamento delle unità prive di un preesistente impianto termico, ma deve essere limitata alla parte di spesa imputabile alle unità nelle quali tale impianto era presente. Ai fini della individuazione della quota di spesa detraibile, va utilizzato un criterio di ripartizione proporzionale basato sulle quote millesimali riferite a ciascun appartamento (circolare 23 aprile 2010, n. 21/E).

Le detrazioni spettanti devono essere ripartite nel modo seguente:

- per le spese sostenute nel 2007, in tre quote annuali di pari importo;
- per le spese sostenute nel 2008, in minimo tre e massimo dieci quote annuali di pari importo, a scelta irrevocabile del contribuente operata all'atto della prima detrazione;
- per le spese sostenute nel 2009 e nel 2010, in cinque rate annuali di pari importo;
- per le spese sostenute nel 2011, in dieci rate annuali di pari importo.

Le detrazioni sono concesse a condizione che la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti sia asseverata da un tecnico abilitato, che ne risponde civilmente e penalmente.

Il pagamento, inoltre, deve essere effettuato con bonifico bancario o postale. L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico è escluso per i soggetti esercenti attività d'impresa e per il caso in cui in cui gli interventi agevolati siano eseguiti mediante contratti di locazione finanziaria.

Per fruire delle detrazioni in argomento, è necessaria anche l'acquisizione, da parte del contribuente, della certificazione energetica dell'edificio, qualora introdotta dalla regione o dall'ente locale, ovvero, negli altri casi, di un "attestato di qualificazione energetica", predisposto da un professionista abilitato.

La detrazione del 55% non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per i medesimi interventi (ad esempio, la detrazione del 36% per il recupero del patrimonio edilizio) e, dal 1° gennaio 2009, con eventuali incentivi e contributi concessi dall'Unione europea, dalle Regioni o dagli enti locali (come precisato dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 3/E del 26 gennaio 2010).

ATTENZIONE

Per fruire dell'agevolazione occorre trasmettere apposita documentazione all'Enea.

Inoltre, per le spese sostenute dal 2009, qualora i lavori necessari a realizzare gli interventi proseguano in più periodi d'imposta, è necessario comunicare all'Agenzia delle Entrate le spese effettuate nei periodi d'imposta precedenti.

La comunicazione va presentata in via telematica, direttamente dai contribuenti interessati o tramite gli intermediari abilitati, entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese o, per i soggetti con anno d'imposta non coincidente con quello solare, entro novanta giorni dal termine del periodo d'imposta.

Non occorre presentare alcuna comunicazione quando i lavori iniziano e si concludono nello stesso periodo d'imposta.

Il modello di comunicazione in formato elettronico è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate (sito internet www.agenziaentrate.gov.it) e può essere prelevato anche dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze (www.finanze.gov.it).

Con la circolare n. 21/E del 23 aprile 2010, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la mancata osservanza dei predetti termini, o l'omesso invio del modello, non comportano la decadenza dal beneficio fiscale ma l'applicazione di una sanzione amministrativa che va da un minimo di 258 euro a un massimo di 2.065 euro (sanzione prevista dall'art. 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 471/1997).

Per informazioni più dettagliate sulle detrazioni per la riqualificazione energetica degli edifici, si rinvia alla guida "Le Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico" consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

5. LE AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ

Per le persone con disabilità, e per i loro familiari, la normativa tributaria riconosce particolari benefici fiscali.

Tra questi, quelli relativi all'acquisto di veicoli, le detrazioni per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza o per l'eliminazione delle barriere architettoniche, le agevolazioni per i non vedenti e per i sordi, gli acquisti agevolati di ausili tecnici e informatici.

Per un quadro completo di tutte le agevolazioni fiscali in favore dei contribuenti portatori di disabilità, si rinvia alla "Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili" consultabile sul sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

>> LE AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO DEI VEICOLI

Le spese sostenute per l'acquisto dei veicoli dei disabili danno diritto a una detrazione dall'Irpef pari al 19% del loro ammontare.

CHI NE HA DIRITTO

Sono ammesse alle agevolazioni le seguenti categorie di disabili:

- 1 non vedenti e sordi;
- 2 disabili con handicap psichico o mentale titolari dell'indennità di accompagnamento;
- 3 disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni;
- 4 disabili con ridotte o impedito capacità motorie.

I **non vedenti** sono coloro che sono colpiti da cecità assoluta o che hanno un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi con eventuale correzione. Gli articoli 2, 3 e 4 della Legge n. 138 del 3 aprile 2001 individuano esattamente le varie categorie di non vedenti, fornendo la definizione di ciechi totali, ciechi parziali e ipovedenti gravi.

Per quanto riguarda i **sordi**, l'art. 1 della Legge n. 68 del 1999 definisce tali coloro che sono colpiti da sordità alla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

I **disabili di cui ai punti 2 e 3** sono quelli che presentano la situazione di handicap grave prevista dal comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 104 del 1992, certificata con verbale dalla Commissione per l'accertamento dell'handicap presso la Asl (di cui all'art. 4 della citata legge). In particolare, i disabili di cui al punto 3 sono quelli la cui situazione di handicap grave deriva da patologie (comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione.

I **disabili di cui al punto 4** sono coloro che presentano ridotte o impedito capacità motorie e che non risultano, contemporaneamente, "affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione". Solo per tale categoria di disabili il diritto alle agevolazioni è condizionato all'adattamento del veicolo.

Riguardo alla certificazione medica richiesta, l'Agenzia delle Entrate ha di recente fornito le seguenti precisazioni (si veda la circolare n. 21 del 23 aprile 2010).

- I **portatori di handicap psichico o mentale**, come previsto per le altre categorie di disabili, conservano il diritto a richiedere i benefici fiscali per l'acquisto di veicoli anche quando lo stato di handicap grave è attestato (invece che dalla commissione medica di cui all'art. 4 della legge n. 104 del 1992) da un certificato rilasciato dalla commissione medica pubblica preposta all'accertamento dello stato di invalidità, purché lo stesso evidenzi in modo esplicito la gravità della patologia e la natura psichica o mentale della stessa.

Non può essere considerata idonea, invece, la certificazione che attesta genericamente che la persona è invalida. Ad esempio, non si può ritenere valido un certificato contenente la seguente attestazione "...con totale e permanente inabilità lavorativa e con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di svolgere i normali atti quotidiani della vita". In tal caso, infatti, anche se rilasciata da una commissione medica pubblica, la certificazione non consente di riscontrare la presenza della specifica disabilità richiesta dalla normativa fiscale.

- I **disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione**, o **pluriamputati**, analogamente a quanto detto al punto precedente, possono documentare lo stato di handicap grave mediante una certificazione di invalidità rilasciata da una commissione medica pubblica, attestante specificatamente "l'impossibilità a deambulare in modo autonomo o senza l'aiuto di un accompagnatore". È necessario, comunque, che il certificato di invalidità faccia esplicito riferimento anche alla gravità della patologia.
- Per le **persone affette da sindrome di Down**, rientranti nella categoria dei portatori di handicap psichico o mentale, è ritenuta ugualmente valida la certificazione rilasciata dal proprio medico di base che, pertanto, può essere prodotta per richiedere le agevolazioni fiscali in sostituzione del verbale di accertamento emesso dalla Commissione prevista dall'art. 4 della legge n. 104 del 1992.
- La possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali per l'acquisto dell'auto non è preclusa nei casi in cui l'indennità di accompagnamento, comunque riconosciuta dalla competente commissione per l'accertamento di invalidità, è sostituita da altre forme di assistenza (ad esempio, il ricovero presso una struttura sanitaria con retta a totale carico di un ente pubblico). Per richiedere il beneficio è necessario, comunque, che il veicolo sia utilizzato a vantaggio della persona invalida.

LE CATEGORIE DEI VEICOLI AGEVOLABILI

Autovetture (*)	Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente
Autoveicoli per il trasporto promiscuo (*)	Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di cose o di persone e capaci di contenere al massimo nove posti, compreso quello del conducente
Autoveicoli specifici (*)	Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo
Autocaravan (*) (†)	Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente
Motocarrozette	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria
Motoveicoli per trasporto promiscuo	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente
Motoveicoli per trasporti specifici	Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo

(*) Per non vedenti e sordi le categorie di veicoli agevolati sono solo quelle con l'asterisco.

(†) È possibile fruire solo della detrazione Irpef del 19%.

5. LE AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE CON DISABILITÀ

Non è agevolabile l'acquisto di quadricicli leggeri che possono essere condotti senza patente ("minicar").

Altre informazioni utili

La detrazione compete una sola volta (cioè per un solo veicolo) nel corso di un quadriennio (decorrente dalla data di acquisto) e deve essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro, a condizione che lo stesso veicolo venga utilizzato in via esclusiva o prevalente a beneficio del portatore di handicap.

In caso di trasferimento del veicolo a titolo oneroso o gratuito prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse, ad eccezione del caso in cui il disabile, a seguito di mutate necessità legate al proprio handicap, ceda il veicolo per acquistarne uno nuovo sul quale realizzare nuovi e diversi adattamenti.

È possibile riottenere il beneficio per acquisti effettuati entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiario risulti precedentemente cancellato dal Pra.

In caso di furto, la detrazione per il nuovo veicolo che venga riacquistato entro il quadriennio spetta al netto dell'eventuale rimborso assicurativo e deve comunque essere calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. Per i disabili per i quali, ai fini della detrazione, non è necessario l'adattamento del veicolo, la soglia dei 18.075,99 euro vale solo per le spese di acquisto del veicolo, restandone escluse le ulteriori spese per interventi di adattamento necessari a consentirne l'utilizzo da parte del disabile (ad esempio, pedana sollevatrice).

Si può fruire dell'intera detrazione per il primo anno oppure si può optare, alternativamente, per la sua ripartizione in quattro quote annuali di pari importo.

Sono inoltre ammesse integralmente alla detrazione del 19% le altre spese riguardanti i mezzi necessari:

- all'accompagnamento;
- alla deambulazione;
- al sollevamento dei disabili accertati ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 104/92, indipendentemente dal fatto che fruiscono o meno dell'assegno di accompagnamento.

Spese per riparazioni

Oltre che per le spese di acquisto, la detrazione spetta anche per le riparazioni, escluse quelle di ordinaria manutenzione.

Sono esclusi anche i costi di esercizio, quali il premio assicurativo, il carburante e il lubrificante. Anche in questo caso la detrazione ai fini Irpef spetta nel limite di spesa di 18.075,99 euro, nel quale devono essere compresi sia il costo d'acquisto del veicolo che le spese di manutenzione straordinaria relative allo stesso.

Tali spese, per poter essere detratte, devono essere sostenute entro i 4 anni dall'acquisto.

Intestazione del documento comprovante la spesa

Se il disabile è titolare di redditi propri per un importo superiore a 2.840,51 euro, il documento di spesa deve essere a lui intestato.

Se, invece, il disabile è fiscalmente a carico (reddito proprio non superiore a 2.840,51 euro), il documento comprovante la spesa può essere indifferentemente intestato al disabile o alla persona di famiglia della quale egli risulti a carico.

IVA AGEVOLATA, ESENZIONE BOLLO E IMPOSTA DI TRASCRIZIONE

Oltre alla detrazione Irpef del 19% è possibile fruire:

- dell'**Iva agevolata al 4%**, anziché al 20%, sull'acquisto di autovetture (aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore diesel, nuo-

ve o usate) e sull'acquisto contestuale di optional; l'Iva ridotta per l'acquisto di veicoli si applica, senza limiti di valore, per una sola volta nel corso di quattro anni (decorrenti dalla data di acquisto), salvo riottenere il beneficio per acquisti entro il quadriennio, qualora il primo veicolo beneficiato sia stato cancellato dal Pra;

- dell'**esenzione dal bollo auto**: l'esenzione spetta sia quando l'auto (sempre con i limiti di cilindrata sopra indicati) è intestata allo stesso disabile, sia quando risulta intestata a un familiare di cui egli sia fiscalmente a carico;
- dell'**esenzione dall'imposta di trascrizione** sui passaggi di proprietà: i veicoli destinati al trasporto o alla guida di disabili (con esclusione, però, di non vedenti e sordi) sono esentati anche dal pagamento dell'imposta di trascrizione al Pra in occasione della registrazione dei passaggi di proprietà. Il beneficio compete sia in occasione della prima iscrizione al Pra di un'auto nuova, sia nella trascrizione di un "passaggio" riguardante un'auto usata. L'esenzione spetta anche in caso di intestazione a favore del familiare di cui il disabile sia fiscalmente a carico. La richiesta di esenzione deve essere rivolta esclusivamente al Pra territorialmente competente.

»» LA DETRAZIONE PER GLI ADDETTI ALL'ASSISTENZA

Le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti di vita quotidiana, sono detraibili nella percentuale del 19%, calcolabile su un ammontare di spesa non superiore a 2.100 euro, purchè il reddito complessivo del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.

Sono considerate "non autosufficienti" le persone che non sono in grado, ad esempio, di assumere alimenti, di espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, di deambulare, di indossare gli indumenti, e quelle che necessitano di sorveglianza continuativa.

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che può anche consistere in una ricevuta rilasciata dal soggetto che presta l'assistenza. La documentazione deve contenere il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il pagamento e di chi presta l'assistenza. Se la spesa è sostenuta in favore di un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche gli estremi anagrafici e il codice fiscale di quest'ultimo.

ATTENZIONE

L'importo di 2.100 euro deve essere considerato con riferimento al singolo contribuente, a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza. In pratica, se un contribuente ha sostenuto spese per sé e per un familiare, l'importo teorico utilizzabile resta comunque quello di 2.100 euro. Nell'ipotesi in cui più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare, l'importo teorico deve essere diviso tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa.

Accertamento dello stato di non autosufficienza

La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. La detrazione non compete, ad esempio, per l'assistenza prestata a bambini, se la non autosufficienza non si ricollega all'esistenza di patologie.

Cumulabilità

La detrazione d'imposta per gli addetti all'assistenza non pregiudica la possibilità di dedurre i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare che, si ricorda, sono deducibili nel limite di 1.549,37 euro.

>> L'ALIQUOTA IVA AGEVOLATA PER AUSILI TECNICI E INFORMATICI

L'ALIQUOTA AGEVOLATA PER I MEZZI DI AUSILIO

Si applica l'aliquota Iva agevolata del **4%** per l'acquisto di mezzi necessari alla deambulazione e al sollevamento dei disabili (ad esempio, servoscala).

L'ALIQUOTA AGEVOLATA PER I SUSSIDI TECNICI E INFORMATICI

Si applica l'aliquota Iva agevolata al 4% ai sussidi tecnici e informatici rivolti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione dei portatori di handicap di cui all'articolo 3 della legge n. 104 del 1992.

Rientrano nel beneficio le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, sia di comune reperibilità che appositamente fabbricati.

Deve inoltre trattarsi di sussidi da utilizzare a beneficio di persone limitate da menomazioni permanenti di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio e per conseguire una delle seguenti finalità:

- facilitare la comunicazione interpersonale, l'elaborazione scritta o grafica, il controllo dell'ambiente, l'accesso all'informazione e alla cultura;
- assistere la riabilitazione.

Per fruire dell'aliquota ridotta il disabile deve consegnare al venditore, prima dell'acquisto, la seguente documentazione:

- specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista dell'Asl di appartenenza dalla quale risulti il collegamento funzionale tra la menomazione e il sussidio tecnico e informatico;
- certificato, rilasciato dalla competente Asl, attestante l'esistenza di una invalidità funzionale rientrante tra le quattro forme ammesse (cioè di tipo motorio, visivo, uditivo o del linguaggio) e il carattere permanente della stessa.

>> AGEVOLAZIONI PER I NON VEDENTI

DETRAZIONE DALL'IRPEF DEL 19% DELLE SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEL CANE GUIDA

La detrazione spetta una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi di perdita dell'animale, e può essere calcolata sull'intero ammontare del costo sostenuto (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 238/2000). La detrazione è fruibile dal disabile o dal familiare di cui il non vedente risulta fiscalmente a carico e può essere utilizzata, a scelta del contribuente, in unica soluzione o in quattro quote annuali di pari importo.

DETRAZIONE FORFETARIA DI 516,46 EURO DELLE SPESE SOSTENUTE PER IL MANTENIMENTO DEL CANE GUIDA

La detrazione per il mantenimento del cane spetta senza che sia necessario documentare l'effettivo sostenimento della spesa. Al familiare del non vedente non è invece consentita la detrazione forfetaria anche se il non vedente è da considerare a carico del familiare stesso.

ALIQUOTA IVA AGEVOLATA DEL 4%

L'agevolazione è prevista per l'acquisto di particolari prodotti editoriali destinati ad essere utilizzati da non vedenti o ipovedenti, anche se non acquistati direttamente da loro: giornali e notiziari, quotidiani, libri, periodici, ad esclusione dei giornali e dei periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria, realizzati sia in scrittura braille sia su supporti audiomagnetici per non vedenti ed ipovedenti. L'applicazione dell'aliquota Iva del 4% si estende alle prestazioni di composizione, legatoria e stampa dei prodotti editoriali, alle prestazioni di montaggio e duplicazione degli stessi, anche se realizzati in scrittura braille e su supporti audiomagnetici per non vedenti ed ipovedenti.

>> AGEVOLAZIONI PER I SERVIZI DI INTERPRETARIATO

È prevista la detrazione del 19% per le spese sostenute dai sordi (riconosciuti ai sensi della legge 26 maggio 1970, n. 381) per i servizi di interpretariato. Per poter fruire della detrazione i soggetti interessati devono essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato.

Tali certificazioni devono essere conservate dal contribuente ed essere esibite agli Uffici delle Entrate in caso di apposita richiesta.

La detrazione del 19% sull'intero importo per tutte le spese sopraesposte spetta anche al familiare del disabile se questo risulta fiscalmente a carico.

>> ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

Fino al 31 dicembre 2012, salvo proroghe, è possibile fruire della detrazione Irpef sulle spese di ristrutturazione edilizia.

Rientrano tra queste le spese sostenute per l'eliminazione delle barriere architettoniche, riguardanti ad esempio ascensori e montacarichi, e quelle effettuate per la realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano adatti a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone portatrici di handicap grave, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

La detrazione per l'eliminazione delle barriere architettoniche non è fruibile contemporaneamente alla detrazione del 19% a titolo di spese sanitarie riguardanti i mezzi necessari al sollevamento del disabile.

La detrazione del 19% su tali spese, pertanto, spetta solo sulla eventuale parte in più rispetto alla quota di spesa già assoggettata alla detrazione del 36%.

La detrazione è applicabile alle spese sostenute per realizzare interventi previsti unicamente sugli immobili, per favorire la mobilità interna ed esterna del disabile.

Non si applica, invece, alle spese sostenute per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili, sia pure ugualmente diretti a favorire la comunicazione e la mobilità interna ed esterna del disabile: non rientrano, pertanto, in questa tipologia di agevolazione, ad esempio, l'acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse.

Tali beni, infatti, sono inquadrabili nella categoria dei sussidi tecnici e informatici per i quali è già previsto l'altro beneficio consistente nella detrazione del 19%.

La sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, può essere considerata intervento che determina il diritto alla detrazione se risulta conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche (fermo restando, tuttavia, il diritto alla detrazione secondo le regole vigenti, qualora gli stessi interventi possano configurarsi quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria).

Tra gli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche che danno diritto alla detrazione rientra anche la realizzazione di un elevatore esterno all'abitazione.

Per le prestazioni di servizi relative all'appalto dei lavori in questione, è applicabile l'aliquota Iva agevolata del 4%, anziché quella ordinaria del 20%.

6. IL MODELLO 730

I lavoratori dipendenti e i pensionati (in possesso di determinati redditi) possono presentare la dichiarazione con il modello 730, usufruendo dell'assistenza del proprio datore di lavoro o dell'ente che eroga la pensione.

In alternativa, si possono rivolgere a uno dei Centri di Assistenza Fiscale per lavoratori dipendenti e pensionati (Caf), costituiti dalle associazioni sindacali o dai datori di lavoro, o ai professionisti abilitati (dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ragionieri o periti commerciali, esperti contabili).

>> I REDDITI CHE SI POSSONO DICHIARARE CON IL MODELLO 730

Attraverso il modello 730 è possibile dichiarare esclusivamente i seguenti redditi:

- redditi di lavoro dipendente;
- redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ad esempio, collaborazioni coordinate e continuative e contratti di lavoro a progetto);
- redditi dei terreni e dei fabbricati;
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva;
- alcuni dei redditi "diversi";
- alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

Chi è in possesso di altre tipologie di reddito (tra cui, redditi di impresa, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita Iva, determinati redditi "diversi" e plusvalenze) non può utilizzare il modello 730 e deve presentare il modello Unico Persone fisiche.

Tipo di redditi	È possibile utilizzare il modello 730?
<ul style="list-style-type: none"> • redditi di lavoro dipendente e assimilati • redditi dei terreni e dei fabbricati • redditi di capitale • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita Iva • alcuni dei redditi "diversi" • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata 	 SI
<ul style="list-style-type: none"> • redditi di impresa • redditi di lavoro autonomo • alcuni dei redditi "diversi" 	 NO

>> PERCHÉ SCEGLIERE IL MODELLO 730

Utilizzare il modello 730 presenta numerosi vantaggi:

- è molto semplice da compilare e non richiede l'esecuzione di calcoli;
- non si deve trasmettere personalmente la dichiarazione all'Agenzia delle Entrate; a questo adempimento ci pensa il datore di lavoro, l'ente pensionistico o l'intermediario cui il contribuente si è rivolto;
- si ottiene l'eventuale rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione, a partire dal mese di luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o di settembre);
- se sono dovute delle somme, invece, queste sono trattenute direttamente dalla retribuzione (a partire dal mese di luglio) o dalla pensione (a partire dal mese di agosto o settembre).

Qualora lo stipendio o la pensione fossero insufficienti per il pagamento di quanto dovuto, la parte residua, maggiorata degli interessi mensili (0,4%), sarà trattenuta dalle competenze dei mesi successivi. Il contribuente può anche chiedere di rateizzare le trattenute in più mesi, indicando tale scelta nella dichiarazione; per la rateizzazione sono dovuti gli interessi nella misura dello 0,33% mensile.

Il modello 730 può essere utilizzato anche:

- da coloro che devono presentare la dichiarazione per conto dei minori e delle persone incapaci, se nei confronti di questi ultimi sussistono le condizioni per la presentazione di questo modello;
- dalle persone che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa; tuttavia, il rapporto di collaborazione deve sussistere almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio e devono essere conosciuti i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

ATTENZIONE

I contribuenti che, pur potendo, non presentano il modello 730, ma scelgono di utilizzare il modello Unico Persone Fisiche, sono tenuti a presentarlo esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario. Nella fattispecie, infatti, non è ammessa la presentazione presso gli uffici postali.

I CONTRIBUENTI CHE NON POSSONO PRESENTARLO

Oltre a coloro che possiedono redditi non dichiarabili con il 730, non possono utilizzare questo modello (e devono presentare la dichiarazione con il modello UNICO Persone Fisiche):

- i dipendenti da datori di lavoro che non sono obbligati ad effettuare le ritenute d'acconto (ad esempio, i lavoratori domestici);
- chi presenta la dichiarazione per conto di un contribuente deceduto;
- chi non ha la residenza in Italia nell'anno per il quale si presenta la dichiarazione e/o nell'anno di presentazione della stessa;
- i titolari di redditi derivanti esclusivamente da pensione estera non assoggettata a ritenuta.

LA DICHIARAZIONE CONGIUNTA

Il modello 730 può essere presentato anche in forma congiunta, al sostituto d'imposta di uno dei due coniugi o a un Caf oppure a un professionista abilitato, quando entrambi i coniugi possono autonomamente avvalersi dell'assistenza fiscale.

È possibile presentare la dichiarazione congiunta anche nei casi in cui il coniuge non è fiscalmente a carico e possiede redditi di qualsiasi categoria dichiarabili con il modello 730, ad eccezione, ad esempio, di quelli di lavoro autonomo e d'impresa.

La dichiarazione congiunta non può essere presentata nel caso di morte di uno dei coniugi avvenuta prima della presentazione della dichiarazione dei redditi.

Nella dichiarazione congiunta va indicato come dichiarante il coniuge che ha come sostituto d'imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione, o quello scelto per effettuare i conguagli d'imposta se la dichiarazione viene presentata ad un Caf o ad un professionista abilitato.

>> I TERMINI E LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730

Per i contribuenti che presentano il modello 730 al sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente previdenziale) la scadenza è fissata al 30 aprile (per il 2011 posticipata dal Dpcm del 12 maggio 2011 al **16 maggio**), mentre chi si rivolge a un intermediario (Caf o professionista abilitato) può farlo entro il 31 maggio (per il 2011 posticipata dal citato decreto al **20 giugno**).

Se presentato al sostituto d'imposta, il modello 730 deve essere già compilato e non bisogna esibire la relativa documentazione tributaria, che il contribuente dovrà tuttavia conservare fino al 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione. Per il servizio non si deve pagare alcun corrispettivo.

Quando il modello viene presentato debitamente e correttamente compilato a un Caf o a un professionista abilitato, il servizio di assistenza è gratuito. I contribuenti sono invece tenuti al pagamento di un compenso nel caso in cui chiedano l'assistenza alla compilazione del modello.

Per il 730 del 2011, inoltre, i Caf o i professionisti possono chiedere un corrispettivo anche quando il contribuente compila l'apposito campo del modello (rigo 13 del quadro F) per richiedere il rimborso delle maggiori imposte versate per gli anni 2008 e 2009 sulle somme erogate per il conseguimento di elementi di produttività e redditività o per lavoro straordinario (si veda Parte II cap. 4). In tal caso, infatti, per il calcolo del rimborso il Caf o il professionista deve effettuare una nuova liquidazione per ognuno degli anni interessati.

Ai Caf ed ai professionisti abilitati occorre presentare tutti i documenti relativi alla dichiarazione. Questi, infatti, hanno l'obbligo di verificare che i dati esposti nel modello siano conformi alla documentazione esibita dal contribuente.

Se un Caf chiede compensi non dovuti o si rifiuta di prestare l'assistenza fiscale, gli utenti possono segnalare il disservizio all'ufficio di vigilanza sui Caf (Ufficio Audit Esterno) delle Direzioni Regionali e delle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano dell'Agenzia delle Entrate.

COME E QUANDO PRESENTARE IL MODELLO 730

QUANDO	DOVE	COSA	COSTO
entro il 30 aprile	al datore di lavoro	730 già interamente compilato senza allegare alcuna documentazione	il servizio è gratuito
	al proprio ente pensionistico		
entro il 31 maggio	presso un centro di assistenza fiscale o professionisti abilitati	730 da compilare	il servizio è a pagamento
		730 correttamente compilato	il servizio è gratuito

Per l'anno 2011 le scadenze del 30 aprile e del 31 maggio sono state posticipate, rispettivamente, al **16 maggio** e al **20 giugno** (Dpcm del 12 maggio 2011 - G.U. n. 111 del 14 maggio 2011)

I lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno possono presentare il modello 730:

- al sostituto d'imposta, solo se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio;
- ad un Caf-dipendenti o ad un professionista abilitato, solo se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio.

Il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato può presentare il modello 730 al proprio sostituto, a un Caf o a un professionista abilitato se tale contratto dura almeno dal mese di settembre al mese di giugno.

>> I DOCUMENTI DA PRESENTARE

Prima di recarsi al Caf o dal professionista abilitato il contribuente dovrà aver cura di recuperare i documenti relativi a ritenute, oneri deducibili e detraibili, versamenti, eccedenze di imposta.

In particolare, quando si richiede la consulenza per la compilazione o si consegna il modello già compilato, devono essere esibiti i seguenti documenti:

- il Cud rilasciato dal datore di lavoro o dall'ente pensionistico e le altre certificazioni dei sostituti d'imposta dalle quali risultino le ritenute subite sui redditi di lavoro dipendente, sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo occasionale, eccetera;
- fatture, ricevute, scontrini, quietanze che attestino il sostenimento di spese, nel corso dell'anno, per le quali è prevista la deducibilità dal reddito complessivo o il riconoscimento di detrazioni dall'imposta lorda;
- altra documentazione necessaria per il riconoscimento di tali spese deducibili o detraibili, come, ad esempio: per gli interessi passivi, la copia del contratto di mutuo per l'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale, per l'assicurazione sulla vita, la copia della polizza o altra certificazione rilasciata dalla compagnia assicuratrice dalla quale risulti l'esistenza dei requisiti richiesti per la relativa detrazione;
- per le spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ricevuta della raccomandata inviata al Centro operativo di Pescara per comunicare l'inizio lavori, ricevuta dei bonifici attraverso i quali sono state pagate le opere di ristrutturazione, quietanze di pagamento degli oneri di urbanizzazione, attestati di versamento delle ritenute operate sui compensi dei professionisti, quietanza rilasciata dal condominio (in caso di lavori di manutenzione ordinaria su parti comuni);
- attestati di versamento degli acconti d'imposta effettuati autonomamente dal contribuente;
- ultima dichiarazione presentata, se in questa era stata evidenziata a credito un'eccedenza d'imposta che si intende far valere nel modello 730.

Per alcuni dati non è necessario esibire alcuna documentazione (ad esempio, i certificati catastali di terreni e fabbricati, contratti di locazione, altri documenti relativi a detrazioni soggettive spettanti). Per altri, invece, è sufficiente produrre un'autocertificazione.

>> LA SCHEDA PER LA SCELTA DELL'8 E DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF

Con la dichiarazione dei redditi il contribuente può destinare una quota pari all'8 per mille dell'Irpef alle confessioni religiose, per scopi umanitari e religiosi, o allo Stato per scopi di carattere sociale o umanitario.

Questa scelta non aumenta le imposte da pagare, ma obbliga lo Stato a destinare alla finalità indicata una parte dell'Irpef riscossa.

Oltre alla scelta dell'8 per mille, è possibile destinare una quota pari al 5 per mille dell'Irpef al sostegno del volontariato e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), delle associazioni di promozione sociale, delle associazioni sportive dilettantistiche e di altre associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 460/97, nonché al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza, al finanziamento della ricerca scientifica e dell'università e al finanziamento della ricerca sanitaria.

Gli elenchi dei soggetti ai quali può essere destinata la quota del cinque per mille dell'Irpef sono disponibili sul sito dell'Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it).

Le scelte dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef non sono alternative tra loro, possono essere espresse entrambe e non determinano maggiori imposte da pagare.

Per esprimere le predette scelte, il contribuente deve compilare l'apposita scheda (Mod. 730-1) allegata al modello 730, apponendo la propria firma in uno dei riquadri presenti nella stessa scheda. Il modello va quindi presentato insieme alla dichiarazione, anche nel caso in cui non sia stata effettuata alcuna scelta.

ATTENZIONE

Anche i contribuenti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione possono comunque effettuare la scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef, utilizzando l'apposita scheda allegata al modello Cud o al modello UNICO Persone Fisiche e seguendo le relative istruzioni per le modalità di presentazione.

La scheda va presentata a uno sportello postale, che provvederà a trasmetterla all'Agenzia delle Entrate, o a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o direttamente avvalendosi del servizio telematico.

>> COME CORREGGERE IL 730

Chi ha utilizzato il modello 730 per dichiarare i propri redditi deve controllare attentamente il prospetto di liquidazione delle imposte (modello 730/3) ricevuto dal sostituto d'imposta (datore di lavoro o ente previdenziale) o dall'intermediario (Caf, professionista), allo scopo di verificare che non ci siano errori di compilazione o di calcolo.

Qualora si riscontrassero errori bisogna rivolgersi al più presto a chi ha prestato l'assistenza affinché provveda a sanarli e a redigere un modello 730 "rettificativo" in tempo utile per effettuare i conguagli nella busta paga o nel rateo di pensione.

Quando il modello è stato compilato in modo corretto, ma il contribuente si è accorto di aver dimenticato di esporre degli oneri deducibili o detraibili, ovvero dati che non modificano la liquidazione delle imposte, vi è la possibilità di:

- presentare entro il 25 ottobre un modello 730 integrativo, con la relativa documentazione (indicando il codice 1 nella relativa casella "730 integrativo" presente nel frontespizio). Il modello 730 integrativo deve essere presentato ad un intermediario (Caf, professionista), anche se il modello precedente era stato presentato al datore di lavoro o all'ente pensionistico;
- presentare, in alternativa, un modello Unico Persone fisiche entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo.

Se ci si accorge di aver indicato in modo inesatto i dati del sostituto d'imposta o di non aver fornito tutti i dati per consentire di identificarlo, è possibile presentare entro il 25 ottobre un nuovo modello

730 per integrare e/o correggere tali dati (in questo caso occorre indicare il codice 2 nella relativa casella “730 integrativo” presente nel frontespizio).

Se, invece, il contribuente si è accorto di aver dimenticato di dichiarare dei redditi oppure ha indicato oneri deducibili o detraibili in misura superiore a quella spettante, deve presentare obbligatoriamente un modello Unico Persone fisiche (entro i termini prescritti) e pagare direttamente le somme dovute, compresa la differenza rispetto all'importo del credito risultante dal modello 730, che verrà comunque rimborsato dal sostituto d'imposta.

La dichiarazione integrativa non sospende, infatti, le procedure di conguaglio (addebito di imposte oppure accredito di rimborsi) da parte del datore di lavoro o dell'ente pensionistico.

7. IL MODELLO UNICO PERSONE FISICHE

>> CHI DEVE UTILIZZARE IL MODELLO UNICO

Deve presentare la dichiarazione dei redditi attraverso il modello Unico chi non può utilizzare il modello 730 (o, per qualunque motivo, non lo abbia fatto) e deve dichiarare il possesso di uno o più dei seguenti redditi:

- redditi fondiari (terreni e fabbricati);
- redditi di capitale;
- redditi di lavoro dipendente;
- redditi di lavoro autonomo;
- redditi di impresa;
- redditi diversi.

Sono sempre tenuti a utilizzare il modello Unico i contribuenti obbligati alla tenuta delle scritture contabili (ad esempio, imprenditori ed esercenti arti e professioni).

Nelle istruzioni alla compilazione del modello sono indicati i casi in cui si è esonerati dall'obbligo di presentazione.

A seconda della tipologia dei contribuenti, sono stati predisposti i seguenti modelli:

- **Unico PF**, riservato alle persone fisiche;
- **Unico SP**, riservato alle società di persone;
- **Unico SC**, riservato alle società di capitali ed enti commerciali;
- **Unico ENC**, riservato agli enti non commerciali.

UNICO MINI

Anche quest'anno per le situazioni meno complesse è stata predisposta una **versione semplificata** del Modello Unico Persone Fisiche: **UNICO MINI**.

Il modello "Unico Mini 2011" può essere utilizzato dai contribuenti residenti in Italia che:

- nel periodo tra il 1° novembre 2009 e la data di presentazione della dichiarazione non hanno variato il domicilio fiscale;
- non sono titolari di partita Iva;
- hanno percepito uno o più dei seguenti redditi:
 1. redditi di terreni e di fabbricati;
 2. redditi di lavoro dipendente o assimilati e di pensione;
 3. redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall'assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere;
- vogliono fruire delle detrazioni e delle deduzioni per gli oneri sostenuti, nonché delle detrazioni per carichi di famiglia e lavoro;
- non devono presentare la dichiarazione per conto di altri (ad esempio erede, tutore);
- non devono presentare una dichiarazione correttiva nei termini o integrativa.

>> COM'È COMPOSTO IL MODELLO UNICO PF

Attraverso il modello Unico si possono presentare più dichiarazioni fiscali. Quello del 2011 (anno d'imposta 2010), riservato alle persone fisiche, si articola in due modelli:

- modello per la dichiarazione dei redditi (quadri contrassegnati dalla lettera R), composto da **tre fascicoli**;
- modello per la dichiarazione annuale Iva (quadri contrassegnati dalla lettera V), che deve essere presentata soltanto dai contribuenti Iva.

Non possono essere compresi nella dichiarazione unificata modello Unico, ma presentati separatamente, i modelli 770 (Semplificato e Ordinario) e la dichiarazione Irap.

>> COME SI PRESENTA

Ad eccezione di casi particolari, tutti i contribuenti persone fisiche sono obbligati alla presentazione telematica del modello.

La trasmissione telematica della dichiarazione può essere effettuata:

- **direttamente**, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline);
- **tramite intermediari abilitati** (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti abilitati);
- **tramite gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate**, che forniscono assistenza anche per la compilazione.

Sono esclusi dall'obbligo dell'invio telematico e, pertanto, possono presentare il modello Unico cartaceo presso gli uffici postali, i contribuenti che:

- pur avendo redditi che possono essere dichiarati con il mod. 730, non possono presentare tale modello perché privi di datore di lavoro o non sono titolari di pensione;
- pur potendo presentare il mod. 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Unico (RM, RT, RW, AC);
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti;
- sono privi di un sostituto d'imposta al momento della presentazione della dichiarazione perché il rapporto di lavoro è cessato.

La consegna del modello cartaceo avviene presso gli uffici postali. Questi hanno l'obbligo di rilasciare una ricevuta, da conservare quale prova dell'avvenuta presentazione, per ogni dichiarazione consegnata allo sportello. La presentazione della dichiarazione agli uffici postali è, per il contribuente, un servizio gratuito.

Le dichiarazioni presentate tramite un ufficio postale da contribuenti obbligati alla presentazione telematica sono considerate non redatte in conformità al modello approvato e, conseguentemente, si rende applicabile la sanzione da 258 a 2.065 euro.

DOVE TROVARE I MODELLI

I modelli con le relative istruzioni possono essere prelevati dal sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it).

È possibile utilizzare anche dichiarazioni redatte su modelli predisposti mediante strumenti informatici, purché conformi a quelli approvati dall'Agenzia delle Entrate.

Presso gli uffici comunali possono essere ritirati, gratuitamente, i Fascicoli 1 e 2.

LA PRESENTAZIONE DIRETTA DELLA DICHIARAZIONE VIA INTERNET

Il contribuente che sceglie di trasmettere direttamente all'Agenzia delle Entrate la propria dichiarazione, ha anche l'opportunità di pagare le relative imposte, sempre via internet, senza alcuna spesa aggiuntiva.

Per utilizzare questo sistema di trasmissione occorre richiedere il codice Pin, seguendo le istruzioni contenute nel sito www.agenziaentrate.gov.it.

La dichiarazione, della quale va conservata una copia cartacea, si considera presentata nel momento in cui l'Agenzia delle Entrate riceve il file. L'avvenuta presentazione è attestata unicamente dalla ricevuta trasmessa, sempre per via telematica, dall'Agenzia stessa.

Per compilare e trasmettere la propria dichiarazione (Modello Unico Persone Fisiche o Unico Mini), il contribuente può utilizzare:

- a) il software distribuito gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, disponibile nell'apposita sezione del sito www.agenziaentrate.gov.it;

7. IL MODELLO UNICO PERSONE FISICHE

b) il servizio **“UNICO WEB”**, dedicato alle persone fisiche non soggette agli studi di settore, che non devono presentare i quadri Iva e che non possiedono redditi da partecipazione.

Grazie a questo servizio, la dichiarazione può essere compilata e inviata online senza scaricare e installare alcun pacchetto software sul proprio PC: infatti, l'utente si collega direttamente alla sezione “Strumenti” del sito <http://telematici.agenziaentrate.it> e procede alla predisposizione dei quadri del Modello Unico Persone Fisiche o dell'Unico Mini.

Il servizio “UNICO WEB” offre al contribuente, tra l'altro, la possibilità di avere a disposizione alcune informazioni reattive alla dichiarazione dell'anno precedente e le eccedenze d'imposta risultanti da quest'ultima. I dati preimpostati possono essere confermati o modificati e, una volta completata la procedura, è possibile effettuare il versamento dell'imposta, anche rateizzata, mediante il modello F24 pre-compilato con le imposte dovute o i crediti derivanti dalla dichiarazione, da integrare con l'eventuale Ici da versare. Il pagamento potrà essere effettuato online semplicemente inserendo le proprie coordinate bancarie e chiedendo l'addebito al giorno di scadenza.

LA PRESENTAZIONE TRAMITE INTERMEDIARIO

Chi si rivolge ad un intermediario per la trasmissione del modello Unico, deve farsi rilasciare:

- una dichiarazione datata e sottoscritta, comprovante l'assunzione dell'impegno a trasmettere, per via telematica, i dati contenuti nel modello;
- l'originale della dichiarazione, firmata dal contribuente e redatta su modello conforme a quello approvato dall'Agenzia delle Entrate, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione in via telematica, unitamente alla comunicazione (ricevuta) che attesta l'avvenuta ricezione della dichiarazione. È importante conservare copia della dichiarazione trasmessa.

LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DALL'ESTERO

La dichiarazione può essere presentata per via telematica anche dall'estero, se il contribuente è in possesso del codice Pin.

In alternativa, può spedirla (sempre che non debba dichiarare redditi d'impresa o di lavoro autonomo) entro il **30 settembre** con raccomandata o altro mezzo equivalente, dal quale risulti con certezza la data di spedizione. In caso di spedizione postale, la dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni idonee a contenerla senza piegarla.

La busta deve essere indirizzata all'**Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Venezia - Via Giorgio De Marchi n. 16, 30175 Marghera (VE) - Italia.**

Sulla stessa devono essere indicati:

- cognome e nome del contribuente;
- codice fiscale del contribuente;
- la dicitura “Contiene dichiarazione Modello UNICO anno Persone Fisiche”.

>> I TERMINI DI PRESENTAZIONE

La dichiarazione va presentata entro questi termini:

DICHIARAZIONE	PRESENTAZIONE	TERMINI
CARTACEA	mediante consegna agli uffici postali	tra il 2 maggio e il 30 giugno
TELEMATICA	diretta (via internet)	entro il 30 settembre
	tramite intermediari	
	tramite uffici dell'Agenzia	

SE SI RITARDA

Se si presenta entro 90 giorni dalla scadenza del termine stabilito, la dichiarazione è considerata ancora valida, ma per il ritardo l'ufficio applicherà una sanzione (da 258 a 1.032 euro, aumentabile fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili).

Si può evitare tale sanzione se entro lo stesso termine di 90 giorni si versa spontaneamente una sanzione ridotta (25 euro, pari ad 1/10 di 258 euro).

La dichiarazione presentata con ritardo superiore a 90 giorni si considera invece omessa a tutti gli effetti, ma costituisce titolo per la riscossione delle imposte dovute sulla base degli imponibili indicati e delle ritenute dei sostituti d'imposta.

>> QUANDO SI VERSANO LE IMPOSTE CALCOLATE CON UNICO

I versamenti a saldo risultanti dalla dichiarazione (per importi superiori a 12 euro per ciascun tributo dovuto) e quelli relativi al primo acconto devono essere eseguiti entro il **16 giugno**, oppure entro il **16 luglio** con la maggiorazione dello 0,40%.

Per l'anno 2011 le scadenze del 16 giugno e del 16 luglio sono state posticipate, rispettivamente, al **6 luglio** e al **5 agosto** (Dpcm del 12 maggio 2011 - G.U. n. 111 del 14 maggio 2011) per le persone fisiche e per tutti gli altri soggetti (società ed enti) che esercitano attività economiche interessate dagli studi di settore.

Il saldo dell'Iva deve essere invece effettuato entro il **16 marzo**, salva la possibilità di posticipare il versamento alle date citate (pagando una piccola maggiorazione a titolo di interessi - 0,40% per mese o frazione di mese).

Gli importi delle imposte derivanti dalla dichiarazione devono essere versati arrotondati all'unità di euro, così come determinati nella dichiarazione stessa. Per gli acconti e per gli importi rateizzati, invece, si applica la regola dell'arrotondamento al centesimo di euro.

RATEAZIONE

È possibile versare le somme dovute (ad eccezione dell'acconto di novembre) anche a rate mensili. La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi. Ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto Irpef e versare in un'unica soluzione il saldo, o viceversa.

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi, nella misura del 4% annuo, che non devono essere cumulati all'imposta, ma versati separatamente. In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

Nelle istruzioni alla compilazione del modello Unico sono riportati i prospetti con le date di scadenza delle varie rate e gli importi dovuti per interessi.

COME SI PAGA

Per il pagamento delle imposte tutti i contribuenti devono utilizzare il **modello di versamento F24**.

I contribuenti titolari di partita Iva sono obbligati ad effettuare i versamenti in via telematica o tramite i servizi telematici dell'Agenzia o tramite i servizi di home banking delle banche e delle poste.

GLI ACCONTI IRPEF

Per stabilire se è dovuto il versamento dell'acconto Irpef per l'anno successivo a quello per il quale si effettua il saldo, occorre controllare il debito che risulta dalla dichiarazione (riga "differenza"). Se non supera 51,65 euro, non è dovuto acconto; se supera tale importo, occorre versare un acconto pari, attualmente, al 99% del suo ammontare.

L'acconto Irpef si versa nel modo seguente:

- in un'unica soluzione, entro il **30 novembre**, se l'importo da versare è inferiore a 257,52 euro;
- in due rate, se l'importo dovuto è pari o superiore ad euro 257,52

1. la prima, nella misura del **40%**, entro il termine previsto per il versamento a saldo;
2. la seconda, nella restante misura del **60%**, entro il **30 novembre**.

>> LA COMPENSAZIONE DELLE IMPOSTE E DEI CONTRIBUTI

I crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione possono essere compensati. In sostanza, tutti i contribuenti che vantano un credito d'imposta derivante dalla dichiarazione possono utilizzarlo per il versamento di importi a debito.

ATTENZIONE

Dal 1° gennaio 2011 è stato introdotto il divieto di compensazione per i contribuenti nei cui confronti risultano iscrizioni a ruolo (a titolo definitivo) di importo superiore a 1.500 euro. Maggiori particolari sull'argomento sono indicati nella **Parte 2 cap. 3**).

Crediti Iva

Dal 1° gennaio 2010 l'utilizzo in compensazione del credito Iva annuale in misura superiore a 10.000 euro può essere effettuato solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge.

Inoltre, i crediti annuali Iva di importo superiore a 15.000 euro possono essere utilizzati solo in presenza di visto di conformità apposto nella dichiarazione dai soggetti abilitati.

Esistono due forme di compensazione:

- utilizzo di crediti per pagare debiti dello stesso tipo d'imposta (Irpef, Ires, Iva e Irap), ma riferibili a differenti esercizi (ad esempio, si utilizza un credito Irpef relativo all'anno d'imposta 2010 per pagare gli acconti dovuti per l'anno d'imposta 2011);
- utilizzo di crediti per pagare debiti di qualunque tipo (ad esempio si utilizza un credito Irpef o Irap per pagare l'Ici, l'addizionale regionale, i contributi previdenziali, eccetera).

La compensazione si effettua attraverso il modello di pagamento F24 in cui occorre indicare, nelle apposite sezioni, sia gli importi a credito utilizzati che gli importi a debito dovuti.

L'importo del credito compensato non può essere superiore al totale dei debiti indicati nelle varie sezioni del modello. Infatti, il saldo finale del modello non può essere mai negativo. In sostanza, si possono compensare gli importi a credito fino ad annullare gli importi a debito. I crediti eventualmente eccedenti potranno essere compensati in occasione dei pagamenti successivi, o chiesti a rimborso.

ATTENZIONE

Chi effettua una compensazione deve sempre presentare il mod. F24, anche quando esso ha un saldo pari a zero. Il modello, infatti, permette a tutti gli Enti di venire a conoscenza dei versamenti e delle compensazioni operate e consente all'Agenzia delle Entrate di attribuire le somme spettanti a ciascuno.

IL LIMITE MASSIMO DI CREDITO COMPENSABILE

Esiste una limitazione all'utilizzo dei crediti a compensazione che è pari, attualmente, a 516.456,90 euro per ciascun anno solare.

In detto limite non si comprendono:

- i crediti utilizzati per compensare debiti relativi alla stessa imposta, anche se la compensazione viene effettuata attraverso il modello F24;
- i crediti derivanti da agevolazioni o incentivi fiscali (credito d'imposta per investimenti, per incremento dell'occupazione, eccetera).

ATTENZIONE

Per evitare compensazioni nel modello F24 di crediti inesistenti, dal 29 novembre 2008 è stata elevata la misura della sanzione prevista per tale violazione. Si applica, infatti, la sanzione dal 100 al 200% del credito inesistente, ovvero il 200% se il credito inesistente compensato è superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare. Inoltre, il termine di scadenza per l'accertamento della violazione è per questa ipotesi elevato al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di utilizzo del credito.

>> LA SCELTA PER LA DESTINAZIONE DELL'8 E DEL 5 PER MILLE DELL'IRPEF

Con la dichiarazione dei redditi il contribuente può destinare una quota pari all'8 per mille dell'Irpef alle confessioni religiose, per scopi umanitari e religiosi, o allo Stato per scopi di carattere sociale o umanitario.

Chi è esonerato dall'obbligo di presentazione della dichiarazione, ai fini della scelta della destinazione dell'8 per mille può presentare la scheda, in busta chiusa, allo sportello postale, che provvederà a trasmetterla all'Amministrazione finanziaria, a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica o direttamente avvalendosi del servizio telematico.

È ammessa la scelta per una sola istituzione.

Questa scelta non aumenta le imposte da pagare, ma obbliga lo Stato a destinare alla finalità indicata una parte dell'Irpef riscossa.

Oltre alla scelta dell'8 per mille è possibile destinare una quota pari al 5 per mille dell'Irpef al sostegno del settore "non profit", delle università, della ricerca scientifica e sanitaria, nonché al sostegno delle attività sociali svolte dal Comune di residenza.

Gli elenchi dei soggetti ai quali può essere destinata la quota del cinque per mille dell'Irpef sono disponibili sul sito dell'Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it).

Le scelte dell'otto e del cinque per mille dell'Irpef non sono alternative tra loro, possono essere espresse entrambe e non determinano maggiori imposte da pagare.

>> COME CORREGGERE IL MODELLO UNICO**CORREZIONI ENTRO I TERMINI DI PRESENTAZIONE**

I contribuenti che presentano il Modello Unico e si accorgono di avere ommesso di dichiarare dei redditi o di riportare delle spese detraibili o deducibili, possono presentare, entro il termine ordinario di presentazione della dichiarazione, un secondo modello "rettificativo" di quello appena consegnato o spedito.

Sul modello deve essere barrata l'apposita casella "Correttiva nei termini".

Se i nuovi calcoli della dichiarazione rettificativa determinano una maggiore imposta, o un minor credito, il contribuente deve versare le somme dovute entro le scadenze previste per il versamento delle imposte. Se questi ultimi termini sono già scaduti, il contribuente può ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso per sanare l'effettuazione tardiva del pagamento.

Se, al contrario, scaturisce un maggior credito o una minore imposta, egli può optare per la richiesta di rimborso o per il riporto a credito per l'anno successivo, ovvero può utilizzarlo in compensazione.

CORREZIONI DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE

Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione, il contribuente può rettificare o integrare la stessa presentando una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, su modello conforme a quello approvato per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione stessa.

Presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa (in aumento o in diminuzione) è la tempestiva e valida presentazione della dichiarazione originaria.

Possono essere oggetto d'integrazione anche le dichiarazioni originarie presentate entro novanta giorni dal termine di scadenza. Queste, infatti, sono considerate valide, fatta salva l'applicazione delle sanzioni per la tardiva presentazione.

La nuova dichiarazione può consistere in una dichiarazione integrativa a proprio favore ovvero in una dichiarazione integrativa a proprio sfavore (in aumento).

Dichiarazione integrativa a proprio favore

È possibile integrare anche a proprio favore le dichiarazioni per correggere errori od omissioni che hanno portato a indicare un maggior reddito o, comunque, un maggior debito o un minor credito d'imposta, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione da produrre entro il termine di presentazione di quella relativa al periodo d'imposta successivo.

Le correzioni operate, se effettuate nei termini, non sono soggette a sanzioni e il maggior credito d'imposta risultante dalla dichiarazione integrativa può essere utilizzato in compensazione.

Dichiarazione integrativa a proprio sfavore (in aumento)

È possibile correggere errori ed omissioni che abbiano determinato l'indicazione di un minor reddito o, comunque, di un minor debito o di un maggior credito d'imposta, mediante la presentazione di una successiva dichiarazione entro "i termini per l'accertamento" previsti dall'articolo 43 del Dpr n. 600 del 1973, ossia entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria. La sanzione applicabile dipende dalla violazione commessa.

È applicabile la sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto legislativo n. 471 del 1997, pari al 30% della maggiore imposta o del minor credito, nel caso di errori rilevabili in sede di:

- **controllo automatico** (art. 36-bis del Dpr n. 600 del 1973 e art. 54-bis del Dpr n. 633 del 1972), ad esempio, errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili e delle imposte;
- **controllo formale** (art. 36-ter del Dpr n. 600 del 1973), ad esempio, indicazione in misura superiore di oneri deducibili o detraibili, di ritenute di acconto e di crediti di imposta.

Nel caso di errori configuranti la violazione di infedele dichiarazione, quali, ad esempio, l'omessa o errata indicazione di redditi, la sanzione è quella stabilita dall'art. 1 del citato decreto: tra il 100% e il 200% della maggiore imposta o del minor credito.

Qualora ne ricorrano le condizioni, il contribuente può avvalersi dell'istituto del ravvedimento, usufruendo di una riduzione delle suddette sanzioni.

DICHIARAZIONE INTEGRATIVA DA RAVVEDIMENTO

Eventuali errori e omissioni nella dichiarazione originaria, che hanno generato l'omessa o errata indicazione di redditi o l'esposizione di indebite detrazioni d'imposta, possono essere corretti, attraverso il c.d. ravvedimento, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale l'errore o l'omissione si è verificato, purché non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.

In caso di ravvedimento, il contribuente può usufruire della riduzione della sanzione a 1/8 del minimo previsto per il tipo di violazione che intende regolarizzare (come descritto nel paragrafo precedente).

Affinché il ravvedimento sia valido, il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente al versamento della maggiore imposta dovuta o del minor credito utilizzato, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

I contribuenti che si accorgono di aver commesso errori ed omissioni che non influiscono sull'azione di controllo (errori meramente formali) possono comunque regolarizzare la loro posizione mediante dichiarazione integrativa o comunicazione da trasmettere al competente ufficio.

Si forniscono, a titolo puramente esemplificativo, alcuni casi frequenti di errori od omissioni che configurano fattispecie di violazioni "ravvedibili".

Esempio n. 1

Il contribuente dichiara di avere un figlio fiscalmente a carico al 100% per tutto il 2010, usufruendo di una detrazione d'imposta pari a 800 euro. Successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, si accorge che il figlio, nel corso del 2010, ha posseduto un reddito complessivo (al lordo degli oneri deducibili) superiore a 2.840,51 euro e che pertanto non poteva considerarsi fiscalmente a carico.

Esempio n. 2

Il contribuente inserisce tra gli oneri deducibili l'intero ammontare degli assegni periodici corrisposti al coniuge separato legalmente, a seguito di provvedimento giudiziale. Successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria, viene a conoscenza della circostanza che se il provvedimento del giudice non distingue la quota dell'assegno destinata al mantenimento dei figli, l'assegno si considera destinato al coniuge per metà del suo ammontare e non per l'intero.

Trattasi di errori rilevabili in sede di art. 36-ter del Dpr n. 600 del 1973 e per i quali la misura della sanzione prevista dall'art. 13 del Decreto legislativo n. 471 del 1997 è pari al 30% della maggiore imposta o del minor credito.

Nei casi sopra descritti, la spontanea regolarizzazione dell'errore o dell'omissione commessa nella dichiarazione originaria avviene attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa da ravvedimento e il pagamento della sanzione ridotta al 3,75% (pari a 1/8 del 30%) della maggiore imposta o della differenza del credito utilizzato, oltre al pagamento del tributo dovuto e degli interessi calcolati al tasso legale annuo con maturazione giorno per giorno.

Esempio n. 3

Il contribuente, nel corso dell'anno, ha intrattenuto più rapporti di lavoro presso diversi datori di lavoro. Nella propria dichiarazione dei redditi omette di riportare i dati relativi ad uno dei più rapporti di lavoro dipendente intrattenuti, determinando un reddito complessivo (e conseguentemente un'imposta) inferiore a quello effettivamente prodotto.

Trattasi di errore configurante la violazione di infedele dichiarazione e per il quale la misura della sanzione prevista dall'art. 1 del Decreto legislativo n. 471 del 1997 è tra il 100% e il 200% della maggiore imposta o del minor credito.

In questo terzo caso, la spontanea regolarizzazione dell'omissione nella dichiarazione originaria comporta, oltre alla presentazione di una dichiarazione integrativa da ravvedimento, il pagamento della sanzione ridotta al 12,5% (pari a 1/8 della sanzione minima prevista del 100%) della maggiore imposta dovuta o della differenza di credito spettante, oltre al pagamento del tributo dovuto e dei relativi interessi.



L'Annuario del contribuente 2011
è pubblicato dall'**Agenzia delle Entrate**
Settore Comunicazione
Ufficio Comunicazione Multimediale e Internet

Capo Settore	Antonella Gorret
Capo Ufficio	Gualtiero Esposito
Capo Reparto	Paolo Calderone

Redazione	a cura dell'Ufficio Comunicazione Multimediale e Internet
Progetto grafico	Stazione Grafica - Agenzia delle Entrate
Stampa	Arti Grafiche Boccia - Salerno

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti:
www.agenziaentrate.gov.it

L'Annuario del contribuente è consultabile anche su:
www.agenziaentrate.gov.it